

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

CXXXVII.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PUCCIONI.

SOMMARIO. *Congedi.* = *Discussione del disegno di legge inteso a pareggiare l'Università di Sassari alle Università secondarie* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Il deputato Pierantoni propone la soppressione dell'articolo 2* — *Dopo osservazioni del deputato Salaris, del ministro per l'istruzione pubblica e del relatore Ponsiglioni, l'articolo è soppresso* — *Considerazioni del deputato Bonghi sull'articolo 3* — *Spiegazioni personali del deputato Terrigiani* — *Risposta del ministro al deputato Bonghi* — *Domanda della chiusura di questa discussione, contraddetta dal deputato Cuturi, e ammessa dalla Camera* — *Approvazione degli articoli 3, 4 ed ultimo.* = *Approvazione degli articoli del disegno di legge, stato modificato dal Senato, sull'obbligo dell'istruzione elementare.* = *Discussione del disegno di legge per la revoca di provvedimenti del cessato Governo delle Due Sicilie, relativi alla confraternita e chiesa dei Greci in Napoli* — *Voto motivato della Commissione, ritirato dal relatore Melchiorre, dopo dichiarazioni del ministro per l'istruzione pubblica* — *Considerazioni del deputato Miceli in proposito dell'articolo 1* — *Approvazione di esso e dei due rimanenti articoli.* = *Votazione per scrutinio segreto sopra i tre suddetti disegni di legge.* = *Discussione delle conclusioni proposte dalla Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cavalletti, differita alla tornata del prossimo lunedì.* = *Approvazione delle conclusioni proposte dalla Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Meyer: non occorrere, cioè, di prendere alcuna deliberazione.* = *Discussione generale dello schema di legge per la riforma della composizione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica* — *Obbiezioni del deputato Martini* — *Ragioni in sostegno dello schema del deputato Nocito* — *Altre obbiezioni del deputato Bonghi* — *Spiegazioni personali dei deputati Baccelli, relatore, e Bonghi* — *Il deputato Pierantoni discorre in favore della riforma proposta* — *Dichiarazioni dei deputati Martini, Bonghi e Pierantoni.* = *Il ministro per l'agricoltura e commercio presenta un disegno di legge sulle società di mutuo soccorso* — *Il deputato Ercole ne lo ringrazia a nome delle società operaie.* = *Risposte del ministro per l'istruzione pubblica alle obbiezioni dei deputati Martini e Bonghi.* = *Proposizione del deputato Carbonelli, per tenere seduta domani, respinta.*

La seduta è aperta a mezzogiorno.

Il segretario Morpurgo dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il segretario Quartieri legge il sunto della seguente petizione:

1548. Gli uscieri del tribunale civile e correzionale e della pretura di Volterra domandano di venire presto annoverati fra gli impiegati dello Stato e con diritto a pensione.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Dell'Angelo e Bruschetti, di 10 giorni; Arese, di 15; Diligenti, di 5; Ronchei, di 8.

Per ragioni di salute, gli onorevoli: Grossi, di giorni 5; Viacava, di 8.

Per pubblico servizio, l'onorevole Razzaboni, di 8 giorni.

(Sono accordati.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'UNIVERSITÀ DI SASSARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge pel pareggiamento dell'Università di Sassari alle Università secondarie.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Domando all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se accetta il progetto della Commissione.

COPPINO, ministro per l'istruzione pubblica. L'accetto.

PRESIDENTE. Se ne darà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

« Art. 1. La regia Università degli studi in Sassari è pareggiata, per le Facoltà e scuole in essa presentemente istituite, alle Università indicate nell'articolo 2, lettera *B* della legge 31 luglio 1862, n° 719.

« Art. 2. I professori, che attualmente hanno il grado di ordinari nell'Università di Sassari, qualunque sia la loro anzianità di servizio, non potranno conseguire immediatamente uno stipendio maggiore di lire 3000.

« Gli aumenti successivi a questo stipendio saranno regolati dall'ultimo capoverso dell'articolo 2, lettera *B*, della legge sopra indicata.

« Art. 3. Alle spese maggiori di personale e di materiale necessarie per la esecuzione della precedente disposizione, sarà provveduto coi fondi a tale fine assegnati dalla provincia e dal comune di Sassari.

« Art. 4. È abrogato l'articolo 2 della legge 5 luglio 1860, n° 4160. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Varè.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. In tal caso, toccherebbe all'onorevole Bonghi.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti...

PIERANTONI. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Io mi ero iscritto per parlare contro gli onorevoli Varè e Bonghi, i quali con i loro precedenti discorsi sono noti tra coloro che vivono in uno stato di guerra dichiarata contro le Università, che si ha il deplorabile costume di chiamare minori.

L'onorevole Bonghi, uomo di ostinate convinzioni sopra la questione della Università di Sassari, avrebbe di certo ridestata quella lotta contro detto istituto, con la quale esordì nel Parlamento subalpino dopo le annessioni. L'onorevole Varè pochi giorni or sono, nella discussione generale del bilancio, espresse le stesse idee di abolizione. Sembrandomi cosa inutile combattere gli assenti, io mi riservo di dire alcuna parola sopra gli articoli, e quindi rinunzio al diritto di parlare nella discussione generale.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si procede alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La regia Università degli studi in Sassari è pareggiata, per le Facoltà e scuole in essa presentemente istituite, alle Università indicate nell'articolo 2, lettera *B* della legge 31 luglio 1862, n° 719. »

Nessuno domandando la parola, pengo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. I professori, che attualmente hanno il grado di ordinari nell'Università di Sassari, qualunque sia la loro anzianità di servizio, non potranno conseguire immediatamente uno stipendio maggiore di lire 3000.

« Gli aumenti successivi a questo stipendio saranno regolati dall'ultimo capoverso dell'articolo 2, lettera *B* della legge sopra indicata. »

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Questo disegno di legge, per quanto sembri speciale, e diretto unicamente a mettere nelle condizioni di una vita legalmente normale l'Università di Sassari, ha dal mio punto di vedere, una grande importanza, è l'affermazione di un grande principio, di questo, cioè: che noi Italiani, vivendo nell'unità del diritto pubblico e della patria, intendiamo di conservare e migliorare quelle istituzioni scientifiche, che furono la miglior prova della nostra vita nazionale nell'epoca della nostra servitù politica.

Non voglio intrattenere la Camera sopra i precedenti per i quali tuttora si crede ad una questione universitaria, onde molti si sentono incoraggiati a fare proposte ed istanze per la diminuzione del numero delle Università.

Questa idea, combattuta stupendamente dal professore Angelo Bo in una orazione inaugurale dell'anno 1859 e da dottissime memorie del Campori e del professore Poli, ebbe la sua prima esecuzione contro l'Università di Sassari colla legge Casati pubblicata in epoca di pieni poteri.

Però vi ha un fenomeno storico importante da ricordare, ed è questo, che tutte le volte che gli accentratori in nome del principio dell'unità nazionale domandarono il sacrificio dei corpi scientifici universitari, l'aumento della patria e il maggior conseguimento dell'unità nazionale concorsero a salvare le Università da morte premeditata. Infatti l'Università di Sassari si salvò principalmente perchè le annessioni del Parmense, della Toscana, della Lombardia, dell'Emilia e delle Marche portarono alla famiglia italiana altre numerose Università.

Quando la questione della soppressione delle Università, che si chiamano minori, risorse come idea

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

preconcepata del rimpianto scienziato, il professore Matteucci, e fu assiduamente riprodotta da tanti ministri che si succedettero rapidamente al governo della pubblica istruzione, sempre l'incremento della patria italiana impedì questo immane sacrificio.

Infatti l'unione al regno italico di Venezia con Padova venne a seppellire nella necropoli degli archivi ministeriali l'idea della soppressione delle Università. Quando questo concetto rivisse, la necessità di non tradurlo in atto sorse con la necessità di pareggiare l'Università di Roma alle altre Università italiane.

Debbo dire a lode del vero che per quanto il Consiglio superiore, composto per la maggior parte di professori appartenenti alle Università più grosse, cercava di secondare il disegno di abolizione, il presente ministro dell'istruzione pubblica, quando fu chiamato a dirigere la cosa pubblica, diede due nobili esempi contrari a queste smanie di accentramento scientifico.

La prima volta nell'anno 1867 egli chiamò a studiare il problema dell'esistenza dei corpi scientifici detti minori, alcuni professori di queste Università, che sempre erano stati esclusi dall'opera di dar consiglio ai ministri, dichiarandosi convinto che questo problema vasto, immenso, non si poteva risolvere con impetuosi e colla prevalenza di criteri finanziari, per i quali si verrebbe a sacrificare l'avvenire all'errore del presente.

Da poco l'onorevole ministro presentò con questa legge che ridona gli elementi di vita all'Università di Sassari, una legge sopra la riforma degli studi superiori, i cui principii fondamentali assicurano la esistenza, la vitalità, e lo svolgimento dei corpi scientifici. Egli intende restituire alle Università la capacità di corpi morali, affinché possano essere segno alle largizioni dei privati. Nello stesso tempo, poichè una nobile gara si è iniziata tra provincie e comuni per concorrere a sussidiare gli istituti scientifici, egli vuol rendere agevole l'uso di questi soccorsi.

Io non voglio ora rispondere alle obiezioni che si sono fatte contro le Università così dette piccole; ma ne accennerò alcune.

Si è detto che le Università mancano di sufficiente materiale per l'aumento delle scienze sperimentali. Ebbene a questa mancanza oggi vengono a supplire i comuni e le provincie. Non sarebbe opera civile e prudente di legislatore il respingere questo concorso in materia di tanto momento. Si è detto esser cosa impossibile trovare un personale scientifico sufficiente per tanti Atenei. Ma a ciò risponde l'esperienza. Il buon metodo d'insegnare non sta nella esclusiva eccellenza di ciò che si dice, ma nell'ordine, e spe-

cialmente nel dovere di riassumere i risultati veri e precisi della scienza, poichè i giovani hanno bisogno più di avere idee generali nette e precise, anzichè pretendere a tutta la storia dei metodi e degli esperimenti, che formarono una scienza. Tutte le nazioni non hanno in abbondanza uomini superiori, o le così dette illustrazioni scientifiche per tutte le loro numerose Università.

Anche nelle altre nazioni che hanno un numero immenso di istituti scientifici i grandi scienziati sono pochi.

D'altronde l'esperienza ha dimostrato che i grandi scienziati italiani attendono più alla politica che all'insegnamento; onde in bocca loro suona male questo rimprovero d'ignavia e di poco amore degli studi, perocchè si potrebbe cominciare a dire: medico, cura prima te stesso. (*Bene!*)

Un altro argomento che si è adoperato è questo...

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, mi permetta, ella entra nella discussione generale della legge. Ora si tratta di discutere sull'articolo 2. La richiamerei a questo punto.

PIERANTONI. Un'altra obiezione che si mette fuori è questa, di esservi troppa frequenza d'Università sopra date regioni della penisola. Il concetto dell'equidistanza degli Atenei è una cosa tutta francese.

Visto dunque che il concetto generale della conservazione e dello sviluppo delle Università italiane è consacrato in questa legge, io prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione e l'onorevole Commissione di accettare l'abrogazione dell'articolo 2 per non consacrare in una legge di eguaglianza una disposizione odiosa.

Infatti questo articolo 2 verrebbe a togliere a 4 o 5 professori dell'Università di Sassari il beneficio portato dalla legge generale, per cui il professore ordinario che ha compiuto 5 anni di servizio acquista l'aumento di un decimo sullo stipendio.

Già nell'applicazione di questa legge il Ministero della pubblica istruzione ha ceduto a criteri fiscali, forse raccomandati dalle esigenze del bilancio, ma contrari allo spirito ed alla lettera della legge. Parecchi professori ordinari, i quali per ragioni di servizio e per il riordinamento dell'Università romana furono traslocati da Università minori in altre maggiori, come quelle di Napoli, di Bologna o di Roma nel 1870, non hanno avuto ancora l'aumento del decimo sopra lo stipendio, nonostante il decorramento dei cinque anni, perchè il Governo considerò l'aumento di stipendio da 3000 a 5000 lire (differenza consigliata dalle condizioni reali della vita dei grandi centri e dei minori di popolazione, non già da differenza di gradi o di qualità

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

di merito scientifico) siccome un diritto che sorge dal tempo, in cui si serve alla scienza.

Ciò nonostante, lasciando impregiudicata questa questione, colla quale si è fatto troppo severo trattamento a taluni professori, io credo che non sia il caso di fare dell'Università di Sassari la *Cenerentola* delle Università italiane. Una volta che la vogliamo far entrare nel diritto comune, siamo anche giusti e generosi verso i quattro o cinque professori ordinari; non neghiamo loro questo aumento del decimo, tanto più dovuto dopo che il Parlamento votò l'aumento dello stipendio per i professori degli altri rami del pubblico insegnamento.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione mi potrà obiettare: e i mezzi, d'onde si prenderanno?

Io a questo ci ho pensato. Nel bilancio della pubblica istruzione, quando ogni altro cespite mancasse, vi sono molti fondi nel capitolo *Personale*, che non si spendono, in conseguenza delle vacanze dei professori a molte cattedre; sopra questi residui di fondi assegnati al personale scientifico egli ha modo di pagare una piccola somma, che sorgerà dal totale delle singole quote dell'aumento del decimo sullo stipendio.

Per queste considerazioni, io confido che, nell'interesse degli studi e della dignità dei professori, che sta tanto a cuore dell'onorevole ministro, della Commissione e della Camera, tutti vogliono accettare la proposta mia, che consiste nella soppressione dell'articolo 2. (*Bene!*)

SALARIS (*Presidente della Giunta*) Dirò brevemente le ragioni che indussero la Commissione ad aggiungere l'articolo 2 del quale l'onorevole Pierantoni ha chiesto la soppressione; dappoichè la Commissione fu lontana dal pensiero di negare quegli aumenti che la legge concede ai professori in considerazione del tempo impiegato nell'insegnamento.

L'onorevole Pierantoni ricorderà che la legge del 1862 distinse le Università in due categorie, di prima e di seconda, e divise anche i professori in due classi. Volle appartenessero alla prima classe i professori che avevano raggiunto, al tempo della pubblicazione della legge, il decennio di effettivo insegnamento; e alla seconda quelli che non avevano compiuto il decennio di effettivo insegnamento.

Nelle Università primarie, ai professori della prima classe si assegnava lo stipendio di 6000 lire; a quelli della seconda classe lo stipendio di 5000 lire; nelle Università secondarie ai primi era accordato lo stipendio di 3600 lire, agli altri lo stipendio di 3000 lire. Ma di quella disposizione eravi allora una ragione speciale, perchè con quella legge si toglievano tutte le propine e i diritti d'iscrizione dei quali fruivano i professori. Ora questa ragione

ha cessato, ed è perciò che tutti i professori della Università di Sassari, senza pregiudizio dell'aumento del decimo sullo stipendio loro dovuto per disposizione della legge 13 novembre 1859, avranno la retribuzione di 3000 lire, senza quella distinzione di classe fatta dalla legge del 1862, sia cheentino un decennio o meno di effettivo insegnamento, perchè manca appunto la ragione di quella distinzione.

Questa è la ragione per la quale la Commissione ha dovuto introdurre l'articolo 2, acciò non cadesse dubbio di sorta nell'applicazione della presente legge.

Ora l'onorevole Pierantoni crede che questo nuovo articolo faccia qualche ombra, anzi che rendere più chiara la legge; crede di più che sia ingiusto verso i professori dell'Università di Sassari, ai quali si toglierebbe quel beneficio che la legge generale loro accorda. Nulla fu più di questa conseguenza lontano dal pensiero della Commissione, di fare un danno agli insegnanti.

La Commissione, per togliere ogni dubbio, dichiara che se il ministro accettasse la soppressione proposta dall'onorevole Pierantoni, non vi si opporrebbe, perchè non meno degli altri desidera migliorata, sotto ogni rapporto, la condizione degli insegnanti.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Pierantoni domanda che i professori ordinari della Università di Sassari, allorquando abbiano più che quei cinque anni d'insegnamento, dopo i quali per la legge generale cresce di un decimo lo stipendio del professore, possano godere anch'essi di questo aumento.

Pare a me di avere compreso da quali principii partisse il discorso dell'onorevole Salaris. Esso ricordava la legge del 1862, della quale era stato intendimento recare a beneficio dell'erario le iscrizioni degli scolari, e compensare con soldo maggiore i professori. E così se essa modificava la legge del 1859 ne aveva già modificati gli stipendi accrescendoli ai professori, invece del vantaggio della iscrizione che prima riscuotevano e venivano a perdere d'allora in poi.

Ma qui non si tratta di applicare la legge del 1862 se non per una sola ragione, che dirò tosto: vogliamo invece levare il divieto che toglieva ogni speranza di moto e di progresso agli studi e agli studiosi nella Università di Sassari, e in luogo di quella dura prescrizione introdurre colà il diritto comune vigente nelle altre Università.

Il richiamo della legge del 1862 non ha altra ragione dalla seguente in fuori. Io avrei potuto dire: *alle Università di second'ordine*; ma siccome tale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

parola non suona delcissima a quegli uomini va'enti che in queste Università prestano un'opera raccomandata e per l'intelligenza che vi consacrano, e per l'amore con cui insegnano, e per i frutti che ne ricavano, così l'ho lasciata in disparte; e la citazione del paragrafo *B* di quella legge mi tornò acconcia all'intento.

Di più non parmi che sia nelle leggi nostre una tale denominazione diversa secondo gli istituti; nè parmi che sia pure nella legge Matteucci, la quale per distinguere le Università le nominò tutte collocandole secondo l'importanza loro, misurata soltanto dagli effetti finanziari, in due categorie segnate da due lettere dell'alfabeto.

Pertanto qui dobbiamo ricorrere alla legge Casati, sotto il cui impero la Commissione ed io domandiamo che piaccia alla Camera di collocare la Università di Sassari: e a questo nostro intendimento corrisponde la istanza e il dissenso dell'onorevole Pierantoni.

A me parve inutile il dirlo; in verità, come la legge Casati non ha distrutto l'articolo 72, così era inteso che subito si sarebbe applicato.

Che cosa stabilisce l'articolo 72?

Prima, stabilisce il decimo di aumento dello stipendio per ogni cinque anni di effettivo servizio, e poi considera quei professori, i quali, alla pubblicazione della legge avessero già un servizio più lungo.

Ora anche la legge del 1859 migliorava gli stipendi, ma non ha creduto di trascurare l'anzianità; e ragionava così: questo del miglioramento degli stipendi, questo è un vantaggio che ricevono tutti; ma siccome non tutti servono lo Stato in questo nobilissimo ufficio da tempo uguale, io comincio a far godere qualche cosa a coloro i quali alla pubblicazione della presente legge conterranno cinque e più anni di non interrotto servizio. Essi godranno l'aumento di un decimo sulle norme dei nuovi stipendi.

Cosicchè, ripeto, ciò che domanda l'onorevole Pierantoni è perfettamente rispondente allo stato legale, ed il fare diversamente sarebbe stabilire una parzialità dannosa. Le osservazioni poi che faceva l'onorevole Salaris riguardavano la legge del 1862, la quale aveva un altro intendimento, e mirava determinatamente a questo scopo.

Per queste ragioni accetto la proposta dell'onorevole Pierantoni.

CONSIGLIONI, relatore. La Commissione crede suo debito ripetere quanto è già accennato nella relazione, che a questa modificazione non si addivenne unicamente per la possibilità di creare difficoltà alla legge, e per acquietare ogni animo anche più scru-

poloso. Ma poichè difficoltà alla legge non si creano e poichè scrupoli qui non si manifestano, la Commissione è lietissima che ai professori di Sassari si renda giustizia e dal Ministero e dalla Camera; anzi ringrazio l'onorevole Pierantoni della sua iniziativa.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola per dissipare gli scrupoli.

L'onorevole relatore della Commissione spiegò come non si includeva l'articolo 2.

Dirò io apertamente la ragione che non ha detta lui.

Si temeva il concorso che si domanda alla provincia ed al comune di Sassari non potesse bastare.

Ora io ci tengo a dire altamente che sento vera gratitudine pella città e pella provincia di Sassari. Imperciocchè mi sembra bello lo spettacolo di una provincia, di una città pure non grandissime nè ricchissime, le quali propongonsi di fare sacrifici forse maggiori delle loro forze, o certamente non inferiori ad esse per migliorare le condizioni scientifiche dei loro studi.

La provincia e il comune di Sassari hanno seguite le loro gloriose tradizioni; perchè quella è una Università la quale può dimostrare che non costa niente allo Stato; ma io voglio aggiungere che non solamente non costa niente allo Stato, ma gli frutta. E per verità, mentre tutto il suo patrimonio antico e le sue rendite nuove pagano le spese, nelle casse dell'erario vanno tutte le tre forme d'imposta che ci sono; la tassa di matricolazione; la tassa d'iscrizione; la tassa del diploma.

Questa è la ragione per cui il Ministero poté stare pago delle 70,000 lire e non dovette studiarci di cercare altre condizioni per regolare i possibili aumenti.

Negli anni 1873 e 1874 la statistica ci dà lire 11; ed anche negli anni più infelici per numero di scolaresca, noi abbiamo sempre trovato 9000 lire per introito di tasse; e questa somma può essere un margine sufficientissimo per rispondere alle condizioni buone e giuste, che si facciano ai professori.

PRESIDENTE. Cosicchè la Commissione ritira l'articolo 2 da essa proposto?

CONSIGLIONI, relatore. Lo ritira.

PRESIDENTE. Nessuno proponendo di mantenerlo, se non vi sono opposizioni, si intende soppresso l'articolo 2.

(È soppresso.)

Articolo 3 della Commissione che diventa 2:

« Alle spese maggiori di personale e di materiale necessarie per la esecuzione della precedente disposizione, sarà provveduto coi fondi a tale fine assegnati dalla provincia e dal comune di Sassari. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

BONGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. (*Rivolto all'onorevole Pierantoni*) Ecco che cosa avete guadagnato. (*ilarità*)

BONGHI. In questo articolo è detto che alle maggiori spese di personale e materiale sarebbe provveduto coi fondi a tal fine assegnati dalla provincia e dalla città di Sassari.

Questi fondi ammontano, secondo appare da un allegato, a lire 70,000, somma superiore di circa lire 20,000 a quella che nell'Università spende lo Stato.

L'onorevole relatore afferma che la combinazione proposta in questo progetto di legge fosse nuova.

Egli ha creduto che sino ad ora un concorso simile non fosse stato accettato, se non nella forma che gli si è dato rispetto all'Università di Siena alla quale egli appartiene. Avendo voluto anche per quella il Monte dei Paschi ed un altro ente morale, l'ospedale, provvedere insieme col comune e colla provincia al miglior ordinamento dell'Università, si è stabilito che l'amministrazione di questo fondo nuovo fosse stata commessa agli stessi enti morali che lo statuivano, anzichè, come è proposto in questo progetto di legge, versarlo nelle casse dell'erario, e iscrivere in bilancio la somma corrispondente in aumento di quella che è stanziata a carico dello Stato.

Però, è stato fatto appunto così già dall'amministrazione precedente, per l'istituto tecnico superiore di Milano e l'Università di Pavia. Rispetto all'istituto superiore tecnico di Milano il di più di spesa che occorreva per aggiungere una scuola preparatoria a quell'istituto e per aumentarvi alcuni insegnamenti è stato messo a carico della provincia e del comune col loro benplacito, ben inteso, e la somma è versata da essi nell'erario e iscritta al bilancio, e il Ministero spende secondo gli obblighi presi nella convenzione; del pari è stato fatto per l'Università di Pavia. Ma badate che ci corre una differenza fra questi due esempi e il presente, differenza che se non è dove crede l'onorevole relatore, è in cosa di ben maggiore importanza. Così in Milano come in Pavia, la somma contribuita dal comune e dalla provincia è assai piccola rispetto a quella spesa dallo Stato; e d'altra parte il comune e la provincia di Milano riceve in compenso il profitto delle tasse pagate dagli alunni della scuola istituita col suo denaro, e in Pavia la maggior parte del concorso non cade sul comune e sulla provincia, ma sul collegio Ghislieri, e sull'ospedale, due enti morali ricchi, e che avevano dal miglioramento dell'istituto un particolare beneficio.

E quindi il primo caso questo nel quale voi la-

sciate mettere esclusivamente a carico di un comune e di una provincia, una somma così grossa, superiore notevolmente a quella che lo Stato spende nell'Università.

Ora io mi fo questa domanda. È certamente libero un comune ed una provincia di spendere il suo danaro come crede; ma quando questo voto di spesa viene davanti alla Camera, e la Camera deve assentirvi; non sarebbe necessario e indispensabile che avesse una maggior cognizione di quella che ha, delle forze contributive di questo comune o di questa provincia?

Io non so che in Italia vi siano comuni e provincie ricche che possano spendere 70,000 lire a occhi chiusi, e senza essere molto chiari dell'utilità che ne devono ritrarre; non credo che il comune e la provincia di Sassari si trovino in questo rispetto in un caso eccezionale. Bisogna cercare in che cosa questo comune e provincia non potranno più spendere per essersi cacciati a spendere dove non dovevano, a quale delle funzioni sue naturali e necessarie il comune e la provincia non basteranno più per avere preso sopra di sé funzioni che non spettano a loro.

Il Senato ha votato, e voi rivoterete in breve una legge per l'istruzione primaria obbligatoria. Con questa legge o senza, l'aumento della spesa del comune per l'istruzione primaria è grandissimo; e si fa poca idea di quello che l'istruzione popolare debba essere, coloro che s'immaginano che quest'aumento di spesa si possa fermare prima che sia decuplicata da quello che oggi è. Voi volete dunque scemare le forze contributive del comune, secondandolo in questa, che può essere più vanità che utilità, di aumentare, assicurare il suo istituto universitario, quando appunto lo chiamate, lo sforzate a spendere tanto più di ora nell'istruzione primaria?

Ma le provincie, in Italia, sono scarsissime di aiuto all'istruzione primaria e secondaria, soprattutto alla primaria, la quale dovrebbero subsidiare appunto coi loro bilanci; se si vuole che i comuni poveri sieno in grado di soddisfare agli obblighi che l'istruzione popolare impone ad essi.

È generosa, voi dite, quest'iniziativa del comune e della provincia, questa prontezza a spendere per la cultura pubblica.

Signori, io non voglio contendere la lode di generosità a nessuno: ma badate bene che questa lode potrebbe non esser meritata quanto pare alla prima.

L'istituto universitario è quello che giova soprattutto alla classe donde sono tratti i rappresentanti del comune e della provincia. Giova a questa classe per tenere i suoi figliuoli vicini e per spendere per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

la loro educazione assai meno di quello che se dovessero mandarli lontano dal loro paese. Però, questo danaro ch'è così speso in questi istituti universitari è sottratto a' quei rami d'insegnamento dei quali si servono, soprattutto i contribuenti poveri e tutti quelli che sono o punto o poco rappresentati in questi consigli comunali e provinciali che votano. Badate dunque che la lode di generosità non sia meritata quanto pare alla prima.

Prima dunque, o signori, prima che voi accettaste, che al comune ed alla provincia di Sassari s'imponesse un onere così grave e così nuovo rispetto alle istituzioni universitarie in Italia, come quello ch'è stabilito in questo articolo, sarebbe necessario che voi consideraste se v'è una utilità vera e nessuna ragionevolezza in quello che il comune e la provincia di Sassari vuole.

Permettete che io vi faccia alcune considerazioni su ciò. Io non spero punto che voi vogliate rigettare gli articoli; non spero punto persuadere i Sassaresi che spendano male le 70,000 lire, e avrebbero molti modi migliori di spenderle. Io voglio solamente farvi alcune osservazioni che se non persuaderanno nessuno, almeno mostreranno che nel parer mio, questo indirizzo è cattivo; poichè non si ferma qui, e il ministro ha già pronunciato una legge per la quale tutte e tre le Facoltà mediche in Toscana saranno compiute.

Ora badate quali sono le condizioni delle cose. L'Università di Sassari, voi dite, è in cattive condizioni perchè l'avete lasciata... (*Interruzione*)

Io non l'avrei neanco messa in quelle condizioni, l'avrei lasciata soppressa. (*ilarità*)

L'Università di Sassari è così sparuta, si dice, di scolari perchè, avendola pur voluta restaurare, si volle mantenere non nelle condizioni in cui la legge del 1859 aveva messe tutte le altre, ma in quelle in cui era prima che questa legge si pubblicasse. Quanto a me, il meglio era di lasciarla soppressa, poichè essa non poteva, nè può per alcun modo essere messa in grado di supplire al fine cui una Università deve mirare in un paese civile, e non poteva essere di nessuna vera e reale utilità, proporzionata alle sue spese, alla città stessa.

Ora credete forse che il numero degli studenti della Università di Sassari sia andato diminuendo durante l'ultimo decennio per le condizioni in cui era l'Università?

Niente affatto; il numero degli studenti si mantenne, anzi aumentò dal 1866 al 1876. In questo ultimo anno ne ha sei di più che non ne avesse dieci anni or sono. Invece l'Università di Cagliari che sostenuta intieramente col bilancio dello Stato, era pareggiata a tutte le altre dello Stato, è andata

sempre diminuendo di studenti. Da 86 è discesa a 56. Intanto le due Università insieme riunite non riescono a mettere insieme una scolaresca pari alla più mediocre di una Università appena ragionevole. Fra tutte e due avranno un 112 a 115 studenti, o giù di là. Un tal numero non può bastare neanche ad un'Università sola. C'è un limite, al di qua e al di là del quale non si può fare scuola. Il professore ha bisogno d'un uditorio per farla a dovere e con animo. Quando il professore è ridotto a due studenti, ad uno o ad un mezzo studente persino, come son per dire, succede in qualcuno dei corsi di queste Università, la scuola, lasciando stare ogni altra considerazione, già per ciò solo non si può fare utilmente. Uno degli elementi principali del profitto, la gara degli intelletti, manca del tutto.

Ora, non ostante questo, quantunque le due Università di Sardegna abbiano insieme una scolaresca così scarsa, io credo che una sola Università dovrebbe pur rimanere in Sardegna, cioè dire, dovrebbe rimanervi una Facoltà giuridica ed una Facoltà medica, sia completa, sia solo sino al primo quadriennio, e niente vieterebbe che queste due Facoltà accompagnate ciascuna di alcuni insegnamenti letterari utili alla coltura generale, esistessero l'una in Cagliari, l'altra in Sassari; ma due Università intiere nell'isola come volete che convivano insieme? Come volete che giovino nelle condizioni attuali dell'insegnamento superiore, alla coltura del paese? Come volete che producano qualche cosa di serio? Si discorre di scienza, e si dice di amarla. Io ho paura che s'ami tutt'altro. Quando i cittadini, il comune, la provincia di Sassari si saranno obbligati a spendere 70,000 lire all'anno, e così se ne spenderanno in tutto 134 mila, credete che questa Università avrà per ciò solo un bilancio sufficiente? Oibò! I professori saranno appena meno miseri, gli stabilimenti scientifici appena meno poveri.

La Facoltà medica costerà lire 78,000 all'anno. Chi può credere che questa spesa non sia affatto lontana dal bisogno? Nessuna Facoltà medica di Germania, nessuna Facoltà medica...

MAZZARELLA. Faranno discorsi brevi. (*Si ride*)

BONGHI. Qui tutti son padroni di non sentire. (*ilarità*)

Nessuna facoltà medica di Germania costa meno del doppio di quello che si spenderà nella facoltà di Sassari, e pure sono tutt'altro che riccamente dotate.

Avrete, cioè, collo sforzo a cui pure si sobbarca la provincia ed il comune di Sassari, un effetto affatto incompiuto, mediocre, pusillo.

La facoltà non avrà meglio di ora i mezzi di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

produrre quell'attitudine medica, che voi volete che in questa facoltà sia prodotta.

(Interruzione a bassa voce dell'onorevole Baccelli.)

L'attitudine medica, onorevole Baccelli, si produce con gli stabilimenti, con i professori, con i mezzi di esperimento, e con tutto quello che bisogna perchè l'insegnamento si faccia bene.

Se all'onorevole Baccelli si sottraesse la dotazione della sua clinica, vedrebbe se a produrre l'attitudine medica serva il denaro o no. *(Movimenti — Interruzioni diverse)*

PRESIDENTE. Non facciano dialoghi. Onorevole Bonghi, continui il suo discorso, e non tenga conto delle interruzioni.

BONGHI. Dunque l'insegnamento medico, anche quando il comune e la provincia di Sassari si sieno soggetti a spendervi queste 78 mila lire, sarà assai imperfettamente provvisto, ed assai più imperfettamente che nelle principali Università dello Stato, ed anche in buona parte delle Università secondarie nostre; ma sarà d'altra parte, badate bene, provvisto meglio che nell'Università di Cagliari, poniamo, che in quella di Messina, e in qualche altra Università dello Stato.

Ed allora, ecco, che questi altri comuni e provincie, dove risiedono coteste Università, ancora più povere, si troveranno spinti, sforzati dalle vanità, dagli interessi dei professori membri dei Consigli comunali e provinciali, a votare quanto bisogna per raggiugnere, battendosi i fianchi, un ideale così meschino come quello, che questa povera Università di Sassari raggiungerà pure.

Questa somma adunque che comune e provincia spenderanno in Sassari, è un denaro malamente speso, e che obbligherà, sforzerà, inciterà parecchie altre città in cui oggi esistono Università minori, a spenderne dell'altro male del pari, quando non vogliate spenderlo voi sul bilancio dello Stato; insomma, è in un modo o nell'altro un nuovo fomite di spesa a carico dei contribuenti, e di spesa non solo vana, ma dannosa. *(Nuove interruzioni)*

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. È troppo.

BONGHI. Ora, poichè sento da alcuno dire che questa discussione doveva essere fatta all'articolo 1, anzichè al 3, quantunque io non convenga in questa opinione, perchè è all'articolo 3 che si vota la spesa, io non vado più oltre, voglio solo dire una cosa a chi pare il più impaziente di tutti. *(Volgendosi verso alcuni vicini)*

TORRIGIANI. Domando la parola per un fatto personale.

BONGHI. La discussione in Italia se le Università siano molte o poche, se si debba restringere il nu-

mero delle Università, od allargarle, è una discussione che dovrebbe oramai uscire dalle generalità.

PRESIDENTE. E che non entra in quest'articolo.

BONGHI. Ci entra, perchè è la ragione della mia opposizione.

PRESIDENTE. Proseguo.

BONGHI. Io credo adunque, per dirla brevemente, che questa questione debba essere trattata, non più in astratto, ma rispetto a ciascheduna Università, a ciascheduna Facoltà, a ciascheduna regione, con criteri attinti alla realtà delle cose e alle qualità degli insegnamenti. Ci sono Università che si chiamano minori, le quali sono però in grado di esistere perchè hanno scolaresca sufficiente ed i professori sono proporzionati al numero di questi, e v'ha un complesso di condizioni sociali e materiali che permettono che l'Università viva. Ci sono altre Università minori invece, che o non possono più a dirittura esistere, per qualunque sforzo si faccia, o non con tutti gli insegnamenti che hanno; il tentarle è tempo e denaro sciupato, è un danno della cultura generale del paese, è il guardare l'insegnamento superiore al lume d'interessi molto meschini e fallaci. Non si può quindi dire nè che tutte le Università piccole devono essere distrutte, nè che tutte debbono essere manteunte.

Ma ciò che pareva e pare a me era questo, che non bisognasse intanto procedere nella via del rigonfiamento dell'insegnamento universitario già così superiore al bisogno, prima di aver risolto il problema delle condizioni, in cui esso dovesse stare in ciascuna regione.

Io credo che qualunque passo si faccia in questa via, come si fa coll'articolo 3 ora, sia davvero un passo pericoloso, un ostacolo frapposto a qualunque soluzione adatta del problema.

Io credo che l'Università di Sassari continuerà a non avere più di 17 studenti o giù di lì nella Facoltà medica; e per questi avrà 16 professori, quanti ne vuole l'allegato (numero eccedente al bisogno, e superiore a quello della più parte delle Università minori, di quella di Cagliari per mo' d'esempio dove ve n'ha soli nove), ed in aggiunta, dodici assistenti, sei inservienti, vale a dire 34 persone che stanno a guardare 17 studenti soli. E così scarsa come resterà di scolaresca e di materiale, rimarrà anche disadatta a compiere l'ufficio suo, tanto quanto è ora. Ma intanto, creati più interessi di persone attorno a questa Università e suscitata più speranze, un buono assetto dell'insegnamento universitario in Sardegna diventerà più difficile a mille doppi.

Ciascun istituto universitario deve essere riguardato in sè medesimo, e nella regione in cui esiste per giudicare quello che occorra farne.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Mentre in Sassari vi saranno 34 persone attorno a 17 studenti, in Napoli, un 40 o 50 devono provvedere all'insegnamento di un migliaio. Lì per eccesso, e qui per difetto s'arriva a un risultato del pari mediocre; dove l'insegnamento non si può dare bene perchè manca chi ascolta, dove non si può dare perchè chi ascolta abbonda troppo.

Se noi continueremo a procedere con criteri così confusi come quelli che informano cotesto progetto di legge, se continueremo a secondare la vanità dei comuni e delle provincie, a chiamare generosità quello che io credo sia un interesse male inteso, ed un abuso del diritto di votare spese, noi ci allontaneremo sempre più da qualunque soluzione ragionevole ed utile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani per un fatto personale. Lo indichi.

TORRIGIANI. L'onorevole Bonghi ha adoperato contro di me la parola *impaziente*, che io non credo di meritarmi, massime quando si tratta di ascoltare l'onorevole Bonghi, del quale ho l'onore di essere collega da tanti anni, e che ho sempre ascoltato con molto piacere.

Mi perdoni l'onorevole Bonghi, ma la mia osservazione era semplicissima. Quando si è cominciata la discussione di questa legge, l'onorevole presidente chiamò a parlare l'onorevole Bonghi sulla discussione generale, ed egli era assente.

Ora, mentre si parla sull'articolo 3, e senza ricordare che l'articolo 1 era già stato approvato, e quindi era stabilito che l'Università di Sassari dovesse sussistere, egli veniva ad esporre idee tendenti a dimostrare che bastava l'esistenza dell'Università di Cagliari nella Sardegna, cosa che io non credo punto ammissibile; e, dico la verità, che solamente a guardare l'aspetto geografico di quell'isola, parmi che si commetterebbe un grande errore, qualora non si facesse quello che nel 1859 fu solamente indicato, e che fu poi fatto realmente nel 1860.

Io lodo l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica che cerchi di migliorare queste Università...

PRESIDENTE. Ma questo non è un fatto personale.

TORRIGIANI. Se si vuole discutere questa questione, allora io potrei rispondere a molte delle cose che sono state esposte dall'onorevole Bonghi. Ma non credo che la Camera voglia entrare in questa questione, ora che siamo all'articolo 3, e dopo che è stata chiusa la discussione generale. Ma ripeto la sola ragione che io ho ricordata all'onorevole Bonghi, che l'articolo 1 era già stato approvato. E questa osservazione mia, mi parrebbe non meritasse l'epiteto poco conveniente di essere stato *impaziente*.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Conoscendo le opinioni non nuove dell'onorevole Bonghi, non

mi dovrebbe far meraviglia il suo discorso nel quale egli però ha voluto recare tutte le ragioni e tutte le malizie che potessero per avventura indurre la Camera a impaurirsi di questo progetto di legge, e respingerlo. Coteste ragioni dell'onorevole Bonghi io non le seguirò. Ho preso la parola soltanto perchè ad ogni modo qualche cosa c'è che mi fa meraviglia in ciò che ho inteso da lui.

Il primo argomento che egli addusse è questo: « guardate un poco se il comune e la provincia di Sassari hanno mezzi bastanti per sopportare questo peso che ora si addossa loro. È il momento questo in cui volentieri e facilmente la Camera ed il Ministero lodano la generosità del paese. Ma coll'andare del tempo il fardello parrà più grave e si pentiranno di portarlo. E poi è un sistema nuovo questo; è la prima volta che si attua. Io, soggiungeva l'onorevole Bonghi, ho fatto altrimenti. Siena veramente ha concorso; nè io non so se si sia fatto uno studio del suo bilancio; se anche si fosse fatto io non lo considero. Ma badate che Siena concorse per una piccola parte; ha trovato l'aiuto dei corpi morali. Anche Milano concorse. E qui pure io veramente non so se abbia trovato dei corpi morali in aiuto; e neanche se un esame preventivo siasi fatto sul bilancio del comune e della provincia, come non so il carico che pesa su questo. Ma, onorevole Bonghi, io ho qui dinanzi, che mi serve di precedente e mi può essere d'esempio, un'altra legge: dirò tra poco quale sia.

Prima, però, di tutto crede la Camera di accettare il consiglio che le dà l'onorevole Bonghi di costituirsi tutrice del comune e della provincia? Vuole che quando discorreremo di strade ferrate o d'altro ci facciamo mandare i bilanci di questi paesi e andiamo a vedere le ricchezze che hanno o che sperano? È un sistema buono codesto? Buono, sì, per creare impedimenti; ma non lo credo nè praticato nè praticabile.

Sistema nuovo, si dice, è questo che io seguo per la Università di Sassari. Nuovo? Ma quella legge alla quale io accennava dianzi e che ho sotto gli occhi, approvata dai due rami del Parlamento; legge del 30 giugno 1872, per una convenzione relativa all'istituto di studi superiori in Firenze porta per lo appunto scritto che « la restante somma necessaria per la completa formazione dell'istituto verrà fornita per un terzo dalla provincia e per due terzi dal comune di Firenze. » È questo un fatto che viene dopo la mia legge, o che, invece, lo precede di 5 anni? A che parlare adunque di sistema nuovo? Capisco che allora si sarà fatto l'esame del bilancio del comune di Firenze; e si sarà visto che i due terzi di 200,000 lire erano una bazzecola che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

esso avrebbe potuto molto facilmente sopportare, Pertanto mi pare che quella considerazione grave la quale, a detta dell'onorevole Bonghi, dovrebbe impensierirci davvero non ha il menomo fondamento storico.

Ma l'onorevole Bonghi ha fatto un'altra considerazione, ed è questa. Migliorando le condizioni della Università di Sassari, voi mettete quelle provincie, quei comuni, che hanno delle Università minori, nella necessità di dover fare degli sforzi per portarle allo stesso grado di quella di Sassari. Ma qui, onorevole Bonghi, si tratta di portare Sassari allo stesso grado, per esempio, di Messina.

BONGHI. Non ve la portate.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Questo è un altro errore di fatto che dimostrerò in breve all'onorevole Bonghi; ma intanto domando se sia una buona ragione codesta per combattere una legge la quale tende a migliorare le condizioni della Università di Sassari. Le quali sono veramente anormalissime, imperocchè meatre, per una parte, può fare tutto quello che far possono le primarie Università del mondo le cui dotazioni sono impinguate dai comuni, dalla provincia, dallo Stato, dai corpi morali, per l'altra parte le manca l'elemento necessario alla vita di una Università; le manca quello che forma la potenza vera della scienza, la quale non è costituita dal numero più o meno grande di studenti, ma dai valenti professori.

Quando si sa che questa Università non accetta il corpo insegnante secondario, come si fa a parlare del numero di studenti? È un criterio sbagliato quello del numero.

Si è detto che Cagliari e Sassari hanno un numero così piccolo di studenti che niun'altra Università lo abbiano minore. Cagliari ne ha 54; Macerata 52; Messina 79; Sassari 68, senza parlare di Camerino che ne ha 25, di Ferrara che ne ha 67, di Urbino che ne ha 60.

Naturalmente se si porta innanzi alla Camera un argomento di questa natura, se si fa questione di numero, con le statistiche alla mano, io posso ben provare che il ragionamento non è esatto.

L'onorevole Bonghi ha soggiunto: voi volete gonfiare questa piccola Università. In grazia, onorevole Bonghi, chi ha cominciato a gonfiare queste Università? (Si ride) Chi le ha invitate a stabilire dei corsi di materie che potevano dirsi complementari e dirette a perfezionare l'insegnamento, ma non necessarie? Ora perchè alcuni principii si stabiliscono per legge, avremo seguito un sistema pericoloso?

È un sistema pericoloso di portare dinanzi alla Camera quello che si faceva nel segreto del gabi-

netto del ministro, del gabinetto del sindaco e del Consiglio provinciale?

Ora Genova fa delle convenzioni; e delle convenzioni ne fa Catania. Io risposi: se volete perfezionare quello che avete sì; altrimenti no.

Mentre si aspetta quella soluzione del problema, si otterrà frattanto tutto quello che è dato di correggere; ed è quello appunto che ha messe in cattive condizioni finanziarie quelle Università, le quali sono aiutate a risorgere.

E poichè si discorre del sistema, io credo che la Camera intenderà bene quale è il sistema che si annunzia, quale è il sistema che intravedono forse e provincie e comuni: ed è il medesimo certamente che vuole eziandio l'amministrazione.

Il problema delle Università, qualunque soluzione gli si voglia dare adesso, io credo non potrà mai riuscire a quella di proibire le Università. Non c'è nessuno, a parer mio, nel regno d'Italia, il quale col pretesto che si abbiano troppe Università le voglia abolire. Il Governo potrà creare qualche Università provinciale e lasciare alle provincie ed ai comuni quelle dotazioni che hanno. Quando comuni e provincie cominceranno ad entrare essi medesimi in questo sistema, e nei loro bilanci avranno quanto basti a mantenere gli studi universitari, si potrà dire che la soppressione e la segregazione saranno fatte o facilissime a farsi.

Ed è quello a cui bisogna pervenire, perchè l'azione del Governo non tanto debba essere rivolta coi suoi mezzi a favorire l'incremento degli studi professionali, quanto ad aiutare il risorgimento delle altre istituzioni scientifiche.

Alloraquando ciò che è istituto, studio professionale sarà in grandissima parte sovvenuto dal comune e dalla provincia, il Governo potrà volgere la sua attenzione opportunamente in questa od in quell'altra sede, in questo od in quell'altro luogo a favorire quell'istituto speciale il quale posea riuscire vero argomento di progresso scientifico nel paese.

Così operando l'amministrazione ha un concetto chiaro, il quale mi pare che risponda bene ai bisogni ed alle necessità dell'istruzione.

Io lascio molte altre cose dette dall'onorevole Bonghi, imperocchè, l'ho detto fin da principio, l'onorevole Bonghi è un avversario particolare dell'Università di Sassari; ed egli era precisamente nel suo diritto di venire a combatterla.

Ma io credo la Camera voglia considerare che qui noi non vogliamo fare una cosa sola; non permettere che si duri tuttavia ad avere un istituto il quale vi fa colla medesima autorità di tutti gli altri i medici e gli avvocati, forniti di mezzi assolutamente minori e giudicati incapaci a promuovere quelle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

lotte pei concorsi alle cattedre che è un argomento di vita e di progresso. Questi mezzi poi li ho chiamati minori perchè in fin dei conti si riducono a una questione di finanze. E non mi pare sia questa una ragione bastevole perchè la Università di Sassari debba essere lasciata quale è, quale la vorrebbe l'onorevole Bonghi.

BONGHI. Domando la parola per un fatto personale.

Io ho bisogno di dire alcune cose all'onorevole ministro, perchè egli ha dichiarato che io avessi errato troppo grossolanamente in alcune mie asserzioni. Bisogna vedere se questo sia.

Egli ha parlato dell'istituto superiore di Firenze, come di un caso simile a quello del presente progetto di legge.

Io gli faccio osservare che il caso dell'istituto è appunto l'inverso di questo; anzichè il comune e la provincia versare il loro concorso nelle casse dell'erario perchè questo spenda, l'erario versa il suo contributo nelle casse del comune e della provincia, perchè questi spendano a posta loro; la cosa è molto più strana, ma è diversa. S'aggiugne, che l'istituto superiore di Firenze è una cosa *sui generis*; l'istituto superiore di Firenze voleva essere un istituto unico in Italia. Il concetto che aveva presieduto a quella convenzione, concetto secondo me sbagliatissimo, come il fatto ha provato, era che quell'istituto dovesse essere qualche cosa di diverso dalle altre Università del regno, di superiore a tutte, di eccezionale a dirittura.

Oggi è il primo caso che si presenti di aumentare a questo punto ed in questa misura il bilancio di una Università con fondi somministrati dal comune e dalla provincia; e qui dico fra parentesi al professore Torrigiani per un fatto personale che non ho chiesto, che quando si venisse nel parere espresso da lui, che davvero l'Università di Sassari sia necessaria, io non vedo nessuna ragione perchè il comune e la provincia di Sassari debbano essere aggravati di una somma così proporzionalmente enorme, mentre che nessun'altra Università dello Stato cagiona un aggravio locale di questa natura.

L'Università è istituto di sua natura nazionale sempre; se la nazione crede che in Sassari sia utile una Università, la paghi; non è ragionevole nè equo che i contribuenti speciali di quella città e di quella provincia paghino essi.

D'altra parte se anche l'esempio dell'istituto superiore di Firenze valesse, varrebbe a distrarmi dal seguirlo, dappoichè lasciando stare di giudicare ed eseminare qui sin dove quell'istituto sia riuscito, esso è un esempio lampante della leggerezza colla quale i comuni e le provincie s'imbarchino in ispesa,

che poi non sono in grado di sopportare, sicchè gridano aiuto.

Io per me amo molto la città di Sassari, e spero che l'augurio, che il ministro ha fatto al suo bilancio citando Firenze, sia disperso e resti vano.

Quanto poi alla statistica delle Università io ho detto precisamente il vero, signor ministro, perchè è vero appunto l'Università di Sassari ha il minor numero di studenti che abbia qualunque altra Università governativa d'Italia, eccettuata Cagliari, che ne ha anche meno oggi, perchè l'Università di Cagliari, quantunque pareggiata, in 10 anni è andata da 85 a 56 studenti, e quella di Sassari, quantunque non pareggiata, è andata in 10 anni da 64 a 70 studenti.

Questa è una statistica che ha una grandissima importanza perchè vi prova che gli studenti in Italia non vanno dove l'insegnamento è migliore, perchè assai probabilmente ha dovuto essere migliore a Cagliari che non a Sassari nel decennio scorso, ma vanno dove le relazioni sociali li portano.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. E dunque?

BONGHI. Dunque, se voi ancora secondate questa cattiva abitudine, così contraria a quella degli studenti germanici, voi invece di forzarli ad andare dove più gioverebbe alla loro coltura, dove l'insegnamento è migliore, dove la vita comune degli studenti è un grandissimo stimolo di profitto e di vita intellettuale, dappoichè io non ho paura che gli studenti si accumulino; voi gli andrete disperdendo in centri universitari, piccoli, sparuti, miseri, senza capacità di vita intellettuale nè morale, ridotti, come molla di progresso, a minore efficacia di quello che avrebbe nel giro suo la più piccola scuola elementare.

Perciò io non posso approvare il sistema nel quale mi pare che il ministro accenni ad entrare, perchè questo sistema si riduce a ciò: provocare dappertutto col concorso delle vanità delle provincie e dei comuni, istituti, insegnamenti e Università nuove.

L'onorevole ministro ha detto, in effetti, che mentre egli si è opposto sinora all'introduzione di istituti nuovi, prevede che ciò debba pure essere fatto in avvenire, e non se ne sgomenta; anzi spera, che, quando questo brulichio d'istituti universitari sarà nato, allora lo Stato sarà in grado di ritirare la mano sopra alcuni istituti. Questo è un sistema adatto a produrre una grandissima decadenza nell'insegnamento universitario e un grandissimo sperpero di denaro.

Signori, io credo che buoni professori non possano nè vogliono andare dove studenti non ci sono e

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

credo soprattutto che, se volete vita intellettuale, potente in Italia, dovete sin d'ora procurare che questo disperdimento di forze non succeda. E ciò dovrebbe procurare soprattutto il ministro, perchè ben sa egli quanta e quale difficoltà vi sia a provvedere di professori le cattedre che ci sono; abbiamo 80 concorsi aperti, credo, e non sappiamo come alle nomine dei professori che occorrono, ci sarà dato di provvedere. È questa una difficoltà che aumenta sempre più, e il motivo principale si è la condizione miserrima che dall'erario, da una parte, è fatta ai professori, e nella voglia di averne assai più che il paese naturalmente non può darne: due cose contraddittorie, che pure s'associano nei nostri provvedimenti e nelle nostre leggi, e che fanno, unite insieme, il fondamento di quella che siete per votare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

CUTURI. Domando la parola per sostenere il diritto che avrei avuto di parlare anche prima dell'onorevole Bonghi, perchè, a forza di giuochi di bussolotti e di questioni personali, si è finito per impedirmi di dire quello che io dovevo dire.

PRESIDENTE. È stata domandata la chiusura, è stata appoggiata, ed io debbo metterla ai voti.

PONSIGLIONI, relatore. Prima che si chiuda la discussione, domando se non sia il caso di riservare la parola al relatore.

PRESIDENTE. Contro la chiusura ha già parlato l'onorevole Cuturi. E secondo il regolamento non si può parlare che uno contro e l'altro in favore.

PIERANTONI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Avevo domandato la parola prima dell'onorevole Bonghi. Se l'onorevole Bonghi ha potuto fare due discorsi, uno sulla discussione generale, in base ad un articolo speciale; e l'altro sotto la qualifica di un fatto personale, io prego la Camera di mantenere la parola all'onorevole Cuturi.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Pierantoni, l'onorevole Bonghi ha fatto un discorso sul merito, ed uno sul fatto personale, e si è un poco allargato sulla questione...

PIERANTONI. Me però ella mi ha richiamato all'ordine, e la ringrazio; doveva però richiamarvi anche l'onorevole Bonghi.

PRESIDENTE. E l'ho richiamato, se lo ricorda.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

CUTURI. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Allora metto ai voti l'articolo 2. Lo rileggo:

« Alle spese maggiori di personale e di materiale necessarie per la esecuzione della precedente disposizione, sarà provveduto coi fondi a tale fine assegnati dalla provincia e dal comune di Sassari. »

(È approvato.)

« Art. 3. È abrogato l'articolo 2 della legge 5 luglio 1860, n° 4160. »

(È approvato.)

PONSIGLIONI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONSIGLIONI, relatore. Come deputato di Sardegna, mentre mi compiaccio che la discussione sia stata brevissima, e che si sia venuti presto alla votazione di questa legge, sento il debito di dichiarare che la mia città nativa, Cagliari, che ho l'onore di rappresentare in Parlamento, fa plauso al Ministero ed alla Camera, che appagò il voto della città di Sassari. E tanto più volentieri vi fa plauso, perchè in questa circostanza, come in tutte le altre, al disopra delle grette gelosie, e della preoccupazione per gli interessi della sua Università (che per nulla sono, nè possono essere minacciati da questa legge) pone la giustizia e il bene generale dell'isola. Le sorti di Cagliari non sono in antagonismo con quelle di Sassari, come l'avvenire di entrambe le città sorelle, è indissolubilmente legato al benessere materiale e all'incivilimento egualmente diffuso in tutta la Sardegna. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge: revoca di decreti del cessato Governo delle Due Sicilie, relativi alla confraternita e alla Chiesa dei Greci in Napoli; e nell'assenza dell'onorevole guardasigilli sarebbe stato incaricato il ministro dei lavori pubblici di sostenere la discussione di questo progetto di legge; però, trovandosi il ministro dei lavori pubblici impegnato nell'altro ramo del Parlamento, se la Camera lo consente, passeremo invece alla discussione del progetto di legge sulla istruzione elementare obbligatoria.

TAMAIÒ. Non credo che il progetto iscritto al numero 2 dell'ordine del giorno possa dar luogo a discussione.

PRESIDENTE. È già iscritto l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'istruzione pubblica, assume ella di sostenere la discussione

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

del progetto di legge al numero 2 dell'ordine del giorno?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Desidererei che fosse presente a questa discussione l'onorevole ministro dei lavori pubblici incaricato di sostenerla.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla discussione del progetto di legge sull'obbligo dell'istruzione elementare.

(Il segretario Quartieri dà lettura del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, dichiarerò chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si procede alla discussione degli articoli.

« Art 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo, non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.

« L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustificano i mezzi dell'insegnamento.

« L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia accolti negli istituti di beneficenza, spetta ai direttori degli istituti medesimi; e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall'istituto. »

Se nessuno domanda di parlare, metto a partito quest'articolo.

(È approvato, e lo sono del pari i seguenti, senza discussione:)

« Art. 2. L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico: può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

« Art. 3. Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura

delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.

« I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale, o non giustificino coll'istruzione procacciata diversamente, con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.

« Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi e stipendi, nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, nè potranno ottenere il porto d'armi.

« Art. 4. L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

« L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal primo grado.

« Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

« È dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le ammende.

« Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la riscossione dell'ammenda.

« Art. 5. L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione, quanto per le mancanze abituali, quando non siano giustificate.

« A questo scopo il maestro notificherà al municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.

« La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate giungano al terzo delle lezioni nel mese.

« Art. 6. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni.

« Art. 7. Le Giunte comunali hanno facoltà di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite.

« Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.

« Art. 8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri.

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 9. La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-1878:

« a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni mille abbiano almeno un insegnamento di grado inferiore;

« b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000, quando ne abbiano uno almeno per ogni 1200;

« c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.

« In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondochè le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.

« Art. 10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dall'articolo 1, e che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno figliuoli della età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4.

« Art. 11. Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazione dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali.

« Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi all'adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la deputazione provinciale, che dovrà provvedere perchè i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e semprechè la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione provinciale procedere allo stan-

ziamento di ufficio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo 5 della legge 13 novembre 1859, n° 3725, che viene esteso a tutte le provincie del regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.

« Art. 13. I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il numero delle scuole, ad ampliarne e migliorarne i locali, a fornirli degli arredi necessari, e ad accrescere il numero dei maestri.

« Per i maestri il ministro aprirà, dove se ne manifesti il bisogno, scuole magistrali nei capoluoghi della provincia, o dei circondari, o anche nei comuni più ragguardevoli. »

Poichè l'onorevole ministro consente che sia discussa la legge sopra la revoca dei decreti del cessato Governo delle Due Sicilie, relativi alla Chiesa e alla Confraternita dei Greci in Napoli, si dà lettura del progetto di legge.

(Il segretario Quartieri dà lettura del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta.

Annunzio alla Camera che la Commissione ha proposto un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, ritenuto che l'opportunità e l'equità consigliano che le rendite dell'Ordine dei Basiliani di Roma, al quale, prima della soppressione, era annesso l'istituto dello stesso nome, venissero devolute al detto istituto per l'incremento dell'istruzione laica degli Italo-Greci, invita il Governo del Re ad esaminare e a provvedere, e passa alla discussione della legge. »

L'onorevole ministro accetta quest'ordine del giorno?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mi pare che l'ordine del giorno che propone la Commissione si scosti veramente un poco dalla legge che è proposta. La legge, come indica anche il suo titolo, vuole rimettere in quelle condizioni di libertà di culto, che erano sancite da uno statuto, che qui si ricorda, la Chiesa e confraternita dei nazionali greci in Napoli. Questa è la questione. Invece l'ordine del giorno cerca di far rivolgere delle rendite di un certo ordine a beneficio dell'istruzione laica.

Ora, a me pare che le due materie siano alquanto disgiunte; e siccome qui si tratterebbe di stornare una destinazione la quale dipende dal Ministero dei culti e dal Ministero delle finanze, non potrei veramente, senza interpellare i miei due colleghi, accettare l'ordine del giorno. Siccome, d'altra parte, se anche quest'ordine del giorno si toglie, non danneggia niente quello che è scritto nei tre articoli della legge, coi quali non ha troppo che fare, e la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

questione può essere sempre ed opportunamente ripresa in altra sede, così io pregherei la Commissione, tenuto conto della condizione delle cose, a voler recedere dal suo ordine del giorno. Potrà in ogni caso essere una raccomandazione, che io trasmetterò al ministro competente.

MELCHIORE, relatore. Le idee della Commissione non sono affatto opposte a quelle svolte con la solita maestria ed eleganza dall'onorevole ministro per l'istruzione pubblica. La Commissione essendo sicura che il Governo del Re studierà la questione che si propone, e che il patriottismo e le ragioni dei nazionali Greci saranno con equità e giustizia ponderate, ritira l'ordine del giorno e prende atto delle dichiarazioni esplicite e formali fatte dall'onorevole ministro per l'istruzione pubblica. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Non essendovi alcuno iscritto, e nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione dell'articolo primo.

Se ne dà lettura:

« I decreti, rescritti e provvedimenti emanati dal cessato Governo delle Due Sicilie relativamente alla chiesa e confraternita dei santi Pietro e Paolo dei nazionali greci dimoranti in Napoli per effetto del Concordato con la Santa Sede del 19 marzo del 1818, e specialmente il regio decreto del 24 marzo 1829 ed i rescritti del 19 giugno 1828 e del 27 ottobre 1858, e gli altri provvedimenti che ne furono la conseguenza fino alla promulgazione dello Statuto costituzionale del 1860, sono revocati, e cessano di aver vigore ed effetto.

« L'istituto anzidetto è ripristinato nello stato anteriore, sotto l'osservanza del proprio statuto approvato con sovrana risoluzione del 20 febbraio 1874. »

MICELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI. Io constato col più vivo piacere la unanimità della Commissione e della Camera nell'accettare il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro guardasigilli riguardo alla Chiesa e confraternita dei Greci in Napoli.

Si vede che la Camera italiana, quando si tratta di rendere omaggio ad un grande principio, qual è quello della libertà dei culti, non si divide mai in partiti, non si divide in frazioni.

Veramente era tempo che cessasse una gravissima ingiustizia che era stata commessa dal cessato Governo di Napoli.

Le disposizioni ed i rescritti borbonici che furono aboliti da un decreto luogotenenziale del 1860

e che ora vengono sepolti da questa legge, ricordano una delle epoche più funeste della servitù delle provincie meridionali, una delle epoche più tristi della storia italiana.

Questa legge fu salutata con profonda soddisfazione da tutti, e noi la voteremo unanimi, poichè ogni italiano ha ragione a congratularsi di affermare ancora una volta il fecondo principio della libertà di coscienza e dei culti, e di dare una prova dell'affetto che ci lega alla nobile Grecia.

Io poi ne sono lietissimo non solo perchè riconosciamo e rispettiamo i diritti di una nazione amica, ma anche perchè la unanimità dei nostri voti sarà considerata dagli abitanti della Grecia come un atto di giustizia reso loro dal Governo e dal Parlamento italiano e come un saluto, un attestato di fratellanza in questo momento, in cui la Grecia si prepara forse a terribili prove per conquistare l'integrità del suo territorio.

Io spero che questo voto della Camera italiana arrivi ad essa come augurio del suo felice avvenire. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo primo.

(È approvato, e lo sono del pari i due seguenti, senza discussione:)

« Art. 2. Apparterrà all'autorità giudiziaria pronunziare sulle controversie che insorgessero circa gli effetti della revoca e l'applicazione dello statuto anzidetto.

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato ad applicare con regi decreti le stesse norme, e nei modi opportuni alle chiese greche di Messina e di altre città del regno, e ad emanare le occorrenti disposizioni transitorie e quelle richieste per la esecuzione della presente legge. »

Si procede allo scrutinio segreto sulle tre leggi testè approvate.

(Segue la chiama.)

PRESIDENTE. Annunzio il risultamento della votazione sul progetto di legge per pareggiamento della Università di Sassari alle Università secondarie:

Presenti e votanti	193
Maggioranza	97
Voti favorevoli	161
Voti contrari	32

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge: Revoca dei decreti del cessato Governo delle Due Sicilie, relativi alla Chiesa e confraternita dei nazionali greci in Napoli:

Presenti e votanti	193
Maggioranza	97
Voti favorevoli	168
Voti contrari	25

(La Camera approva.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Risultamento della votazione sul progetto di legge: Obbligo dell'istruzione elementare:

Presenti e votanti	193
Maggioranza	97
Voti favorevoli	178
Voti contrari	15

(La Camera approva.)

ISTANZA PEL RINVIO DELLA DISCUSSIONE DELLE CONCLUSIONI PROPOSTE SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO CAVALLOTTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle conclusioni proposte sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Cavallotti.

PARENZO. (*Segretario della Commissione*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARENZO. Essendo assente l'onorevole Muratori, relatore, e l'onorevole Pissavini, presidente della Commissione, io pregherei la Camera, nella mia modesta qualità di segretario, a voler rinviare la discussione della domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Cavallotti, tanto più che, ad eccezione dell'onorevole Cocco e di me, non ci sono altri membri della Commissione presenti.

Il relatore è quegli che solo ha esaminato tutti gli atti del processo e dovrebbe naturalmente sostenere le sue conclusioni,

ANTONIBON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare su questa mozione.

ANTONIBON. Mi rincresce di avere udito l'onorevole mio amico Parenzo domandare che, per mancanza del relatore, sia rimandata la discussione di questa proposta.

Io vedo anzitutto che la conclusione presa dalla Giunta fu votata ad unanimità.

PARENZO. Domando la parola.

ANTONIBON. Quindi tutti i membri della Commissione dovevano essere informati agli stessi criteri e agli stessi principii, che guidavano il relatore, il quale non poteva esprimere che il complesso delle idee da cui era guidata la Giunta.

Del resto, se la Camera dovesse prorogare la discussione di una legge per mancanza del relatore, avverrebbe il fatto che ogni legge sarebbe sottoposta alla volontà del relatore, il quale potrebbe anche a capriccio assentarsi.

Manca il relatore della Commissione; ma noi abbiamo visto che recentemente, in una discussione

ben più grave, quale fu quella dell'imposta sugli zuccheri, mancava il relatore, e l'onorevole Spantigati, presidente, ne fece le veci.

Nel caso concreto, dice l'onorevole Parenzo, manca anche il presidente della Commissione.

Ebbene, signori, la giurisprudenza costante della Camera anche a ciò supplisce, perchè, mancando il presidente, ne funge le veci il segretario.

Siamo agli ultimi giorni della Sessione, e noi non possiamo abbandonare quest'Aula senza avere deciso ciò che è questione personale relativa a qualsiasi deputato.

Questa proposta, che sarebbe urgente nei tempi ordinari, è urgentissima nell'anormalità in cui si trova la Camera.

Quindi insisto che venga oggi discussa.

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Io devo pregare l'onorevole Antonibon a non volere insistere nella sua domanda, che si discuta oggi questa proposta, e ad assentire che invece si discuta lunedì.

Egli vede che noi non domandiamo una lunga proroga. Bisogna che la Camera noti che la trattazione di questa faccenda è avvenuta in modo un po' anormale.

Il relatore, ad esempio, ha annunciato che la deliberazione finale è stata presa ad unanimità dalla Commissione. Ora, io credo benissimo che sia stata presa ad unanimità dagli intervenuti, ma alla seduta in cui si discusse la conclusione finale io, impegnato altrove, non ho assistito. Ebbene! io sarei certamente stato di parere contrario a quello adottato dalla maggioranza dei miei colleghi. Avverto poi un'altra circostanza di fatto. Questa pratica ha avuto il seguente corso: nella prima seduta si fece una discussione preliminare e, vista la mole dei documenti presentati alla Commissione, si incaricò l'onorevole Muratori di esaminare il processo e di riferire.

Nella seconda seduta la Commissione non era completa; l'onorevole Muratori, il solo che avesse esaminati tutti gli atti, ha fatto una relazione, verbale in seguito alla quale la maggioranza della Commissione, almeno da quanto mi risulta, ha deliberato che non si conceda l'autorizzazione a procedere. In seguito a ciò l'onorevole Muratori, nominato relatore, ha fatto la sua relazione che ha presentato, senza riconvocare la Commissione. In questa condizione di fatti, come è egli possibile che gli altri colleghi miei possano assumere la difesa della relazione, dell'operato dell'onorevole Muratori?

La discussione che va ad impegnarsi sarà certa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

mente grave. Come è possibile, ripeto, in queste condizioni imprendere una discussione senz'altro nessuno possa in certa guisa difendere l'operato del relatore e della Commissione? Il processo d'altronde essendo molto voluminoso, non è facile alla Commissione mettersi, così su due piedi, a giorno di tutte le questioni.

Pregherei quindi vivamente la Camera a volere rimandare a lunedì la discussione di questa questione e la prego, anche a nome dei miei colleghi, a volere concedere questa breve proroga.

RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

RIGHI. Le cose dette dall'onorevole Parenzo nel suo discorso relativamente alle conclusioni della relazione sono bastantemente gravi, inquantochè nella relazione si parla all'invece dell'unanimità della Commissione; ma questo non ha alcun riferimento alla questione incidentale promossa dall'onorevole mio amico personale Antonibon. L'onorevole Parenzo vorrebbe che la proroga venisse stabilita ad epoca fissa; ciò rende, egli è certo, la questione assai più facile ad essere risolta, ma noi non possiamo riconoscere ciò non pertanto che ci troviamo di fronte ad un grave inconveniente.

Io non so se la Camera abbia la coscienza di sedere ancora nella giornata di lunedì...

Voci. Sì! sì! Senza dubbio.

RIGHI. D'altra parte io non so se l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, trattandosi che in ogni modo verrebbero poste all'ordine del giorno per lunedì leggi di una gravissima rilevanza, quale sarebbe specialmente quella della ricchezza mobile, io non so, dico, se l'onorevole ministro delle finanze vorrà dare a questa legge la precedenza. Io dubito, in una parola, che questa proroga riesca a rendere impossibile la discussione di questa domanda a procedere.

Voi potete immaginare, onorevoli colleghi, che è una condizione tutt'altro che piacevole quella dell'animo nostro, in forza della quale ci sentiamo coscientemente indotti a pregare la Camera ad accordare, secondo il nostro avviso, l'autorizzazione a procedere in confronto di un nostro collega.

Non è certamente, amo ripeterlo, una cosa piacevole questa per noi; ma, d'altra parte, non possiamo a meno di rivolgere la nostra attenzione a considerare che questa domanda d'autorizzazione a procedere fu già presentata alla Camera fino dal 7 dicembre dello scorso anno.

Sono già passati quindi oltre sei mesi; che cosa avrebbe diritto di dire il paese, se la Camera, dopo aver seduto per sette mesi, si sciogliesse senza

avere in una qualsiasi maniera deliberato se debba accordarsi o no la chiesta autorizzazione?

Egli è sotto questo punto di vista che noi ci sentiamo preoccupati per la possibilità che, volendosi oggi prorogare la discussione, non siavi più tempo perchè questa si effettui nella presente Sessione.

Guardate, signori, che si tratta nel caso attuale di una autorizzazione a procedere sotto forme e sotto condizioni tutto affatto speciali. Tutti, fuor d'ogni dubbio, ma noi specialmente, noi legislatori, dobbiamo favorire tutto quello che induce i cittadini a ricorrere all'autorità giudiziaria per la risoluzione delle loro querele, siano queste d'indole economica che personale.

ERCOLE. Questo è merito.

RIGHI. Qui abbiamo due giovani pubblicisti, vigorosi ambedue e pronti di mente e di braccio, i quali fanno appello per la decisione delle personali e rispettive loro querele d'onore all'autorità giudiziaria, rinunciando assai civilmente al tristo pregiudizio che spesso in casi consimili induce a ricorrere a mezzi brutali e violenti. Egli è per ciò che, anche sotto questo punto di vista, noi non dobbiamo ritardare più oltre a dichiarare quale sia l'avviso definitivo della Camera; ed io fin d'ora credo che la volontà della Camera sarà conforme ai diritti dei contendenti, che l'autorità giudiziaria, cioè, sia competente, non solo, ma libera di agire e decidere ai riguardi ed in confronto di ambedue i querelanti, le cui cause vennero giudizialmente dichiarate connesse. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo, in nome della Commissione incaricata di riferire sopra la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Cavallotti, propone, se bene ho afferrato il suo concetto, che questa discussione sia messa in testa all'ordine del giorno di lunedì.

GENALA. Giacchè si è aperta la discussione sul numero 4 dell'ordine del giorno, io pregherei la Camera di volerla continuare, tanto più che non può essere lunga.

In tutto il ragionamento dell'onorevole Parenzo, mi pare che non ci sia che una sola osservazione, che ha un certo valore; vale a dire che il relatore è assente. Ma, se il relatore è assente, un altro membro della Commissione può prendere il suo posto. Se la relazione non è stata approvata all'unanimità, suppongo che per lo meno sarà stata approvata a maggioranza di voti. Ora, la Commissione è presente nella sua maggioranza; v'è tra coloro che votarono in favore delle sue conclusioni certamente l'onorevole Nocito, e ben mi pare che venga meno ogni ragione di differire a giorno più lontano la discussione di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

questa proposta, con cui si negal'autorizzazione a procedere.

Io ritengo che se noi rimandiamo di giorno in giorno questa discussione, non si fa altro che prolungare indebitamente i lavori della Camera, e provocare una discussione o troppo ardente, o troppo affrettata, mentre oggi noi potremmo con una breve ed opportuna discussione finirla.

Pregherei quindi la Camera a non volere rimandare, ma proseguire oggi stesso questa discussione.

NOCITO. Per conto mio dichiaro di non essere stato presente a tutte le sedute della Commissione. Per altro sono stato presente all'ultima adunanza nella quale furono prese le conclusioni; e dichiaro francamente di averle accettate.

Io non dirò se avessi fatto uno studio profondo della quistione, giacchè si sa bene che i commissari debbono avere una certa fiducia nel loro relatore; e nella specie, trattandosi di cosa di poca importanza, erasi dato all'onorevole Muratori l'incarico di studiare le carte del processo e di riferirne ai membri della Commissione.

Avendoci l'onorevole Muratori riferito intorno alla sostanza di questo processo, ci fece comprendere che si trattava di una piccola guerricciuola giornalistica, nella quale il Cavallotti fosse la vittima, e di un piccolo espediente per isfuggire ad un giudizio.

Credo adunque opportuno che l'affare sia discusso quando sarà presente l'onorevole Muratori; tanto più che per impreviste circostanze il tenore della sua relazione non potè essere letto nel seno della Commissione.

Prescindo dall'osservare, che trattandosi di una proroga di soli due giorni, personali riguardi consigliano ad aspettare colui il quale ha scritto la relazione, e che, avendo studiato completamente il processo, potrà rispondere a tutte le difficoltà che si possono elevare contro questa relazione. Io davvero non so comprendere il perchè di questa opposizione quando non si tratta già di rimandare la discussione di questa relazione alle calende greche, ma si tratta soltanto di una dilazione di pochi giorni.

ANTONIBON. Siccome questa discussione minaccia di prendere un certo carattere d'asprezza, e siccome si può dubitare che non si parla

. per ver dire,

Ma per odio d'altrui e per disprezzo,

dichiaro d'accettare che la discussione abbia luogo lunedì, purchè non si faccia alcuna trasposizione nell'ordine del giorno, e quest'argomento venga trattato pel primo.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonibon può essere sicuro che, se la Camera delibererà di far questa

discussione, non vi sarà nell'ordine del giorno di lunedì alcuna trasposizione, salvochè la Camera stessa decidesse altrimenti.

MELCHIORRE. Quando ho chiesto la parola, mi pareva che la condotta dell'onorevole relatore fosse posta in dubbio, od almeno fosse sorto il sospetto che la unanimità della Commissione nella presa deliberazione non fosse conforme alla verità. Allora nell'animo mio sorse il pensiero che un atto di doverosa convenienza consigliasse la Camera ad aspettare che il relatore, onorevole Muratori, fosse presente, e perciò fosse rinviata la discussione delle proposte fatte sull'argomento in esame.

E però, dopo le parole dette in questo senso dall'onorevole Antonibon, il quale ha aderito al rinvio ad altra seduta, a me non resta che rallegrarmene, associandomi a tale voto, e pregare la Camera di deliberarlo, in omaggio alla nobiltà della causa che lo richiede, ed alle nostre consuetudini parlamentari, che si sono in simili casi osservate sempre e scrupolosamente.

CORBETTA. Mi ha recata molta sorpresa la ritirata dell'onorevole Antonibon, il quale pare che siasi pentito subito di aver fatta una proposta pratica. Ora non capisco la utilità di rimandare la discussione a lunedì; imperocchè noi non siamo certi che quando sia presente l'onorevole relatore di questa Commissione si potrà conoscere il parere esatto della medesima.

PARENZO. (*Della Commissione*) Verranno gli altri.

CORBETTA. L'onorevole Parenzo dice che verranno gli altri. Mi pare che una domanda, la quale è davanti alla Camera da sei mesi (perchè fu presentata nel 9 dicembre 1876), potesse essere studiata da tutti i membri della Commissione.

D'altronde mi meraviglio che questa interruzione mi venga dall'onorevole Parenzo, il quale dichiarò di essere precisamente di parere opposto a quello dell'onorevole relatore. Ciò mi persuade che l'onorevole Parenzo ha letto gli atti; infatti, se l'onorevole Parenzo non conoscesse gli atti, non capirei come oggi potesse venire in mezzo a noi ad esporre una opinione contraria a quella che l'onorevole relatore ha messo innanzi, dichiarandola il voto unanime della Commissione stessa.

PARENZO. È una ragione di più di convenienza.

CORBETTA. Ma se un relatore è impedito dal disimpegnare l'ufficio suo, è naturale che la Camera non possa essere arrestata per ciò nei suoi lavori.

Una voce. Sono cose che si vedranno.

CORBETTA. Io osservo poi che questa proposta è all'ordine del giorno da 2 o 3 giorni.

PRESIDENTE. È stata messa ieri.

CORBETTA. Ebbene sia pure da ieri.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Fu annunciata ieri, è stata posta all'ordine del giorno oggi per la prima volta.

CORBETTA. L'onorevole Muratori, mi si dice intorno, era presente. (*Una voce: Non ci era.*)

In ogni modo la Commissione in 24 ore credo potesse esaminare gli atti, e darci il suo parere, e lasciarci fare cammino, e dimostrare come la Camera per suo conto non pone alcun indugio in oggetti che non lo permettono.

Osservo poi che noi non sappiamo nella seduta di lunedì se vi sarà modo di discutere altre leggi oltre quelle che sono all'ordine del giorno, leggi di grandissima importanza, quale si è quella sullo stato degli impiegati, e quella sulle modificazioni dell'imposta sulla ricchezza mobile...

SALARIS. Questa sarà la prima.

CORBETTA. Quindi parmi sarebbe opportuno il procedere fin d'ora appunto a questa discussione, onde non debba verificarsi l'inconveniente che la Camera debba prorogarsi senza risolvere una questione, la quale interessa grandemente un nostro collega. Tanto ciò gli è vero, che io sono persuaso che se egli fosse qui presente, sarebbe il primo a chiedere che la Camera venisse ad una qualsiasi deliberazione per accordare o non accordare la richiesta autorizzazione, senza novelli indugi i quali durano ormai da 6 mesi. Perciò mi associo all'istanza fatta dall'onorevole Righi perchè si proceda fin d'ora alla discussione, giusta l'ordine del giorno che ci sta innanzi.

ANTONIBON. Domando la parola per un fatto personale.

Voci. Non c'è fatto personale.

PRESIDENTE. Spieghi il fatto personale.

ANTONIBON. Se la proposta fu pratica, io credo che la ritirata sia stata ancora più pratica. (*Movimenti diversi*)

Del resto, o signori, la Commissione tutta viene a dirci: noi non ne siamo informati (*Rumori*); ma e volete combattere un duello ad armi disuguali? Questo non lo credo cavalleresco. Ed è per ciò che io ho accettato la proposta che la legge sia discussa lunedì.

PARENZO. Domando la parola per un fatto personale.

Voci. No! no! (*Segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Se vuole la parola per un fatto personale, gliela do.

PARENZO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta dell'onorevole Parenzo di rinviare alla seduta di lunedì la discussione sulla domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Cavallotti.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e riprova, è ammessa.)

Sarà dunque messa all'ordine del giorno di lunedì.

DISCUSSIONE DELLE CONCLUSIONI PROPOSTE SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO MEYER.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione delle conclusioni proposte sopra la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Meyer.

La Commissione, ritenendo che il signor China-glia, il quale aveva promosso un giudizio penale contro il signor Meyer, ha receduto dalla querela, propone una deliberazione colla quale sia dichiarato non essere luogo ad autorizzazione a procedere.

Se non vi sono opposizioni, cotesta proposta s'intenderà approvata.

(È approvata.)

L'ufficio di Presidenza si recherà a dovere di fare la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge 13 novembre 1859, n° 3725, intorno alla composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Domando all'onorevole signor ministro per l'istruzione pubblica se accetta il progetto della Commissione.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Si darà lettura del progetto di legge. (*Se ne dà lettura.*)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Martini.

MARTINI. Dacchè il Consiglio superiore della pubblica istruzione fu oggetto di ardenti e frequenti discussioni in quest'Aula, si è fatta largo, in Italia, la opinione che quel Consiglio possa senza danno alcuno, anzi debba con molta utilità essere abolito.

Nè è da meravigliarsene. La gente, usa con ragione a lagnarsi della complicazione dei pubblici servizi, che poco bada ai bilanci e forse crede che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

il Consiglio superiore gravi Dio sa per quante centinaia di migliaia di lire sui conti annui del Ministero, ripete anche in questo argomento il verbo che le viene più spesso sulle labbra quando, ignara o malcontenta, parla della nostra amministrazione: il verbo *abolire*.

Un illustre Inglese, l'Arnold, in un rapporto sulla legislazione scolastica dei vari Stati d'Europa lodò molto questa nostra istituzione; la giudicò di *inestimabile utilità*; la propose ad esempio a quello che egli chiamava il *suo troppo politico paese*.

Noi a distruggerla oggi non ci attendiamo, ma, prudenti nell'opera, siamo nei voti arditissimi. Lo stesso onorevole relatore parla di rimedi eroici, li vaticina con molta fede, e pare aspettarli con sicura tranquillità. Per questa profezia, in questa sicurezza egli si conforta di molti argomenti; il primo dei quali egli desume dalla storia istessa dell'istituto.

« Dieci ministri, egli dice, rimasero l'istituzione del Consiglio superiore, ma ne rimase sempre la sete di Tantalò. Onde è a credere che il vagheggiato bene non sussista, o, peggio ancora, che il bene putativo sia un male reale. »

Io non credo che le cose stieno appunto così. Imperocchè la esistenza del Consiglio superiore di pubblica istruzione tale quale esso è oggi costituito non possa affermarsi anteriore alla legge Casati, cioè al 13 novembre 1859. Da quel tempo Tantalò non vide l'acqua che due volte, ossia il Consiglio non soffrì che due rimaneggiamenti, se pur vogliono dirsi tali; abolito nel 1866 dall'onorevole Berti, fu con molto equo giudizio e con molta osservanza della legge, ristaurato dall'onorevole Coppino nel 1867. D'allora in poi rimase immutato, perchè il regolamento posteriore dell'onorevole Bonghi, non fece che definire più precisamente le funzioni del Consiglio superiore, affinchè esso non varcasse il limite assegnatogli nel campo amministrativo.

L'onorevole relatore ha compulsate con molta diligenza le tavole necrologiche dei Ministeri italiani ed ha trovato la media della vita di ogni ministro dell'istruzione pubblica: nove mesi e qualche giorno! Io sono lietissimo che l'onorevole Coppino abbia oltrepassato questo limite pauroso e che il *non videbis annos Petri* non desti più in lui alcun timore (*Ilarità — Bene!*); ma se durano così poco i ministri della pubblica istruzione, alla cui scelta diciamo il vero, non sempre provvede l'angelo tutelare d'Italia, mi pare si faccia più palese che mai la necessità di un corpo atto a garantire l'utile dello Stato nelle faccende della pubblica istruzione dai capricci partigiani, dalle troppo facili condiscendenze o dalle troppo ignare risoluzioni. Se pure non si creda (non

lo credo io certamente) che lo Stato, dalle cose del pubblico insegnamento, specie dell'insegnamento superiore, debba tenersi più che può lontano, e dei tanti diritti che già gli spettarono uno solo abbia da serbarne e il più sgradito: il diritto di pagare: e contentandosi di levare di tasca ai contribuenti le somme cospicue necessarie al mantenimento delle Università non abbia poi da occuparsi nè punto, nè poco nel sapere se e con quanto utile della scienza e degli studi quei danari si spendano. Il giorno nel quale il Governo si risolvesse a fare delle Università italiane altrettanti corpi morali autonomi allora più che mai, secondo me, si manifesterebbe la necessità di un Consiglio superiore che vigilasse al progredimento scientifico del paese.

L'onorevole relatore dice « necessario in un Governo costituzionale che il ministro abbia la piena responsabilità dell'amministrazione credutagli; » ma e quando chiedo io, la responsabilità del ministro fu menomata per la esistenza e per gli atti del Consiglio superiore, che non è insomma se non un corpo consultivo?

Mai, che io sappia. So invece che la necessità di un freno morale all'arbitrio possibile dei ministri apparve spesso palese appunto perchè alcuno di loro volle, violando la legge, operare l'opposto di quanto il Consiglio proponeva in ossequio alla legge medesima; e gli esempi sono parecchi; io mi contenterò di ricordare un atto compiuto dall'onorevole Scialoja rispetto al conferimento di una cattedra di anatomia patologica nell'Università di Palermo e il quale a chi l'ha in memoria basta per tutti.

L'abolizione del Consiglio superiore pare un provvedimento liberale, ma liberale non è. Ma oggi non si tratta di abolire il Consiglio superiore: si tratta di rinvigorirlo. Singolare pietà quella di rinvigorire un corpo di cui si spera prossima e si crede utile la morte! E si rinvigorisce introducendovi l'elemento elettivo.

Se questo disegno di legge otterrà il favore del Parlamento, quindici dei membri del Consiglio superiore, su trenta che debbono comporlo, saranno eletti dalle Facoltà universitarie. Alla prima e a chi giudichi così a occhio e croce il provvedimento pare molto da lodare: la libertà, dicono, ci guadagna; può darsi. Io penso bensì che non ci guadagna tanto quanto ci scapita la direzione sapiente, la sorveglianza efficace del pubblico insegnamento.

È una verità dolorosa a dirsi, ma va pur detta, che molte delle Facoltà universitarie, specialmente delle professionali, si governano oggi con una sintesi di gretterie, di piccinerie e di pregiudizi locali concernenti cose e persone; tanto è vero che se si

studiano le proposte del personale fatte da tali Facoltà, si impara dolorosamente che una buona metà di quelle proposte intende a proteggere, a vantaggiare uomini i quali poi presentatisi a concorsi per l'insegnamento delle materie delle quali si voleva loro affidata la cattedra furono giudicati ineligibili, od ebbero fra gli eligibili l'ultimo posto.

Nè può essere altrimenti, nè altrimenti sarà, sinchè noi serberemo un numero stragrande di istituti universitari i quali si mantengono, non per vantaggio che ne traggano gli studi, ma per un rispetto platonico alle tradizioni, le quali poi si offendono nella pratica colla meschinità degli insegnamenti. (*Bene!*)

Noi non abbiamo, o signori, tanti uomini degni di sedere in cattedra quante sono le cattedre da cuoprire; laonde molti degli istituti universitari poveri di personale, scarsi di materiale (così che in alcuni luoghi l'anatomia si studia sopra i modelli di cera) non ad altro servono che a fare colla comodità della postura più agevole l'accesso agli studi, e più agevole poi la uscita dagli studi stessi colla poca importanza degli esami e la facile prodigalità delle lauree. Quando io paragono cogli esami nostri finali gli esami di Stato della Germania, intendo allora di leggieri come i Tedeschi ci facciano e la nostra storia, e la nostra filologia, e ci costringano, volere o non volere, a pensare delle cose nostre con la testa loro. (*Bene!*)

MAZZARELLA. Questo non lo faremo mai.

MARTINI. Onorevole Mazzarella, se non abbiamo altra storia romana che quella del Mommsen, non ci ho colpa io.

Nè mi si opponga che di questi pregiudizi locali non è a tener conto alcuno, in quanto che ad essere eletto membro del Consiglio superiore, occorran per le disposizioni di questa legge, i voti di parecchie Facoltà; chè io parlo di un certo spirito che aleggia su quasi tutte e a quasi tutte comune, e il quale purchè sappia mantenuto il pregiudizio del paese proprio si adatta volentieri a rispettare il pregiudizio del paese accanto. E desidero di non essere costretto a dire di più.

Del rimanente io intenderei che il Consiglio superiore si componesse tutto per via di elezione. Questo o quasi voleva il Matteucci quando nel 1861, pensava un Consiglio composto di cinque membri di nomina governativa, e di altri eletti in numero di gran lunga maggiore.

Questo sarebbe stato almeno un esperimento compiuto, sebbene a tutto nostro rischio e pericolo, imperocchè nessuno Stato d'Europa, tranne la Francia, che non vorremo in ciò, spero, imitare, abbia mai avuto un Consiglio superiore di origine elettiva.

Ma qui con metà di componenti eletti, metà nominati dal ministro, potrebbe anche darsi che s'andasse incontro a pericolosi contrasti: se il ministro sia dotto, se il raggio entri in queste elezioni, come in tutte le altre; potrà darsi che gli eletti abbiano maggiore autorità legale e i nominati autorità scientifica di molto più grande.

Ma badate, signori, neanche dal solo sistema elettivo verrebbero, io credo, buoni frutti.

Innanzi a un Consiglio formato così, o la condizione del ministro sarebbe tristissima, o nulla la sua responsabilità. Perchè se egli operasse contro i criteri del corpo eletto non avrebbe autorità; se gli seguisse a puntino, mancherebbe ad ogni altro autorità per censurare l'opera di lui. Per me se il Consiglio superiore ci ha da essere, il meglio è che sia di nomina governativa.

Ma poi, a che introdurre con tanta pompa di suffragi i rappresentanti delle Università italiane nel Consiglio superiore, quando le attribuzioni del Consiglio stesso si restringono, si rimpiccioliscono così come vuole la Commissione? Lo studio degli affari di amministrazione ordinaria spetta ad una Giunta, la quale dovrà necessariamente scegliersi fra i membri di nomina governativa; quello, è per così dire, lavoro di tutti i giorni, nè possono sbrigarlo coloro che le cure dell'insegnamento tengono lontani da Roma.

Che rimane? La didattica generale.

Ma posto che al ministro si impone di udire, intorno a tale materia, il parere delle Facoltà universitarie, non si vede il perchè egli debba udire anche quello dei loro rappresentanti. La disciplina? L'onorevole ministro trae da una fortunata esperienza la certezza, più che la speranza, che le questioni di disciplina non daranno molto da fare al Consiglio. Inoltre nessuno, che io sappia, ha mai accusato fin qui il Consiglio superiore, quantunque nominato dal Governo, di non esercitare le funzioni disciplinari con ogni prontezza e con ogni imparzialità. Deve fare, è vero, le relazioni sui vari rami del pubblico insegnamento: lasciamo stare se le farà; è un argomento sul quale avremo tempo a riparlarci; ma ad ogni modo giustifica questo solo l'introduzione dell'elemento elettivo nel Consiglio superiore?

È singolare! Si vantano le Facoltà, ci si inchina innanzi a loro, si vogliono rappresentate nel Consiglio superiore, ma prima si toglie al Consiglio stesso ogni funzione sua più importante.

L'amore della Commissione per le Facoltà ha veramente qualcosa di giovanile che intenerisce; essa offre loro il suo cuore e una capanna! (*ilarità*)

Ma, dicono, si vuol tolta ogni competenza tecnica al Consiglio superiore!... Mi si permetta chiedere

quale competenza tecnica ebbe sino ad oggi quel Consiglio. Quali questioni veramente scientifiche risolvè, quali che concernessero il merito di persone o di cose senza cercare aiuti fuori di sè? Nessuna. Chè se volete negare al Consiglio superiore ogni competenza rispetto all'ordinamento generale degli studi e alla sorveglianza circa la scelta del personale insegnante, allora, signori miei, abolitelo addirittura; ma siate logici e andate fino in fondo; abolite anche il Ministero d'istruzione pubblica e non so se questo voglia la Commissione; e spero in ogni modo che non lo vorrà l'onorevole Coppino. (*ilarità*)

In sostanza questa che impropriamente si chiama competenza tecnica a che si riduce? Alla facoltà che il Consiglio superiore ebbe fin qui di nominare le Commissioni esaminatrici nei concorsi per le cattedre universitarie.

Il Consiglio, dice la Commissione, è incompetente. Chi sarà dunque competente? La Commissione risponde: « Il ministro. » Il ministro? Come? Si deve ancora discutere ciò che era un assioma ai tempi dell'abate Sièyes, che cioè, un'Assemblea si inganna più raramente e più difficilmente che un uomo solo?

Come, un Consiglio nel quale sono rappresentati i diversi rami dello scibile, è meno competente a scegliere una Commissione giudicatrice in questa o in quella materia dell'insegnamento, che un ministro il quale, per quanto dotto sia, non potrà mai essere enciclopedico. Donde caverà il ministro, la nozione esatta degli uomini e delle cose? Dalla sua mente? Dai suoi impiegati amministrativi? o dalle suggestioni insistenti e spesso onnipotenti di uomini politici, che parlano ad uomo politico? Non vi pare che la guarentigia sia maggiore quando in argomento di tanta gravità ci si guida col consiglio di gente che ha da proporre le Commissioni sotto la sua piena ed aperta responsabilità, e che almeno lascia traccia nei processi verbali, e delle proposte e delle ragioni che le consigliarono? E voi chiamate la vostra innovazione un provvedimento liberale? Allora io non intendo più che cosa sia la libertà!

È vero che ai passi del ministro si tracciano certi confini.

La Commissione esaminatrice dovrà essere composta di professori ufficiali o pareggiati di quella speciale disciplina, intorno alla quale è aperto il concorso; ne potranno far parte altresì uomini che per opere, per iscoperte, per insegnamenti dati sieno venuti in alta e meritata fama in quella stessa parte dello scibile; ma il loro numero non oltrepasserà il quarto del numero totale dei commissari. Lasciamo stare che il ministro solo giudicherà così

della relativa altezza e del merito di ogni maniera di scienziati; qui il pericolo è anche più grave.

Io non so, diceva uno di questi giorni l'onorevole Coppino, io non so se il professore di filosofia non debba sapere anche di fisiologia; e l'accennava così saviamente alla continuità della scienza, i limiti delle cui parti, essendo cosa difficile per non dire impossibile determinare, è molto dubbia l'utilità di Commissioni composte di soli specialisti. Ma oltre a ciò bisogna tener conto dello stato della nostra cultura scientifica e di molti altri elementi di giudizio. Quand'anche noi avessimo tutte le cattedre di una data materia coperte da uomini eminenti, queste Commissioni di specialisti sarebbero dannose, secondo me, perchè le sentenze loro potrebbero dettarsi da vedute ristrette, da gelosie professionali, da pregiudizi scientifici e da quelli sdegni di scuola che sono spesso ire di setta. Desidero essere falso profeta: ma questo sistema nel quale pare si accolga tanta speranza di prosperità per la scienza nostra, ci condurrà con tante cattedre occupate da uomini ignoti o noti solamente per la pochezza loro, a un rapido e progressivo decadimento di parecchi degli insegnamenti universitari. Nè sto a dire che il sistema proposto si manifesterà assolutamente impraticabile tutte le volte che si tratti di istituire un insegnamento non ancora in uso nelle nostre Università e del quale anche fuori di esse non si trova giudice in Italia. Quanti sinologi avete? Uno. Quanti egittologi? Si fa presto a contarli. No: colla logica del pensiero a dimostrare l'opportunità, la bontà del sistema che la Commissione propone, cioè di dare al ministro facoltà di scegliere esso gli uomini che debbono comporre le Commissioni esaminatrici, colla logica del pensiero, dico, non ci si arriva. V'è bensì un'altra logica inesorabile ed è quella dei fatti.

Se per molti anni di prova è dimostrato il danno di affidare la scelta delle Commissioni esaminatrici al Consiglio superiore, voi avete ragione; ma questo nè la Camera sa, nè sa il paese, nè lo sapranno compiutamente per una discussione che qui si faccia, anche se amplissima. La gravità dell'argomento e l'utilità di tutti impongono che la cosa si chiarisca una volta per sempre; ed io propongo per questo alla Camera una deliberazione la quale credo debba essere accolta così al ministro come alla Commissione. È questa:

« La Camera invita il ministro per la pubblica istruzione a pubblicare le relazioni delle Commissioni esaminatrici dei concorsi, approvate dal Consiglio superiore nell'ultimo decennio. »

Poche altre e brevi osservazioni intorno a minori disposizioni di questa legge.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Il Consiglio, il quale deve giudicare della validità degli atti di ogni concorso e farà (per usare una frase del relatore) ufficio da Corte di cassazione, si adunerà ogni sei mesi; così vuole l'articolo sesto.

Or bene, posto che i concorsi si aprono in ogni tempo, e una cattedra non può essere conferita senza che il Consiglio si sia pronunciato intorno alla legalità del concorso, pare a me che tra questo e la nomina del titolare si frapportano ritardi, il cui danno ognun vede da sè. Inoltre si vuole, per l'articolo quinto, che un consigliere uscito d'ufficio non possa essere rieletto se non dopo un biennio. E anche questa mi pare disposizione poco provvida, come quella che obbliga a privarsi di servizi che forse si provarono ottimi per cinque anni, e pei quali la esperienza ebbe modo di maturarsi e di manifestarsi.

E finisco.

Io ho compiuto il debito mio, il quale era di esporre il pensiero della minoranza della Commissione. So di non avere tale autorità da sperare che un disegno di legge, sul quale si trovano concordi Commissione e Ministero, possa essere respinto dalla Camera soltanto perchè io l'oppugno. A me è conforto bastevole pensare che io propugnai qui i principii che in Francia sostengono i Waddington ed i Littré, intesi per tal guisa a combattere quel partito che delle istituzioni liberali si giova per minacciare la libertà.

Questi Consigli d'origine elettiva, queste autonomie delle Facoltà furono in Francia arme utilissima ai clericali. Speriamo che così non avvenga in Italia. Ad ogni modo per me la questione è semplice. Se credete che il Consiglio superiore non sia giovevole, abolitelo, ma se repute necessario mantenerlo, lasciate al Governo di nominarne i componenti, com'egli fece sin qui, salvo ad introdurre nell'organamento del Consiglio stesso quelle modificazioni che un'esperienza serena abbia dimostrato buone, come buono parrebbe di ordinarlo a modo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con ispettorati regionali per ogni ramo dell'insegnamento che potrebbero sostituire l'opera loro efficace alle costose sinecure dei provveditori agli studi. Delle due strade l'una: in questa di mezzo sulla quale ci poniamo oggi, contrariamente al proverbio non sta la virtù.

Io per me reputo necessario oggi come oggi conservare il Consiglio: nè mi muovono, confesso la verità, i ricordi delle libertà delle italiane Università medioevali, citate dall'onorevole relatore. Io rispetto le tradizioni; ma per noi uomini moderni che le tradizioni sieno gloriose non basta: le vogliamo anche feconde. Queste famose Università

medioevali non hanno nulla che fare colle nostre, e quando alcuno parla di ritornarle in libertà restituendo loro i patrimoni che possederono un tempo, non soltanto sogna un'operazione finanziaria impossibile, ma prepara anche una certa rovina alla scienza, perchè con quelli averi scarsi nessuna Università potrebbe oggi sussistere. I soccorsi dello Stato ci vorranno dunque sempre; se lo Stato deve soccorrere abbia esso anche il diritto di sorvegliare.

Io non aggiungo altro; ma voi, signori, pensate che in questa questione, la quale si risolve qui tra i plumbei calori e le affaticate impazienze del giugno, sta gran parte del nostro avvenire, siccome in quella che tocca molto da vicino agli studi: imperocchè noi avremo un bel vantare il pareggio dei nostri bilanci, un bello spender miliardi per armare l'esercito e per ordinare la marina; finchè l'Italia non rivaleggi nella scienza cogli altri popoli europei, essa non riconquisterà compiutamente la sua dignità di nazione. (*Bravo! bravissimo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Del Vecchio.

DEL VECCHIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Tre sono i punti sui quali credo si debba fermare l'attenzione della Camera nella discussione della presente legge: la *istituzione*, la *organizzazione* e la *competenza* del Consiglio superiore della istruzione pubblica.

In quanto alla istituzione io sono perfettamente dell'opinione dell'onorevole Martini; dappoichè le istituzioni che hanno vissuto e vivono bene, hanno il diritto della vita. Ed io credo che non si possano sollevare delle serie difficoltà contro una istituzione, la quale è coeva delle stesse nostre franchigie costituzionali e del medesimo Ministero della istruzione pubblica; dappoichè nel 1847 veniva creato il Ministero della pubblica istruzione, e poco dopo, nel 1848, veniva istituito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica per la legge Boncompagni, la quale io credo sia stata più liberale di quello non fosse stata la legge del 1859, per ciò che concerne l'istituzione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Del resto, o signori, tutti i Ministeri hanno i loro Consigli superiori. Se è circondato da un Consiglio superiore il ministro dei lavori pubblici, se assiste il ministro d'agricoltura e commercio un Consiglio superiore delle miniere, un Consiglio superiore di agricoltura, un Consiglio superiore degli istituti tecnici, se il ministro dell'interno è assistito da un Consiglio superiore di sanità, perchè noi priveremo il ministro dell'istruzione pubblica di quell'unico

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Consiglio, che esso ha, e che può portare nelle sue deliberazioni la corrente del progresso educativo e scientifico del paese, e le opinioni dei corpi scientifici, che, in materia di istruzione pubblica, devono essere considerati come i corpi, per lo meno, più competenti?

Certamente, onorevoli signori, noi tutto dobbiamo attendere, nella nostra rigenerazione sociale, dal Ministero dell'istruzione pubblica, dappoichè, a questa parola istruzione, nell'animo di ognuno debbasi sollevare il concetto, che l'istruzione sia la base, la pietra angolare del nostro edificio sociale. Che se Archimede potè un giorno dire: datemi un punto di appoggio, ed io vi solleverò il mondo; se Cartesio disse: datemi materia e moto, ed io vi fabbricherò l'universo; aveva ben ragione di dire anche Leibnitz: datemi l'istruzione, ed io vi cangerò la faccia della società.

Ora, noi che dobbiamo attendere tutto, nella nostra rigenerazione sociale, dall'istruzione pubblica, non possiamo fare a meno di mettere ai fianchi del ministro un Consiglio, il quale non menomi la sua responsabilità ministeriale in faccia al Parlamento ed al paese, non si sostituisca al medesimo, ma con la forma soave e piana del suggerimento e della discussione in famiglia, ponga il ministro in contatto con la opinione pubblica, e coi voti dei corpi scientifici competenti.

Onorevoli signori, il mio egregio amico l'onorevole Martini vi parlava di un certo discorso pronunziato da un inglese, dall'Arnald, il quale era relatore della Commissione d'inchiesta che fu ordinata in Inghilterra, pochi anni or sono, sopra gli istituti d'istruzione scientifica; ma mi pare che egli, invece di accettare con un certo qual sottinteso l'esistenza del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, avrebbe dovuto, dalle parole dell'Arnald, trarre vigore e lena per inorgogliersi di questa istituzione che abbiamo tra noi, e per impedirne lo sfacelo ed il discredito, accettando le opportune riforme che noi ora discutiamo.

Quando l'Inghilterra, che è tanto innanzi di noi nelle discipline scolastiche, sente il bisogno di un Consiglio superiore di pubblica istruzione, e cita ad esempio quello che abbiamo presso di noi, non si può non essere teneri di questa istituzione, e cercare di conservarla, mantenendola progressiva.

Eccovi, o signori, le poche parole dell'Arnald. Io ve le leggo, perchè in queste parole non è soltanto una lode per questa istituzione che noi abbiamo, ma è ancora un avvertimento perchè la nostra istituzione possa essere sottratta dalle influenze della politica; ed unico mezzo per sottrarla dalle influenze della politica è quello di ringiova-

nirla nella sorgente del suffragio dei corpi competenti.

« Se le scuole pubbliche, diceva Arnald, sono una necessità, un mezzo d'istruzione pubblica, è ancora una necessità un ministro dell'istruzione pubblica. Un Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, quale esiste in Francia ed in Italia, comprendente, senza riguardi a partiti politici, le persone meglio intitolate ad essere udite nelle questioni della pubblica istruzione, un corpo soltanto consultivo, ma da cui il ministro fosse obbligato a prendere l'avviso in tutti i provvedimenti importanti, che non siano semplicemente amministrativi, sarebbe un valido aiuto ad un Ministero inglese di pubblica istruzione, un'inestimabile istituzione nel nostro troppo politico paese. »

E non è soltanto, o signori, l'esistenza di un Consiglio superiore della pubblica istruzione un desiderio degli scienziati inglesi, ma è ancora un fatto che, sotto una forma più o meno spiccata ed individuale, si osserva nella Germania. Il Cousin, quando fece il viaggio della Germania, per fare una relazione sullo stato delle cose al ministro francese dell'istruzione pubblica e dei culti, conte di Montolivet, sentiva il bisogno e la necessità di questo Consiglio superiore, e diceva che egli, sotto una forma o sotto un'altra, l'aveva trovato dappertutto, e che cotesta esistenza era un sussidio indispensabile per il progresso dell'istruzione pubblica.

« Questa organizzazione, diceva il Cousin, è quella che io ho trovato dovunque, appena entrato in Allemagna. Dappertutto, sotto un presidente, un direttore, un ministro, io ho trovato un Consiglio più o meno numeroso. Infatti, come io ho detto in altro luogo, questa istituzione deriva dalla natura medesima delle cose e dai bisogni del servizio. Nei Ministeri nei quali l'amministrazione è in certo qual modo più materiale, si capisce che il ministro possa fare a meno di un Consiglio; ma quando si tratta di un Ministero essenzialmente morale, come è quello dell'istruzione pubblica, il quale non richiede solamente il rispetto delle leggi e dei regolamenti, ma una quantità di cognizioni rare, diverse e profonde, nel quale gli affari quasi sempre si risolvono in questioni scientifiche, bisognano evidentemente, accanto al ministro, dei consiglieri per mantenere le tradizioni, le quali potrebbero senza posa essere sconvolte per fare nuovi regolamenti, o per eliminare gli antichi; per illuminare la religione del ministro sopra gli stabilimenti da fondare o da sopprimere. »

Dunque tutto sta, o signori, nel sapere se, posta la necessità di un Consiglio superiore di pubblica istruzione, si sia fatta opera utile a venire dinanzi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

alla Camera con un progetto di legge per ritoccarne alcune sue parti. Ma quando abbiamo dinanzi a noi un progetto di legge per il riordinamento dell'istruzione superiore, come poteva il ministro non venire innanzi alla Camera a proporre alcune riforme che riguardano il primo corpo dell'organismo scolastico, il primo capitolo di questa legge dell'ordinamento sull'istruzione superiore? Sarebbe stato curioso invero che, mentre si pone a sindacato tutto l'ordinamento dell'istruzione superiore, si avesse potuto dimenticare il Consiglio superiore.

D'altronde, onorevoli signori, tale come era costituito il Consiglio superiore, secondo la legge del 1859, esso presentava non leggiere mende!

E per fermo la legge del 1859 costituiva il Consiglio superiore nel numero di 21 membri; ma se questo numero poteva bastare per quei tempi, nei quali l'Italia non era ancora tutta riunita sotto lo scettro di Vittorio Emanuele, oggi non bastano più colla estensione del territorio attuale, colla molteplicità degli affari che naturalmente si sono accumulati negli archivi del Ministero della pubblica istruzione. Aggiungete che per la legge del 1859 la durata della carica di consigliere della istruzione pubblica è di sette anni. Ora questa durata di sette anni, che fu sempre considerata come eccessiva in tutte le proposte o progetti di ordinamenti, che di quando in quando si sono fatti del Consiglio superiore della istruzione pubblica, non può essere certo considerata ora come lieve o discreta.

In questi tempi di moto, di vita e di progresso continuo delle idee relative alla istruzione ed alle istituzioni scolastiche, basta un settennio a cristallizzare od immobilizzare il Consiglio superiore della istruzione pubblica.

Se i consiglieri comunali e provinciali, i deputati al Parlamento hanno una vita legale di cinque anni ed una vita reale assai più breve, non è egli strano che la vita di un settennio sia data ad un consigliere della istruzione pubblica? Ricordiamoci che gli uomini hanno una tendenza naturale ad appropriarsi, ad immedesimarsi il potere che essi esercitano per lungo tempo; e se il lungo esercizio del potere produce dei pericoli in ogni ramo, è assai più pericoloso in quel ramo della pubblica amministrazione, il quale più di ogni altro sente la necessità di ringiovanirsi nella perenne e quotidiana sorgente dell'opinione pubblica, cioè nel ramo della istruzione pubblica. Ed era quindi mestieri, che codesta durata di sette anni fosse accorciata, nel modo che ha fatto l'attuale progetto di legge.

Non ci si dica, o signori, che noi vogliamo dare biasimo a torto e muovere mala voce ad uomini ri-

spettabilissimi, solo perchè si vuole ritoccare questa parte dell'ordinamento d'istruzione superiore.

Non fu forse lo stesso onorevole Bonghi che, quando era ministro della istruzione pubblica, sentiva il bisogno che questa istituzione fosse riformata? E per fermo, in un suo discorso, col quale egli apriva le tornate del Consiglio superiore della pubblica istruzione, discorso-programma, in data dell'ottobre 1874, diceva così: « Ora il Consiglio superiore non funziona attualmente bene. Nè è colpa soprattutto tanto dei consiglieri, che non sono abbastanza assidui e costanti nei loro procedimenti, quanto del potere esecutivo che non gli ha messi in grado di esserlo. Non ha mai dato loro una segreteria sufficiente, e non dando ai consiglieri non residenti in Roma un'indennità di viaggio e dimora, gli ha messi nella necessità di non poter compiere tutto il loro ufficio, se non con grave danno. Infine il Ministero interpella o non interpella il Consiglio superiore sulle cose di maggior rilievo, a capriccio. »

L'onorevole Bonghi non si stette a questi lamenti, ma sentì la necessità di fare alcuni regolamenti coi quali regolò le attribuzioni del Consiglio superiore, e soprattutto le attribuzioni disciplinari.

Ma certamente in così grave materia non è con regolamenti i quali si possono mutare e rimutare alla giornata, che si debba provvedere ai bisogni della istituzione.

In una sì grave materia, la parte regolamentare deve essere la parte secondaria; ma quella parte che concerne tanti vitali interessi, tanti vitali diritti, non deve essere posta in pericolo di venire rimaneggiata da un'ora all'altra, e deve essere affidata alla custodia ed all'autorità di una legge.

Ed ora, o signori, veniamo al secondo punto che deve fermare la nostra attenzione, a quello che si riferisce alla progettata organizzazione del Consiglio superiore, contro la quale si sono principalmente mosse le censure dell'onorevole Martini.

Si è detto dall'onorevole Martini, che non si fa bene ad introdurre l'elemento elettivo nella costituzione del Consiglio superiore. Ma domando io: come possiamo noi insorgere contro un principio tanto liberale, quale è quello del suffragio, che è la base di tutte le nostre istituzioni sociali, ed è il quotidiano veicolo per il quale si appalesa in tutte le forme della nostra vita civile, il concetto della pubblica opinione? Fa egli male il ministro, se per fare omaggio alla opinione del paese e dei corpi scientifici li chiama a suoi collaboratori nell'amministrazione, e ad ausiliari delle sue deliberazioni? Fa egli male un ministro che si spoglia della facoltà di eleggere tutti i membri del Consiglio superiore, e va incaricando la massima, che quanto si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

governa meno, tanto si governa meglio? E questa stessa rinuncia ad una parte del suo potere non costituisce forse una raccomandazione al progetto di legge che è stato sottoposto alla deliberazione della Camera?

Del rimanente cotesta idea del suffragio applicato all'ordinamento del Consiglio superiore non è una idea peregrina. Il suffragio lo abbiamo già applicato al governo delle nostre Università; perchè col suffragio dei corpi accademici si provvede ora alla elezione dei rettori delle Università dello Stato, e con quello dei professori ordinari delle Facoltà si provvede alla nomina dei presidi.

L'onorevole Bonghi, e mi piace fargliene pubblico plauso, aveva cominciato ad introdurre il sistema che i rettori fossero nominati dai corpi accademici. Questo sistema applicato per la prima volta dall'onorevole Bonghi e dall'onorevole Scialoja, alle Università di Torino e di Bologna, sotto il ministro Coppino è diventato un sistema generale.

Ora quel suffragio che vale a raccomandare alla fiducia del Re il rettore, quel suffragio che vale a raccomandare alla fiducia sovrana i presidi che devono dirigere le Facoltà universitarie non sarà più buono quando si tratta di nominare una parte dei membri del Consiglio superiore della istruzione pubblica?

Ma che cosa si fa in sostanza, o signori, coll'introdurre il suffragio dei corpi accademici nella elezione dei membri del Consiglio superiore, se non che fare cosa che molti ministri di destra proposero, ma che non arrivarono mai ad attuare? Infatti, il ministro Matteucci aveva proposto nel marzo del 1863, che il Consiglio superiore della pubblica istruzione fosse composto di 15 membri, dei quali cinque nominati dal Re e dieci dalle Facoltà universitarie. Con altro progetto di legge del 17 luglio dello stesso anno andò più oltre, e propose niente meno che 18 membri del Consiglio superiore fossero eletti non solamente dalle Università governative, ma ancora dalle Università libere, il che, come ogauno vede, fu un andare più innanzi di quello che oggi non vada l'attuale progetto di legge, sia pel numero degli eletti, come per la qualità e per il numero degli elettori. Anche il ministro Michele Amari nel 1864 propose un progetto di legge sull'ordinamento della istruzione superiore, secondo il quale il Consiglio superiore veniva composto di quindici membri, dei quali sei eletti sulla proposta delle maggiori Università dello Stato e nove nominati dal Re sulla semplice proposta del ministro.

Ma che parlo io del ministro Amari e del ministro Matteucci? Lo stesso Terenzio Mamiani nel 1856, nel Parlamento subalpino, allorchè si discu-

teva la legge sull'ordinamento dell'istruzione superiore, sentiva la necessità di sostenere il concetto della nomina dei membri del Consiglio superiore per mezzo del suffragio.

Basterà certo il nome di Terenzio Mamiani, che è una illustrazione scientifica e letteraria del nostro paese, e che per tanti anni ha occupato ed occupa il seggio di vice-presidente del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, per raccomandare l'attuale progetto di legge.

Se lo stesso vice-presidente del Consiglio superiore tanto tempo addietro sosteneva il sistema di introdurre il suffragio nell'elezione dei membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, possiamo noi ora fare opera vana e poco prudente, patrocinando lo stesso concetto, noi che siamo a tanta distanza da quei tempi?

Mi permetterò, o signori, di leggere le parole che pronunziò l'onorevole Mamiani in quella memorabile tornata, dappoichè non è soltanto all'autorità del suo nome che io mi raccomando, ma alla forza ed alla vigoria delle sue ragioni. Il Mamiani diceva:

« Secondo la mia maniera di giudicare, questi signori così timorosi non intendono abbastanza quello che è il Governo rappresentativo, il quale non vuol significare altra cosa se non il *Self Government* degli Inglesi, e cioè a dire: la nazione governa se stessa; e per governare se medesima compiutamente il principio elettivo deve grado a grado penetrare in tutte le grandi funzioni della vita comune. Oltre a ciò, le ragioni in fino a qui udite in contrario non mi avrebbero rimosso dal mio principio, imperocchè stanno loro a fronte ragioni incomparabilmente più vigorose. E per fermo introducendosi un elemento costitutivo nella costituzione del prefato Consiglio, esso molto meglio salva la dignità del corpo insegnante, massime di quello che si consacra all'alto ammaestramento.

« E per fermo, che è o deve essere questo corpo dedicatosi all'alto ammaestramento? Il fiore di tutto il senno, la cima di tutto il sapere di una nazione civile; e perciò egli è molto più acconcio al comandare che all'obbedire, e gli è più conveniente il fare le leggi che il riceverle. Quindi per conciliare da un lato la necessità delle regole e delle discipline scolastiche, e dall'altro conservare ai sapienti professori non solo l'indipendenza delle dottrine e delle opinioni, ma altresì l'autorità e la dignità personale, non vi è altro modo, a mio giudizio, che sottomettere l'alto corpo insegnante a quelle leggi ed a quei regolamenti, alla compilazione dei quali ha egli medesimo partecipato più o meno direttamente. In secondo luogo non è dubbio che l'elemento elettivo introdotto nella costituzione di questo alto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Consiglio, ingrandirebbe d'assai l'autorità delle sue deliberazioni appresso il pubblico segnatamente, e darebbe il suggello della legittimità alle sue giudiziali deliberazioni. In terzo luogo l'elemento elettivo introdotto nella costituzione di questo alto Consiglio, allontanerebbe il pericolo grave, che la politica particolare di tal ministro o di tal altro esercitasse una non debita influenza sul pubblico insegnamento; atteso che il Consiglio temperato da questo elemento elettivo, porrebbe sempre a fronte del ministro, qual che egli si fosse, un'opposizione quotidiana ed efficace. »

Ma, posto in sodo che si fa opera liberale, opera conforme a tutti i progetti che sono stati presentati perfino dagli stessi Ministeri di destra, ad introdurre gli elementi elettivi nella costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, potrebbe farsi la questione se tutti i membri debbano essere raccomandati al suffragio dei corpi scientifici, ovvero se ne debba riserbare una parte al ministro della pubblica istruzione.

Io credo che il miglior sistema sia quello stato proposto nell'attuale disegno di legge. Non tutti sieno nominati sulla proposta del ministro, non tutti sulla proposta dei corpi accademici.

E per fermo, se non si desse la sua parte al criterio del ministro, se tutti i consiglieri potessero essere nominati dal suffragio dei corpi accademici, si potrebbe dubitare che tutti gli altri interessi della società e dell'insegnamento fossero privati di curatori idonei, e di rappresentanti nel Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Se la nomina non si desse in parte al ministro, converrebbe dare il voto non solamente ai professori delle Università dello Stato, ma anche ai professori dei licei.

Ebbene; ma allora io vi domando: perchè non darlo ai professori dei ginnasi, ai professori delle scuole normali e delle scuole magistrali? E se lo diamo ai professori delle scuole normali e ai professori delle scuole magistrali, perchè non darlo ai maestri elementari? Perchè non darlo anche agli impiegati delle biblioteche, agli impiegati degli archivi, che dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica?

Tutti questi sono rami che ugualmente dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica, e che cooperano tutti al progresso dell'istruzione, al progresso scientifico del nostro paese.

Che se noi dobbiamo avere tanta cura degli insegnanti, come mai non avere un po' l'occhio ai diritti degli insegnati? Ma, o che sono soltanto gli interessi degli insegnanti quelli che sono curati

dal Consiglio superiore dell'istruzione pubblica? O i padri di famiglia, gli insegnanti privati non avrebbero pure essi il diritto di farsi rappresentare nel seno del Consiglio superiore d'istruzione pubblica?

E il paese? Il paese del quale è essenziale e primo tutto questo interesse dell'istruzione pubblica non dovrebbe mandare egli pure i suoi rappresentanti? Ma allora, signori, noi ci impelagheremmo in un mare di cose; noi non avremmo bisogno di un Consiglio superiore composto di 20 o 30 membri, ma avremmo bisogno di un Consiglio superiore di 200 o 300 individui, tanto da potere dare sfogo a tutti questi voti di professori di Università, di licei, di scuole magistrali, di scuole normali, di maestri elementari, di impiegati di biblioteche, di scavi e simili. Ci vorrebbe un'altra Aula di Monte Citorio, avremmo un altro Parlamento, il quale sotto forma di Consigli, per la sua autorità e pel suo numero, non darebbe in sostauza che degli ordini.

Ma poichè, onorevoli signori, noi non possiamo avere che un Consiglio superiore di proporzioni ristrette, egli è necessità indeclinabile che il voto sia concesso in proporzioni ristrette a coloro che, per la loro posizione, presentano tutte le garanzie d'indipendenza come quelle dell'irrevocabilità e della inamovibilità, garanzie d'indipendenza che non presentano tutti gli altri insegnanti.

Quanto a tutti quegli altri interessi sociali, che pure sono vitalissimi, e che sono eziandio da mettersi a paro dell'insegnamento universitario, provvederà il ministro con quella scelta che la legge gli affida degli altri 15 membri. D'altronde egli medesimo nella sua relazione ha dichiarato, che la nomina di codesti 15 membri egli la farà cadere sopra persone che possano rappresentare nel seno del Consiglio superiore gli interessi dell'istruzione primaria e gli interessi dell'istruzione secondaria; ed a questo effetto che il Consiglio viene diviso in tre sezioni rispondenti ai tre rami dello insegnamento pubblico.

Nè si creda, o signori, che con questo sistema si possa fare un Consiglio di professori.

Il progetto di legge vi dice come, prima d'ogni cosa, i membri delle Facoltà universitarie non saranno obbligati a scegliere i membri del Consiglio superiore nella cerchia dei professori che a quelle Università appartengono, ma potranno scegliere altre persone fuori del seno delle Università medesime, sicchè quella famosa paura di casta che tanto fece impressione sull'animo dell'onorevole mio amico Martini non avrebbe alcun serio fondamento. E, quand'anche questa paura avesse qualche ombra di verità, sta lì il ministro colla nomina degli altri 15

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

membri a correggere i difetti, gli errori delle nomine delle Facoltà universitarie.

Vengo ora, o signori, alla terza ed ultima parte, sulla quale si fermò l'attenzione dell'onorevole Martini, che è precisamente la competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Egli si maravigliava dell'articolo 2 proposto dalla Commissione, pel quale la nomina delle Commissioni che dovrebbero giudicare dei concorsi alle cattedre vacanti, non sarebbe più fatta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, ma sarebbe fatta dal ministro; e diceva che il ministro non è niente affatto idoneo, più che non lo sia il Consiglio della pubblica istruzione, a giudicare degli uomini che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati s'eno venuti in alta e meritata fama, in quella stessa parte dello scibile.

Ma a me pare che l'onorevole Martini non abbia tenute presenti le disposizioni dell'articolo 62 della legge Casati del 1859. Per questo articolo è precisamente il ministro, il quale nomina le Commissioni per il conferimento delle cattedre vacanti.

L'articolo 62 dice:

« Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Commissione nominata dal ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime. »

Dunque con questo articolo 2, tanto censurato dall'onorevole Martini, non si fa altro che riprodurre le disposizioni dell'articolo 62 della legge 1859.

Che se il ministro per essere illuminato nella sua scelta, ha creduto sino ad ora di sentire il parere del Consiglio superiore, e di accettare le sue proposte, questo non vuol dire che l'articolo 62 della legge Casati sia stato abrogato, e che il ministro non abbia avuto facoltà di nominare i membri delle Commissioni, che debbono giudicare i concorrenti alle cattedre vacanti.

E se questo articolo 62 della legge Casati del 1859 ha funzionato finora, perchè, domando io, dovrà essere censurata una disposizione, la quale nel riordinamento di questo primo corpo dell'organismo dell'istruzione pubblica, non fa altro che riprodurre una disposizione esistente?

Chi vieterà al ministro, anche quando fosse approvata la presente legge, di sentire l'avviso del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, nel modo stesso che lo ha sentito fino ad ora?

Quanto poi a quell'altra competenza che concernerebbe le proposte di legge ed i regolamenti, l'onorevole Martini vi diceva: ma non vi sono le Facoltà, le quali danno il loro avviso per tutto ciò che

concerne i regolamenti? E che bisogno abbiamo di sentire il parere del Consiglio dopo di aver sentito il parere delle Facoltà? Non sarebbe forse un interrogare due volte le stesse persone, prima come membri delle Facoltà universitarie e poi come componenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione, per darci forse un *fac simile* del parere che esse hanno dato?

Ma perdoni, onorevole Martini; non è la stessa cosa interrogare le Facoltà ed il Consiglio superiore. Nè quando pure sieno state interrogate le Facoltà, è con ciò terminato il compito del ministro per potere senz'altro abbracciare una decisione. Gli resta a fare l'opera più ardua: quella cioè di formarsi i criterii per sapere distinguere e scegliere tra le proposte di regolamenti della Facoltà *A*, e le proposte di regolamenti che fa la Facoltà *B*. Ora, per scegliere tra una proposta e l'altra delle tante Università dello Stato, è pur mestieri che egli sia illuminato dal voto di persone competenti, le quali possano suggerirgli quale sia la proposta di regolamento che egli potrebbe accettare, e quale respingere. Spesso fanno tra loro a cozzo le diverse proposte delle Facoltà, e non sempre sono ispirate dagli interessi generali del paese; sicchè tocca al ministro con una sapiente cerna conciliare gli interessi e la esperienza locale con gli interessi e la esperienza generale.

Ma se a me paiono infondate le censure che si sono mosse contro i capi di competenza assegnati dalla presente legge al Consiglio superiore della pubblica istruzione, mi permetta l'onorevole ministro che, con quella stessa lealtà e franchezza, colla quale mi sono creduto in dovere di difendere l'attuale progetto di legge, io possa esporre le mie osservazioni per ciò che riguarda una parte importantissima delle attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quella cioè relativa alla giurisdizione in materia disciplinare.

Tutti sappiamo come il Consiglio superiore della pubblica istruzione, corpo consultivo per ciò che riguarda i vari rami dell'istruzione pubblica, sia corpo deliberante quando si tratta di giudicare delle colpe e dei mancamenti imputati ai professori.

Ora io credo che tanto l'attuale progetto di legge, quanto la legge del 1859, non reggano al paragone dalla legge stessa del Buoncompagni, del 1848, per ciò che concerne la giurisdizione disciplinare. In fatti nell'articolo 15 di questa legge è stabilito, che il Consiglio superiore prende cognizione non solo delle colpe imputate ai professori ordinari delle Università dello Stato, ma ancora delle colpe imputate ai professori titolari, maestri e direttori spirituali delle scuole secondarie, ed agli ispettori ele-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

mentari, quando queste sieno tali da dare luogo a sospensione od a destituzione. Invece colla legge del 1859 il ministro è bensì obbligato a sottoporre alla giurisdizione disciplinare del Consiglio superiore un professore ordinario dell'Università, ma quando si tratta di punire le colpe dei professori delle scuole secondarie, al ministro non corre altro obbligo che quello di sentire l'avviso del Consiglio, ed egli ha piena libertà di sospendere e di destituire, secondo che meglio gli pare.

Io non vedo il motivo, per il quale il Consiglio superiore debba essere corpo disciplinare consulente, quando si tratta di destituire i professori delle scuole secondarie, e corpo disciplinare deliberante, quando si tratta di destituire i professori delle Università.

Io credo che questo sia un difetto della legge, giacchè bisogna che il Consiglio garantisca seriamente dalle passioni e dalla possibile influenza della politica partigiana non solo la posizione dei professori titolari delle Università, ma altresì la posizione dei professori titolari delle scuole secondarie, classiche e tecniche. Abbiamo tanto più il dovere d'incarnare questo principio nelle presenti disposizioni di legge, in quanto una legge relativa allo stato civile degli impiegati, che tra breve sarà discussa, garantisce da qualunque arbitraria sospensione o destituzione la posizione degli impiegati civili, e deferisce al giudizio di un Consiglio di disciplina le loro colpe ed i loro mancamenti. Le guarentigie dei professori delle scuole secondarie, senza la riforma che io propongo, sarebbero minori di quelle che avrebbero gli impiegati civili in materia disciplinare; e si che il magistero insegnativo non ha bisogno, per esercitarsi, della fiducia politica, come per avventura potrebbe dirsi degli uffici amministrativi.

Io adunque domando che il beneficio della giurisdizione disciplinare obbligatoria sia estesa anche ai professori delle scuole normali e delle scuole magistrali. Ed in ciò io non faccio se non qualche cosa di meno di quello che una volta in un suo discorso desiderava l'onorevole Bonghi, quando, deplorando a buona ragione la condizione dei maestri elementari, i quali sono abbandonati al capriccio dei Consigli comunali e dei Consigli scolastici provinciali, sentiva la necessità che in un bene ordinato sistema del Consiglio superiore della istruzione pubblica fosse da questo lato piuttosto allargata che ristretta la giurisdizione disciplinare.

Ma vi è ancora qualche altra cosa, onorevoli signori, da domandare in questo proposito.

Nei abbiamo che per virtù della legge del 1859, allora soltanto il ministro è obbligato a deferire un professore al giudizio del Consiglio superiore

della pubblica istruzione, quando si tratta di fatti che importerebbero, a giudizio del ministro, la sospensione oltre i due mesi, o darebbero luogo alla destituzione. Nei casi di sospensione dei professori delle Università per una durata inferiore ai due mesi il Consiglio superiore è corpo consultivo.

Ora ciò non va bene. Si ha un meschino concetto della garanzia in materia disciplinare quando la si riduce alla sola garanzia della cattedra, dello stipendio, come se non ci fosse l'onore e la riputazione da conservare; e più che la tutela della sua cattedra non interessi ad un professore universitario, che sia tutelato il suo onore e la sua reputazione dall'onta di una sospensione.

Credete voi, che Giuseppe Ceneri, Giosuè Carducci, Quirico Filopanti tratti per motivi politici davanti all'autorità disciplinare del Consiglio superiore avessero avuto paura di perdere il pane, e non piuttosto pesasse loro l'onta di essere tradotti come rei dinanzi al Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed essere come tali puniti, anche per un giorno solo, della pena della sospensione? Credete voi che al nostro amico onorevole Baccelli pesasse la sua cattedra, quando egli (non voglio alzare il velo su quella dolorosa storia), quando egli veniva tratto dinanzi al Consiglio superiore della pubblica istruzione, e veniva punito, me lo permetta il mio amico, con due giorni di sospensione in tempo di vacanze? (*ilarità*)

No, signori: quello che interessa ad un professore non è solo la perdita della propria cattedra, ma gli interessa pure il conservare la propria dignità ed il proprio decoro. Ed a questa guarentigia non provvede una legge, la quale stabilisce che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è soltanto corpo deliberante quando si tratti della pena della destituzione, ed è corpo consultivo quando si tratti della pena della sospensione, che non può andare al di là di due mesi.

E giacchè ho la parola sopra questo punto, e sono al termine del mio discorso, permetta la Camera che io faccia osservare come l'onorevole Bonghi, quando era ministro, avesse fatto un regolamento relativo alle attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione in materia di disciplina.

Alcune parti di quel regolamento meritano senza dubbio di essere riformate. Ed io crederei che si farebbe opera buona ad inserire nell'attuale disegno di legge qualche principio, il quale custodisse la giurisdizione disciplinare del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, ed i diritti degli imputati, senza lasciare tutta questa materia ai regolamenti, che possono mutare da un giorno all'altro.

Per esempio, per quel regolamento dell'onorevole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Bonghi era detto, che nessuno difensore si potesse presentare dinanzi al Consiglio superiore della pubblica istruzione a sostenere le parti di un imputato.

Ma non tutti, onorevoli signori, sono in grado di potersi difendere da loro stessi, nè a tutti piacerebbe mandare una memoria scritta, quando si sa che alle sedute del Consiglio superiore assiste un Pubblico Ministero nella persona del Consultatore legale, il quale sostiene eziandio l'accusa con la forza della parola. Che se il beneficio di un difensore si accorda nei giudizi delle lievi contravvenzioni di polizia, nei quali l'imputazione non è per fatti disonoranti, e la pena è di poche lire di ammenda, come privare, nel caso nostro del sussidio di un difensore un incolpato tratto avanti al Consiglio superiore, per atti contrari all'onore, e che corre il pericolo di perdere quella cattedra che egli deve agli studi ed alle vigilie di tutta la sua vita?

L'assistenza del difensore non è un favore che le leggi concedono, ma è un diritto di natura che esse sono obbligate a riconoscere. Il difensore non rappresenta, non personifica che il diritto innegabile e naturale della difesa individuale, e fa che all'uguaglianza del diritto di difesa negli uomini possa rispondere, per quanto si può, l'uguaglianza di fatto nei giudizi.

Certamente l'onorevole Bonghi non avrebbe potuto correre tanto facilmente il pericolo di un giudizio disciplinare; ma se egli si fosse trovato nella dolorosa condizione di essere tratto dinanzi al Consiglio superiore della pubblica istruzione...

BONGHI. Mi sarei difeso da me.

NOCITO... e non avesse potuto, per mera ipotesi, difendersi da se stesso, sarebbe stato facile rispondergli quello che fu risposto al gran cancelliere francese Poyet, autore dell'ordinanza criminale del 1667, che in Francia privò gli imputati dell'assistenza del difensore.

Volle fortuna, che mutati i tempi cadesse pur egli nei lacci della giustizia; e quando sentì il bisogno di un consiglio, nel naturale abbattimento che suscita il pericolo, e si fece a chiedere l'assistenza di un difensore, gli venne risposto dal gran cancelliere di quel tempo: *Patere legem quam tu ipse tulisti.*

Nè questo è solo. Nei giudizi disciplinari è il ministro della istruzione pubblica quegli che intenta contro i professori l'azione disciplinare, ed è a tal uopo rappresentato davanti al Consiglio superiore da un consultore legale. Ora se il Governo, se il Ministero è rappresentato da un Pubblico Ministero speciale che chiamasi Consultore legale, come si fa a tollerare una disposizione di legge, la quale fa il ministro giudice e parte nello stesso tempo: parte, quando accusa il professore per mezzo del suo rap-

presentante, che è il Consultore legale; giudice, quando giudica il professore come presidente nato del Consiglio superiore di pubblica istruzione?

È vero che questi scontri non sono avvenuti mai, e che i ministri nei giudizi disciplinari non sono mai intervenuti a prendere la presidenza del Consiglio superiore, e questo fa onore agli uomini che hanno retto quel Ministero. Ma, si dice sempre, gli uomini passano, le istituzioni rimangono. Ed è appunto nell'interesse di provvedere alla istituzione che io reclamo nella legge presente una disposizione, per la quale si sconfessi l'assurdo, che un ministro possa nello stesso tempo essere giudice e parte.

Signori, ancora una parola ed ho finito. Ci si dice che noi con questa legge vogliamo infondere uno spirito di vita in una istituzione condannata a perire, quando nel nostro paese le Università tutte saranno veramente libere ed autonome. Io l'affretto coi miei voti cotesto tempo, ma non credo perciò che con esso non si possa conciliare l'esistenza di un Consiglio superiore e di un Ministero della pubblica istruzione; giacchè l'esercizio della libertà non esclude la sorveglianza dell'autorità: *res olim dissociabiles, libertatem et imperium.*

Nei del resto siamo molto lontani da questo sognato avvenire, se non altro, per le condizioni in cui versa il nostro paese. Nè credo che in questo stato di lotta che si sostiene contro i partiti politici avversari nel campo della pubblica istruzione, sia opportuno che il Governo abbandoni le redini della pubblica istruzione in mano alla sconfinata libertà dei municipi e dei privati.

Dunque se questa legge ci presenta un primo passo di progresso, accettiamolo pure; sapendo pur troppo che il progresso non è una corsa affannosa, ma è un andare adagio e prudente. Ricordiamoci che nei giuochi della Grecia non avevano la palma coloro che primi arrivavano, ma coloro che pure toccando la meta avevano saputo essere cauti di non infrangere le ruote dei loro cocchi contro i termini dello stadio olimpico.

Metaque fervidis

Evitata rotis palmaque nobilis

Terrarum dominos evehit ad deos.

(Bravo! Benissimo!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Varè.

(Non c'è.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

— **BONGHI.** La discussione della legge si può restringere in un campo assai piccolo, dappoichè l'oggetto della legge, come l'ha presentata il ministro, è piccolo anch'esso. Io anzi avrei desiderato che, siccome il ministro s'era proposto di non dare alla

legge altro fine se non di mutare la composizione del Consiglio superiore, senza alterarne nè punto nè poco le attribuzioni, così ancora la Commissione avesse fatto il medesimo, e non fosse entrata nella modificazione di una sola di queste attribuzioni. Dappoichè, quando si trattasse di modificare le attribuzioni del Consiglio superiore, non basterebbe alterarne una sola, ma bisognerebbe andarle studiando tutte e vedere quali vadano modificate o alterate, quali sottratte ed aggiunte, ed in che maniera e sin dove si debba mutare la relazione stessa del Consiglio col ministro e coll'amministrazione.

Rispetto a questo Consiglio superiore della istruzione pubblica io mi trovo, davanti all'onorevole ministro Coppino, in una condizione assai strana. L'onorevole Coppino, la prima volta che egli venne al Ministero, reintegrò il Consiglio superiore d'istruzione pubblica così come la legge del 1859 lo aveva fatto. Il suo predecessore non aveva già abolito questo Consiglio, come l'onorevole Martini ha detto nel suo splendido discorso, ma aveva solamente tratto per così dire a maggiore utilità un principio, sviluppato un germe che già era nella legge del 1859. La legge del 1859 facendo pure un Consiglio unico superiore d'istruzione pubblica diceva che questo Consiglio dovesse essere diviso in tre sezioni. Ebbene, uno dei difetti del funzionamento del Consiglio superiore era stato, prima che l'onorevole Berti venisse al Ministero e dopo che l'onorevole Coppino l'ha ristaurato, è stato, dico, questo: che le tre sezioni non vi sono rimaste abbastanza spiccate, abbastanza distinte l'una dall'altra; e non apparendo abbastanza le diversità loro, è mancato così al ministro il criterio per eleggere i consiglieri, come ai consiglieri la preparazione necessaria e appropriata nello studio e nella risoluzione delle questioni attinenti a ciascun ramo di insegnamento.

Così, prima che l'onorevole Berti prendesse quella risoluzione come dopo che ne fu presa una contraria alla sua, aveva guadagnata una prevalenza stragrande nel Consiglio superiore la parte universitaria. Questa aveva quasi assorbita tutta a sè l'attenzione del Consiglio superiore. Ma le altre due parti dell'insegnamento avrebbero richiesta una attenzione, se non maggiore, certo non minore dell'insegnamento universitario. La cura del Consiglio sull'istruzione primaria e secondaria non è stata quanta, nel parer mio, avrebbe dovuto essere, e soprattutto non è stata temperata a quei criteri speciali che questi due rami d'istruzione richiedono per la loro peculiare natura.

Ora, quando l'onorevole Coppino prese la risoluzione di ristaurare il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, io, che aveva *assentito* alla

riforma dell'onorevole Berti, non ne fui contento. A me pareva che quella istituzione dei Comitati introdotta dall'onorevole Berti non fosse stata provata abbastanza. Ho sempre creduto che l'esperienza sia quella che sola può dare un giudizio sicuro delle istituzioni; ed un'istituzione troncata sul nascere mi pare dannata a morire prima di essersi resa colpevole, prima d'aver potuto dar prova dell'utilità della sua vita.

Però quando l'onorevole Coppino ebbe pur ristaurato il Consiglio, egli può affermarlo, io credetti che il dovere mio fosse in questa Camera di difendere l'istituzione, cui egli aveva commesso da capo l'indirizzo dell'istruzione, da tutti gli attacchi che gli furono fatti soprattutto dalla parte politica, cui egli ha sempre appartenuto. E credetti di doverlo fare, perchè vedevo che barriera fosse il Consiglio alle cattive influenze e agli arbitrii, e perchè più acquistavo esperienza degli uomini e delle cose, più sentivo che forte e sicuro baluardo della libertà scientifica e del progresso serio della coltura pubblica il Consiglio fosse.

Ed oggi dopo avere difeso l'onorevole Coppino per avere ristaurato il Consiglio superiore, mi trovo costretto ad oppormi alla riforma che egli ci presenta, perchè essa mi sembra diretta a peggiorare le condizioni del Consiglio superiore, anzichè a migliorarle; ad aumentarne i difetti, anzichè a correggerli.

Io sono schietto, o signori, e tutti lo sanno; certo il Consiglio superiore, soprattutto in alcuni intervalli della sua vita, non ha funzionato come avrebbe dovuto, e ciò per due ragioni o anche più di due, ma non le dirò tutte.

La prima è appunto l'opposta di quella allegata dall'onorevole Nocito. A lui paiono troppo pochi i membri del Consiglio; a me paiono troppi. Non si sono mai potuti riunire tutti; la maggioranza muta quindi troppo spesso; le discussioni si allungano, le preparazioni degli affari si protraggono più del dovere; i criteri delle risoluzioni non si mantengono abbastanza stabili; le persone competenti scarseggiano. Ora, ecco che ci si propone di aumentare il numero.

Un altro difetto proviene da quello, che io ho già detto in un discorso che l'onorevole Nocito ha citato: 14 membri del Consiglio superiore sono retribuiti, mentre gli altri sette non lo sono. Io ho dovuto superare non pochi ostacoli per assegnare almeno una indennità di viaggio e dimora ai consiglieri che non risiedevano in Roma.

Ora è evidente che ai 7 consiglieri non retribuiti, riesce grave il disimpegno dell'ufficio e perfino a quei 14 retribuiti assai miseramente non è facile

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

l'esservi diligenti senza rimettervi del proprio. Ed ecco, che voi ora proponete di estendere ancora cotesta gratuità fallace e levare la retribuzione a tutti.

Un altro difetto è stato e sarà il soverchio numero degli uomini politici nel Consiglio. E qui, intendiamoci, questa soverchia ingerenza non è stata di danno, perchè gli uomini politici abbiano portato nel Consiglio le loro passioni. Io credo anzi, e l'onorevole ministro può attestarlo davanti alla Camera, che non si è mai sentito l'influenza della passione politica in nessuna deliberazione del Consiglio; ed è osservabile anzi questo, che in quegli uomini di scienza, quantunque appartenenti a diversi partiti politici, il sentimento della scienza era tanto che l'influenza della passione politica non è stata avvertita mai. Ma però essi erano distratti da troppe altre cure, e da cure, che a loro parevano naturalmente maggiori degli affari che il Consiglio trattava.

La Camera, colla sua giurisprudenza, aveva concorso ad aumentare questo vizio del Consiglio superiore, dappoichè aveva stabilito che chi era membro del Consiglio e professore, non fosse contato nel numero dei professori. Però la legge proposta da un deputato che dovrebbe a tutti rincrescere di non vedere più tra noi, rimediò per l'avvenire a cotesta benevola, ma dannosa interpretazione.

Infine era grandissimo quel difetto, che l'onorevole Nocito ha rilevato ancora dalle mie parole, difetto che dipendeva dalla legge; e cioè, che le attribuzioni del Consiglio superiore, meno poche, fossero tutte, si può dire, nell'arbitrio del ministro, il quale può consultarlo o no a sua posta, non solo seguire o non seguire il parere che esso gli dia. Quando il ministro formula un regolamento o presenta alle Camere una legge, senza consultare il Consiglio, lo priva di ciò che avrebbe dovuto formare la sua principale attribuzione, quella di intervenire, cioè, nella direzione intellettuale dell'insegnamento pubblico. Ora a ciò il progetto di legge, che ci sta dinanzi, non propone rimedio di sorta.

Questi difetti vi erano nel Consiglio superiore ed io credo che così la legge che abbiamo votato l'anno scorso, come una direzione, una vigilanza più rigida del ministro, una cura più gelosa per parte del Consiglio superiore stesso a tutelare le sue attribuzioni dirimpetto a lui, insomma tutto quel complesso di influenze che sono adatte a correggere un'amministrazione, sarebbero stati mezzi propri a trarre da cotesta istituzione tutta l'utilità sua, anzichè venire qui con una legge che l'altera, anzi la capovolge. Siate pur sicuri che la princi-

pale virtù di una istituzione è di durare da gran tempo, ed un'istituzione anche in ipotesi migliore, che nasce domani, ha minor vigore ed efficacia di una istituzione anche in ipotesi meno buona che duri da anni. L'istituzione del Consiglio superiore quale oggi è, era stata pure attinta dalle vigorose tradizioni del Piemonte rispetto alla ingerenza del Governo nella direzione dell'istruzione pubblica, ed era stata poi riconfermata dal giudizio di quegli uomini di moltissimo valore che avevano fatta la legge del 1848, dal giudizio del Parlamento subalpino che ha votata la legge del 1857, dal giudizio infine di quegli uomini di grandissima competenza, dappoichè la loro competenza è riconosciuta ogni giorno di più, di quegli uomini dico che compilarono la legge del 1859, legge la quale ora l'onorevole ministro vi ha proposto, in un altro suo progetto di legge, di ripristinare, riconfermando i miei regolamenti, in molte parti.

Io, adunque, non nego che qualche errore, qualche vizio si fosse introdotto nel funzionamento del Consiglio; ma credo che una legge per migliorarlo fosse affatto inutile. I ministri scelgano bene i consiglieri, non si lascino influire dalla politica nello sceglierli, siano attenti a non porre il loro capriccio innanzi al rispetto delle istituzioni; ecco ciò che occorre ed occorre.

Tutti cotesti organismi amministrativi per sè sono carta; quello che ne fa la vita ed il vigore sono gli uomini chiamati a farli muovere.

Una legge, quindi, nel parer mio non era necessaria; vediamo se la riforma che ci si propone sia utile.

L'onorevole Martini mi ha risparmiata la pena di dire molte delle cose che avrei avuto in mente; ne resta però una e la principale. In che consiste questa vostra riforma?

Davvero è difficile indicarlo; il ministro non ha espresso molto chiaramente il suo concetto.

Si forma questo Consiglio superiore non più di 21, ma di 30 membri.

Io credo che sia meglio il numero dispari che non il numero pari, dappoichè il ministro non potrà se non assai di rado presiedere il Consiglio, e quando lo fa, non soleva sino ad ora votare.

Poi questo Consiglio è composto, secondo la Commissione propone, di 15 membri elettivi e 15 membri non elettivi, due schiere uguali l'una contro l'altra armata. Sia pure.

Che cosa sono i 15 membri non elettivi?

Saranno nominati dal ministro, a sua scelta, fra i professori di Università, fra i professori di Liceo, tra gl'insegnanti primari? In qual proporzione fra questi diversi rami d'insegnamento? Ce ne saranno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

di tutti i rami d'insegnamento? La frase non è abbastanza chiara: « equamente rappresentati. »

L'equamente è già squilibrato dal fatto che 15 consiglieri apparterranno tutti quanti all'insegnamento universitario. Ad ogni modo nei 15 che rimangono a scelta del ministro qual è l'equità della distribuzione?

Aggiungo che nell'organizzazione del Consiglio superiore, così come è fatto ora, il ministro ha l'obbligo di scegliere cinque membri al di fuori dell'insegnamento ufficiale. Provvidissima disposizione.

Dura quest'obbligo? Non è detto.

L'onorevole Nocito ha osservato che le Facoltà avrebbero il diritto di nominare all'infuori dei membri che le compongono. Avrebbero il diritto, ma possono non esercitarlo.

Quello che oggi era assicurato, vale a dire la rappresentanza della coltura non ufficiale nel Consiglio superiore, sarà assicurato domani?

Quando un concetto è espresso con così poca determinazione è difficile afferrarlo, interpretarlo, esaminarlo, respingerlo.

Ma di ciò basti; io prego il ministro e la Commissione, se in queste parole trovano qualche cosa di ragionevole, di voler specificare meglio, come e in quali categorie i quindici nominati dal ministro debbano essere scelti. Così come l'articolo l'esprime, i quindici possono ancora essere tutti professori di Università.

Ora veniamo agli altri quindici eletti.

Anche qui, signori miei, chi si vuole sgomentare che quindici professori sieno eletti dalle Facoltà per essere proposti dal ministro al Re, che li nomini membri del Consiglio? Non c'è niente di spaventevole; il concetto se buono, può essere accolto così a destra, come a sinistra, come nel mezzo. Non si rivela nessuna direzione politica sovversiva in una proposta di questa natura; possiamo dunque esaminarla in se stessa, senza darle il vanto di dover piacere più a destra che a sinistra. L'onorevole Nocito ha osservato che dei Ministeri di destra avevano presentate proposte consimili. Badi l'onorevole Nocito che i Ministeri di destra hanno sostenuto il concetto del Consiglio tutto elettivo, non già elettivo soltanto per metà; e ciò, mutate le attribuzioni, s'intende. Ma lasciamo la destra e la sinistra; guardiamo la cosa in se medesima; è ragionevole o no? Non serve citare parole dette da uomini anche illustri nei primi tempi del nostro riordinamento politico. Certe idee che potevano parerci belle, generose quando uscivamo appena dalle rivoluzioni, oggi in questa Camera, dopo tanti anni di esperienza e di studio dell'organizzazione dello Stato, possono parerci giovanili, poco considerate,

immature. Il colore di liberali ad idee cosiffatte veniva dall'immaturità nostra; guardate bene in viso non appaiono più tali a nessuno.

Il vero è che in un Governo costituzionale, in un Governo libero, l'elezione entra ragionevolmente in due sole forme, e per due soli uffici. Può esser chiamata a costituire il potere che ha per fine di sindacare tutta quanta l'amministrazione pubblica; ed anche a creare l'organismo esecutivo di alcune leggi, quando il potere legislativo creda che sia meglio affidarne l'esecuzione a' cittadini stessi, che non ad impiegati dello Stato. Così l'elezione di tutti i cittadini qualificati crea quest'assemblea, alla quale spetta il sindacato del Governo e la votazione delle leggi; crea altresì quei Consigli comunali e provinciali che eseguono le leggi, che si riferiscono al comune ed alla provincia, e potrebbe creare Comitati d'ogni natura e specie per eseguire leggi particolari.

E in questa seconda sua funzione consiste quel *self-government* o autonomia, che non intendiamo tutti del pari, e forse qualcuno non intende punto. Più il cittadino liberamente eletto è surrogato al funzionario pubblico nell'esecuzione della legge, e più il *self-government* s'allarga e si realizza.

Ma come c'entra il potere elettorale dei cittadini ad ingerirsi nella costituzione stessa dell'amministrazione centrale? Non ci entra punto e vi stona, anzi debilita nelle funzioni sue proprie. Che se dovesse esso costituire il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, dove andremmo a fermarci? Perché il Consiglio di Stato non dovrebbe diventare del pari elettivo? Perché elettivo non dovrebbe essere il Consiglio superiore di sanità? E non dovrebbero diventare elettivi i Consigli del Ministero di agricoltura e commercio? E quando voi aveste fatto questo, l'autorità che voi attignete dall'elezione popolare, a che si ridurrebbe? Sareste un potere eletto generico, contro molti poteri eletti specifici; poteri eletti specifici che avrebbero certo minore forza di voi, ma anche maggiore autorità morale di voi, perchè sarebbero fondati sopra competenze speciali, mentre voi non sareste se non il prodotto d'una volontà generale, punto competente.

Cosicchè io non credo che sia un progresso nell'organizzazione dell'amministrazione centrale, in genere, introdurre l'elemento elettivo nei congegni di essa. Lo credo anzi un principio di regresso e pericoloso, un principio che se fosse portato più oltre, potrebbe avere per effetto l'assoluta sottrazione dell'amministrazione stessa alla sua responsabilità, ed al vostro sindacato.

L'onorevole Nocito s'affida alla responsabilità che ricade sugli elettori per le elezioni che fanno. Ma

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

non ne hanno nessuna! Andate a contare sulla responsabilità degli elettori nell'eleggere noi. Non ne hanno nessuna. La loro è responsabilità morale, indefinita, vaga, lontana, che non si può sperimentare. La responsabilità non può spettare se non ad una amministrazione che agisce secondo i diritti o le facoltà che le danno le leggi; e chiede il consiglio ad uomini in cui ha fede per illuminarsi nella via che batte; ed un potere eletto è quello a cui appartiene di chiedergliene conto. Se introducete l'elezione nell'amministrazione stessa, scuotete così le radici della responsabilità, come l'efficacia del sindacato elettivo.

Esposta così in genere l'inopportunità della proposta, veniamo a' particolari. Come formate voi questa parte elettiva del Consiglio? Ciascheduno di voi si crederrebbe eletto, se fosse eletto dalla maggioranza relativa dei suoi elettori? Se il vostro collegio si fosse diviso sopra 300 nomi, e fosse venuto a rappresentare il collegio uno che avesse avuto poniamo 2 voti, mentre gli altri 288 si fossero dispersi sopra 288 persone, chi crederrebbe che questi rappresenta davvero il collegio? Una autorità elettiva non si può costituire, se ciascuno degli eletti non è il prodotto d'una maggioranza assoluta di voti, o d'una grossa minoranza determinata per legge; altrimenti essa non rappresenta nulla, o peggio è rappresentanza affatto effimera, falsa, bugiarda, è la peggiore rappresentanza che si possa pensare. Ora il ministro non poteva trovare i suoi 15 eletti in una maniera ragionevole. Le difficoltà, già grosse in una elezione illusoria come quella che introduce nella legge, sarebbero diventate insuperabili. La prima condizione di una elezione vera è quella che il gruppo elettorale possa riunirsi, vedersi, intendersi, votare insieme. Ora in vece qui il corpo elettorale è sparso per tutto il regno; non si può vedere nè raccogliere, e le relazioni tra le varie sue parti sono molto minori che non si crederrebbe tra professori e scienziati. Poichè egli non poteva riunire in un luogo i suoi elettori, come doveva pur fare, una volta che voleva membri elettivi nel Consiglio superiore, quale è la sua proposta? È ingegnosa; e la credeva anche più ingegnosa di quel che è, prima che riuscissi a ben capirla. Dappoichè fu avvertita la Commissione che non è ben chiaro nella redazione del progetto se siano i professori che di primo acchito eleggano, ovvero l'elezione sia fatta prima dai professori nelle Facoltà e poi le Facoltà propongano.

Ma la relazione spiega che si terrà il secondo modo. Ebbene che cosa succederà? Ciascuna Facoltà proporrà tre nomi. Questi tre sono il prodotto di maggioranze relative; possono rappresen-

tare già un numero piccolissimo di elettori primi; tutte le minoranze relative scompaiono.

Ora, poi, i tre voti che ciascuna Facoltà manda, sono spediti qui ad un ufficio centrale. Sono riputati eletti i tre nomi a cui le Facoltà dello stesso titolo avranno dati più voti. Rappresenteranno, per esempio, la Facoltà di lettere i tre, che dalla Facoltà di lettere avranno avuto più voti. Ed ecco, in questo secondo stadio, scompariranno da capo tutte quante le minoranze relative delle proposte delle Facoltà. La maggioranza relativa che si raccoglierà sopra ciascuno dei nomi che introduce nel Consiglio, potrà essere estremamente piccola. Potrà perfino essere casuale e forse potrà anche non esservene punto, poichè nessuno vi dice che le Facoltà di lettere, ad esempio, che sono otto, s'intendano sopra qualche nome. Ciascuna Facoltà può proporre tre nomi diversi; non c'è nulla che vi garantisca che ciascheduna non ne proponga appunto tre diversi. Sarà un caso che due Facoltà si uniscano sopra tre nomi. Allora che cosa farete? Eaggerete quei tre, ciascuno dei quali avrà avuto due voti. Che cosa rappresenteranno questi tre? Non avete nè la rappresentanza della maggioranza dei professori, nè la rappresentanza della maggioranza delle Facoltà. Avete solo una falsa rappresentanza, che turba nell'interno delle Facoltà l'influenza naturale dell'ingegno e del merito; ed un'elezione per giunta che rischia di dividerle tutte in *destra* e *sinistra*, due nomi che pareva stessero a posto appena qui.

E perchè volete elegerne quindici soltanto? Quindici uomini non possono rappresentare nè tutta le Facoltà nè tutte le scienze. Quelle, insieme colle scuole, che chiamate a votare, oltrepasseranno il centinaio; queste sono anche più. Qual è dunque il fine che vi proponete nell'introdurre questo numero di elementi elettivi di così difficile funzionamento nel Consiglio superiore? Credete voi che per queste elezioni non avverranno turbamenti nel seno delle Facoltà stesse? Voi non domandate a ciascuno professore chi sia il più sapiente nella sua dottrina. In tal caso, forse, escludendo se medesimo, ciascuno potrebbe trovare il più sapiente; ma voi cercate chi sia il più adatto a rappresentare la scienza nel Consiglio superiore. Ora per far parte di questo Consiglio ed esservi utile non occorre soprattutto possedere qualche scienza speciale, bensì d'aver meditato molto e bene sui modi d'ordinare l'insegnamento primario, secondario ed universitario, ed una lunga pratica dei congegni amministrativi.

S'incontrerebbero ancora altre difficoltà. Molte Facoltà in Italia non sono nè compiute, nè incomplete; poichè il ministro distingue, secondo me, a torto quelle da queste; giacchè ciascuna Facoltà è

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

per sè un'unità morale, intera, o pochi o molti sieno i gradi che conferisca. V'ha facoltà che esistono di diritto, e appena esistono di fatto; altre esistono di fatto e non di diritto. Parecchie Facoltà di lettere e di scienze, ad esempio, sono in questa condizione.

Si propone che anche i professori straordinari sieno elettivi e può stare; ma saranno anche eleggibili? Pure essi non sono giunti a quel grado nella loro carriera, nel quale non resti loro più nulla a sperare dall'influenza che accordate loro sull'amministrazione, introducendoli nel Consiglio. Ed ora, Dio buono! guardiamo per qual ragione, per quale importante ragione voi volete distrarre 15 professori per maggior tempo che non sono già distratti dall'unica cura, che dovrebbe restare loro, del fare lezione? Perchè volete condurli a Roma due volte all'anno, per lo meno, e chi sa quante altre volte all'anno, secondo pare al ministro? Perchè? Quali sono le attribuzioni del Consiglio superiore, che voi volete per questa via circondare di maggiori guarentigie? Il ministro non proponeva nessuna variazione nelle attribuzioni, come già vi diceva; proponeva solo una certa distribuzione di affari tra il Consiglio superiore plenario ed una sua Giunta, non si sa di quanti membri, che avrebbe poi dovuto far gli affari, ai quali quel Consiglio plenario pareva, anche a lui, disadatto. Questa distribuzione, per vero dire, non mi pareva neanche essa molto consentanea alla necessità delle cose; poichè, per esempio, il Consiglio superiore plenario avrebbe dovuto esaminare tutte le relazioni di concorso, come se le relazioni di concorso non venissero di settimana in settimana, di mese in mese, e non dovessero quindi rimanere giacenti gran tempo, se è necessario che aspettino la riunione semestrale di questo Consiglio plenario. Però, la Commissione non si è contentata di ciò: ha creduto di dovere anche alterare un'attribuzione del Consiglio. E che ha fatto? Ha tolto a questo Consiglio superiore, creato con tanto sfarzo, creato con tanta industria, e con congegni così complessi, ha tolto una attribuzione delle più naturali e delle più necessarie. Giudicate voi stessi. Quale è oggi il sistema pel conferimento delle cattedre?

Vogliate sentirmi per soli cinque minuti. Confronterò quello che ci si propone con quel che è seguito ora, e vedrete voi se noi progrediremo in questo rispetto. Oggi il ministro... e qui fo osservare all'onorevole Nocito che se l'onorevole Martini non aveva letto l'articolo 62 della legge del 1859, egli non ne ha letto l'articolo 19.

MARTINI. Ma io aveva letto il 62.

BONGHI. Perchè se egli avesse letto l'articolo 19, avrebbe visto che, se in quella legge non era speci-

ficato che il ministro dovesse consultare il Consiglio superiore per ciascheduna proposta di Commissione di concorso, vi era però detto con chi si dovesse consultare, e questi oggi non esiste più. Quella legge istituiva, utilmente nel parere mio, un ispettore generale degli studi superiori, a cui appunto spettava la proposta delle Commissioni al ministro. Sicchè, anche in quella legge era il ministro aiutato, confortato in questa delicata operazione da un'autorità tecnica, da un'autorità competente, scientifica, capace di raccogliere informazioni sugli insegnanti ed apprezzare equamente i meriti rispettivi.

Venuto meno l'ispettore generale, fu il ministro Coppino stesso quegli il quale introdusse nel regolamento suo la prescrizione che il ministro dovesse interrogare il Consiglio superiore, e l'ha mantenuta nel progetto di legge sul riordinamento dell'istruzione superiore. Non so come si sarebbe potuto rimutare di parere così subito.

Oggi il ministro non nomina Commissioni di concorso senza avere interrogato il Consiglio superiore. Il Consiglio superiore propone al ministro queste Commissioni: però è un parere il suo che il ministro può anche non seguire.

Per la legge del 1859 un membro del Consiglio superiore deve presiedere la Commissione. Nominata la Commissione, essa cerca se vi è un uomo di grandissimo grido da nominare in virtù dell'articolo 69; se lo trova, lo propone al Consiglio superiore, e poi, sentito il parere del Consiglio stesso, il ministro, se gli pare, nomina. Quando quest'uomo eccelso non si trovi, allora si ricorre al concorso per titoli. Quando il concorso per titoli non riesca, si ricorre al concorso per esami. È sempre la stessa Commissione.

E qui badate bene; finito il lavoro, che fa questa Commissione oggi? Oggi essa manda al Consiglio superiore la sua relazione. Ed il Consiglio superiore che funzione esercita? È bene che l'abbiate ben chiaro in mente, perchè alcuni credono cose diverse dal vero. L'articolo 66 dice soltanto questo: « I giudizi della Commissione intorno al merito di ciascun candidato saranno stesi coi motivi, su cui saranno fondati, in una relazione diretta al Consiglio superiore. » Questo la trasmette al Ministero accompagnandola delle sue osservazioni, e mutando o mantenendo la graduatoria fatta dalla Commissione, secondo gliene danno motivo e ragione i giudizi stessi di questa.

Trasmessa la relazione al ministro, è lui che giudica definitivamente e propone al Re la nomina del professore.

Vedete come in questo procedimento la responsabilità del ministro resta intera dal principio alla

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

fine, ma è accompagnata sempre in tutti i suoi passi dal consiglio delle persone competenti, sia del Consiglio superiore quando deve nominare la Commissione, sia della Commissione, quando deve conoscere chi sia il candidato più meritevole, sia di nuovo del Consiglio superiore nell'esame della relazione della Commissione.

Siamo in un perfetto sistema costituzionale, in un sistema ragionevole, logico; il ministro è responsabile di tutto, ma il ministro non cieco nè solo mai.

Invece qual è il sistema che vi si propone? Vi si propone questo sistema: il ministro nomina la Commissione senza l'aiuto del Consiglio superiore, e senza l'aiuto dell'ispettore generale.

Io mi meraviglierei se l'onorevole Coppino accettasse questa proposta, poichè nella legge che egli ha presentato pochi giorni sono, proponeva invece che la proposta della Commissione fosse fatta dal Consiglio superiore.

Adunque il ministro nomina la Commissione da sè; ma chi credete che in questo caso nominerà davvero? Nomineranno gli impiegati del suo Ministero, i deputati del suo partito; e questo è necessario, è nella natura delle cose.

Può esservi un ministro che resista più di un altro. Io sono persuaso che l'onorevole Coppino, coltissimo com'egli è, troverebbe i nomi da sè, resisterebbe forse a queste influenze più vicine o più lontane: ma il ministro non è sempre tale, e col nostro sistema politico il ministro può anche essere una persona punto colta, od almeno punto coltissima, non scienziato. In questo caso l'influenza che voi togliete al Consiglio superiore, a chi la date? La date alla burocrazia; la date al partito politico che regge il ministro. Nominata la Commissione, procederebbe come ora; cioè com'è già detto nel Regolamento mio.

Alla fine, il verdetto della Commissione, dice il progetto che ci sta davanti, è trasmesso al ministro per l'esecuzione; non è più dunque il ministro quegli il quale nomina, bensì la Commissione. Il ministro, cui è dato troppo potere a principio, è spogliato d'ogni potere, d'ogni responsabilità alla fine. Se la risoluzione dalla Commissione è stata presa male, se appaiono segni di parzialità, od anche peggio, segni di corruttela di qualunque sorte, se nel giudizio della Commissione si vede che gli argomenti sui quali fonda le sue conclusioni, vanno contro le conclusioni stesse, come qualche volta succede, non v'ha modo di correggerle, non v'ha appello. Il ministro esegue.

Il Consiglio superiore, dice la Commissione, non può giudicare che della legalità degli atti. Ma sono

infinite le cause che in un procedimento di questa natura così delicato possono averlo viziato senza che la sua forma legale possa essere intaccata. Anzi più la voglia di violare la sostanza era grande, tanto più probabilmente sarà stata osservata la forma. Sicchè ad un procedimento in cui la responsabilità del ministro rimaneva intiera, voi surrogate un procedimento in cui nel primo passo il ministro non è aiutato punto, od è aiutato male; nel secondo passo il ministro è spogliato di ogni sua autorità; e nel terzo il Consiglio superiore è spogliato della facoltà di richiamare l'attenzione del ministro e dirigerne bene il giudizio. Ora, chi potrà mai credere in questa Camera che a questo modo noi miglioreremo il procedimento nella nomina dei professori? Io non dico che le Commissioni siano il miglior mezzo per nominare i professori; potrebbero anzi essere uno dei peggiori. C'è un solo mezzo ottimo, ed è quello di avere degli uomini chiari ed illustri tanto da riconoscerli alla prima, ove occorran. Allora non c'è dubbio che chi viene nominato, è nominato a ragione. Ma questo noi lo potremo fare tanto meno quanto più c'inoltreremo nella via in cui siamo entrati di andare via via aumentando il numero dei professori ed istituti universitari; dappoichè in questo modo ci sarà sempre più difficile di averli buoni e trovarli presto, e bisognerà ricorrere ad espedienti di ogni sorta senza pur riuscirvi la maggior parte della volte.

Ora egli è strano questo, ed io credo che l'onorevole Martini l'abbia già osservato! Voi, con un procedimento così imperfetto, convocate da tutte le Facoltà del regno professori a rappresentarle nel Consiglio, e poi quando li avete, togliete loro la fiducia, dichiarate loro che non sono adatti a proporre delle Commissioni al ministro. E non basta; nell'articolo della Commissione è detto che nessun membro del Consiglio può presiedere le Commissioni di concorso. A questo patto sarebbe anche più logico il dire che nessun membro del Consiglio possa essere membro di tali Commissioni, dappoichè, se voi volete mantenere a questo corpo che costituite con tanta fatica, una qualche dignità, nessun membro del Consiglio potrebbe intervenire nelle Commissioni senza esserne il presidente. E d'altra parte, se il presidente della Commissione interviene al Consiglio a riferire dei risultati dell'esame della Commissione, egli sentirà che l'ufficio suo stesso l'obbliga a parlare a nome di tutta quanta la Commissione che egli ha presieduto e a non dare maggiore rilievo del bisogno al particolare giudizio suo. Ma se invece è un membro della Commissione quegli il quale interverrà al Consiglio, allora egli vi sarà difensore dell'opinione sua, vi si farà l'avvocato, pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

curatore dell'opinione che ha sostenuto nella Commissione contro gli altri che non saranno presenti. Voi rendete parziale infine e litigiosa la discussione della legalità degli atti della Commissione, che pur mantenete al Consiglio stesso. È tutto adunque sbagliato, a parer mio, questo articolo, ed io sperava e spero ancora che l'onorevole ministro, mantenendosi fedele alle sue idee, voglia correggerlo. Così come sta non rende che più fastidiosa e meno onorevole questa condizione di membro d'un Consiglio, che voi pur volete conservare.

Io avrei troppe altre considerazioni a fare; ma considero, per la Camera e per me, l'ora tarda e la calda stagione. E poi mi sgomentano quei signori (*Accenna gli stenografi*) di cui bisogna pure correggere le bozze. (*Si ride*) Adunque io non vado più oltre, come avrei desiderato.

Io prego però il ministro di voler riguardare anche il primo paragrafo di quest'articolo 2 della Commissione. È evidente che la Commissione non ha avuto un'idea chiara di quello che voleva dire; e quando si tratta di fissare le attribuzioni di un Consiglio, bisogna pure avere idee ben chiare. (*Bene!*) Quando voi dite che il Consiglio abbia per oggetto la disciplina...

ABIGNENTE. (*Della Commissione*) Leveremo!

BONGHI. Tanto meglio, perchè la disciplina così in genere non l'ha, nè la può avere, per sua attribuzione. E neanche l'amministrazione può essere l'oggetto suo. (*Interruzione dal banco della Commissione*) Allora perchè l'avete scritto?

ABIGNENTE. Per ora non abbiamo idee chiare.

BONGHI. Allora, se permette, io le dirò due parole.

La cura della disciplina non si può attribuire al Consiglio se non in quei pochi casi che la legge del 1859 designa. La disciplina s'estende a tutto l'insegnamento ed appartiene in diverso grado alle diverse autorità scolastiche; al Consiglio superiore possono ricorrere in appello gli studenti cui sieno state inflitte le maggiori pene, e spetta in alcuni casi il confermare le risoluzioni del Ministero e delle autorità universitarie o scolastiche rispetto ai professori.

L'amministrazione poi il Consiglio superiore non l'ha punto. Il Consiglio superiore ha alcune funzioni consultive rispetto ad alcuni affari dell'amministrazione, ma non amministra nè potrebbe amministrare.

E qui l'errore è più grave, perchè da quello che appare dalla relazione, l'onorevole relatore è nell'immaginazione che il Consiglio superiore abbia qualche tutela rispetto alla spesa degli istituti universitari, il che non è.

L'onorevole Coppino volle nel suo regolamento del 1867 assegnare al Consiglio l'ufficio di rivedere il bilancio passivo dell'istruzione; non l'ha però mai fatto, nè potuto fare; sicchè nel regolamento mio io ho dovuto togliergli questa attribuzione.

Resta la *didattica generale*, secondo la Commissione, per terzo oggetto del Consiglio. Ora che cosa s'intenda con questa parola, nessuno, credo, lo saprebbe dire. (*Si ride*)

Mi pare difficile dare al Consiglio un'attribuzione il cui significato non è preciso.

E qui ho finito; poichè, credo, sarebbe superfluo sorgere in difesa dell'istituzione del Consiglio superiore, dappoichè la necessità di essa non è da nessuno contestata, ad eccezione dell'onorevole relatore, che pure vi si acconcia per ora. Però non risulta che altri della Commissione divida il suo parere, sicchè non mette conto il discuterlo.

D'altra parte, l'onorevole Nocito ne ha già fatto la difesa, ed occorrendo, la farebbe, credo, il ministro.

Io vorrei pregare soltanto l'onorevole ministro, il quale ha fatto parte per tanto tempo di questa istituzione, così come ha durato per tanti anni, di affermare quale è stato il frutto che essa ha reso alla cultura nazionale. (*Interruzioni a bassa voce vicino all'oratore*)

(*Una voce: Poco!*) Anzi grande, gliel'assicuro. Io non ho nessuna ragione di dire una cosa per altra, e ho modo di sapere quello che dico. Tutti gli alti interessi della libertà e della scienza hanno trovato nel Consiglio il più strenuo difensore; nè vi è stata deliberazione sua la quale non sia stata ispirata dal desiderio di rinvigorire l'autorità del Governo nella direzione dell'insegnamento nazionale e di aumentare la cultura del paese.

Per ciò io prego l'onorevole ministro, lui che è stato membro di questa istituzione per così lungo tempo, di difenderla dalle molte ed acri censure che le sono fatte nella relazione, censure che non voglio rilevare qui. Ma mi si permetta di dire soltanto che sarebbe stato non solo desiderabile, ma sperabile, che il relatore, venuto tanto più tardi nella vita politica italiana ed a contatto cogli illustri italiani che fanno parte di cotesto Consiglio, non avesse presunto di conoscerne la storia e gli andamenti e gli effetti meglio di coloro che ci sono stati o ci sono dentro; sicchè, pur giudicando a sua posta le modificazioni proposte dal ministro, si fosse saputo mantenere a un punto di vista affatto oggettivo, e avesse sentito quanto sarebbe stato doveroso e delicato in lui il parlare con infinito riguardo così di un istituto che dura da tanti anni col consenso di tanti uomini elettissimi e competen-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

tissimi, come delle persone che l'hanno composto fino ad ora e che lo compongono.

BACCELLI, relatore. Domando la parola per un fatto personale. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Onorevole Baccelli, se parla per un fatto personale, le posso dare la parola; se invece parla come relatore, siccome ci sono ancora oratori iscritti, parlerà da ultimo.

BACCELLI, relatore. Parlerò per un fatto personale.

C'è un proverbio antico che dice: *in cauda venenum*.

Oggi Guido Baccelli non è chiamato qui per rendere conto delle sue opinioni personali, e molto meno per rispondere ad apprezzamenti poco benevoli ai quali l'hanno da molto tempo abituato i suoi noti avversari. Di tutto quello che sotto questo rispetto io potrei dire, e non sarebbe poco, all'indirizzo dell'onorevole deputato di Conegliano, faccio grazia a quest'Assemblea per il sentimento della dignità della maggioranza a cui mi onoro di appartenere. (*Segni di approvazione*)

Quanto poi alle ragioni che ha svolte l'onorevole deputato di Conegliano, quando verrà il mio turno, spero che la Camera accetterà il disegno del Ministero, e forse anche approverà le ragioni che hanno guidata la Commissione, della quale mi onoro di essere l'interprete, sebbene l'onorevole Bonghi, *maître de naissance*, abbia detto che la Commissione non ha capito niente.

Noi dunque non facciamo punto fermo sopra queste cose; del resto, io sarei sicuro di leggere nell'animo dei suoi stessi amici politici la riprovazione di certe forme.

Non credo che oggi, così come noi siamo, si desideri, si possa pretendere di fare una questione politica sull'organamento del Consiglio superiore.

BONGHI. Domando la parola per una spiegazione.

BACCELLI, relatore. Ciò detto, io parlerò nel merito quando l'onorevole presidente mi accorderà la facoltà di parlare.

BONGHI. Io non credo di avere detto parola che potesse interpretarsi nel senso dell'onorevole Baccelli; io, avendo trovato in questa relazione delle censure molto aspre al Consiglio superiore, del quale ho fatto parte, e mi onoro di far parte, ho creduto fare una osservazione, la quale mi pare ragionevole, e della quale mi pare non mi sia stato fatto rimprovero da nessuno dei miei amici.

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Il momento psicologico nel quale... (*Rumori*)

Voci. Chiusura! chiusura!

PRESIDENTE. Facciano silenzio; ho data la parola all'onorevole Pierantoni, e gliela mantengo.

PIERANTONI. Il momento psicologico nel quale incomincio a parlare non è lieto. Il desiderio della chiusura mi dimostra la verità del mio giudizio. Vi sono momenti, nei quali le rappresentanze nazionali sentono più l'istinto e la forza irresistibile del voto, che l'impero della ragione e della verità. (*Bravo! — Oh!*)

Tuttavia parlerò brevemente per sentimento di dovere, poco preoccupandomi degli atti d'impazienza di alcuno dei miei avversari.

Starò nel puro campo della ragione, e darò brevi risposte agli onorevoli Martini e Bonghi, i quali hanno attaccato il progetto di legge accusandolo di incostituzionalità, dicendolo diretto a distruggere la responsabilità ministeriale, perchè affiderebbe in gran parte la somma della pubblica istruzione ai rappresentanti delle Università, detti dal Martini non idonei ad interpretare gli interessi nazionali, credendo egli essere le Facoltà universitarie focolari di pregiudizi locali.

Anzitutto io rilevo un fatto grave, che mi persuade della necessità di votare questa legge.

Quando l'onorevole ministro della pubblica istruzione, uomo d'animo mite e d'ingegno elettissimo, dopo aver passato molti anni in seno al Consiglio superiore, ne viene a proporre una trasformazione radicale, uopo è riconoscere che l'impossibilità per quello istituto scientifico di persistere nel modo onde è attualmente composto, sia una verità, frutto di grande esperienza.

Certamente l'onorevole ministro, cui il deputato Bonghi, membro del Consiglio superiore, rivolse la esortazione di difendere questo antiquato istituto, dovè far violenza al suo cuore per decidersi ad una riforma che deve tutelare i diritti della scienza e della civiltà.

Io non accuso gli uomini che compongono il Consiglio superiore; ma per respingere l'assunto dell'onorevole Bonghi, cioè che finora non è dimostrata la necessità della riforma del Consiglio superiore, credo opportuno di dire i vizi che resero necessaria la presente legge.

Il Consiglio superiore nelle sue attinenze con la pubblica istruzione, ha molta analogia col Consiglio di Stato nelle sue relazioni col potere esecutivo in generale.

Il Consiglio superiore provvede alla formazione delle leggi come corpo consulente; è una specie di potere giudicante nelle questioni di conflitti e di disciplina fra il Ministero e il corpo insegnante; è il sorvegliatore della esecuzione delle leggi, della regolarità dei concorsi; è il conservatore delle tradi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

zioni della pubblica istruzione, è il giudice dei meriti scientifici.

In questi cinque capi, pare a me che si possano riassumere gli uffici principali del Consiglio superiore. Come corpo consultivo è respinto dal buon ordinamento costituzionale, perchè serve al ministro per sfuggire all'azione della responsabilità ministeriale.

Come andava composto codesto Consiglio? Per nomine esclusivamente ministeriali.

Nato dalla volontà del ministro, ne seconda i veleni ed i capricci per istinto di dipendenza e di gratitudine, senza che io decida se la gratitudine sia una corona di rose o una corda al collo, come con vario parere si disse altra volta in questa Assemblea da valorosi oratori. (*Si ride*)

Il ministro, scegliendo i membri tra la maggioranza ministeriale, salvo rarissime eccezioni, non guardava al solo merito scientifico. Anzi non di rado, nel consentirò l'onorevole Martini, al Consiglio superiore si entrava per esclusiva ragione politica. Quando l'applicazione della legge elettorale, che permette a numero limitato di professori di rimanere nella Camera, escludeva col sorteggio i membri delle Università eletti oltre il numero legale, il Ministero sanava le incompatibilità nascenti dalla qualità di professore, col dare un seggio nel Consiglio a quegli insegnanti che sarebbero rimasti a sorreggerlo tra le schiere della maggioranza. (*È vero!*)

Io non pronunzio nomi, ma dichiaro alla Camera che di ogni fatto che dedurrò potrei dare ragione, imperocchè è utile che la Camera sappia che per quattro anni tenni, nella gioventù mia, ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione, e parte di questo tempo passai nel Consiglio superiore come segretario di una delle sue sezioni. Ciò non pertanto mi guarderò bene dal rivelare fatti che venni a conoscere sotto il suggello e il dovere del segreto, e parlerò sopra le generali. Intendo rispettare il segreto, perchè quel corpo ha anche questo di anormale, che non è amico della pubblicità, la quale dovrebbe coronare tutte le opere sue. Vi fu un momento fortunato in cui, se non erro, lo stesso onorevole Bonghi volle introdurre il sistema della pubblicità. Egli istituì un bollettino degli Atti del Consiglio superiore, ma questa pubblicazione ebbe breve vita.

Ora è quasi abbandonata. D'altronde nessuno più ha fiducia nei procedimenti del Consiglio superiore. Da questo corpo esclusivamente ministeriale, scelto in massima parte con la prevalenza del criterio politico, vennero gravi danni alla pubblica istruzione. Il Consiglio superiore fu reo di svariate colpe. Ne dirò le maggiori. Il Consiglio su-

periore sorresse parecchi ministri della pubblica istruzione nell'illegale ed offensivo pensiero di ritogliere al Parlamento il diritto di discutere gl'interessi della pubblica istruzione, e dare i necessari provvedimenti legislativi. Esso preferì il sistema dei regolamenti al dovere delle leggi. Il regolamento fatto da uomini, che si dicevano tecnici, sembrò la forma migliore per provvedere all'utilità del pubblico insegnamento.

Il Consiglio superiore fu il pernicioso autore d'indigesti regolamenti, i quali mentre costantemente alteravano e mutavano il senso alle leggi (*Bene!*) erano sempre tormento della scienza e dell'ordine universitario. Die' l'approvazione e la diffusione a libri di testo raffazzonati con poca scienza, e senza cognizione del grado possibile dell'intelligenza dei giovani. Non basta; il Consiglio superiore partorì un giorno una figlia molto rachitica (*Si ride*): la Giunta per gli esami liceali. Questa Giunta composta di consiglieri superiori, che si giovano del pari dell'opera ausiliaria di professori di liceo, quasi sempre scelti per simpatia politica, si fece dispensatrice di quei famosi temi di esami, per i quali ci si minaccia una gioventù enciclopedica che deve sapere tutto lo scibile umano ridotto in pillole. Infatti, o signori, io potrei ricordare che da quei consiglieri, anima della direzione della Giunta, furono inviati per gli esami temi d'impossibile struttura (*Si ride*); per esempio una tesi di greco sbagliata, che nessun professore potè decifrare; una tesi di matematica che non fu possibile di proporre ai giovani; una tesi di filosofia della storia (intendete, o signori), colla quale si proponeva ai giovani quindicenni e sedicenni di descrivere le ragioni politiche, morali, telluriche e storiche, per cui nella Grecia Atene prevalse a Sparta. (*ilarità*)

Eh! Signori, se a 16 anni la gioventù italiana potesse scrivere temi simili di filosofia della storia, che tentano gli spiriti più eccentrici ed originali delle dotte nazioni, davvero che noi dovremmo tra pochi anni trovarci in mezzo ad un popolo di sapienti.

E non è tutto ancora.

Il Consiglio superiore, chechè ne possa dire in contrario l'onorevole Bonghi il quale parlò di responsabilità ministeriale, esistente nominalmente in Italia, prestò spessissimo la mano ai ministri, che vollero dar cattedre per guiderdone politico e per favore contro le condizioni della legge. Non addurrò nomi. Non scenderò a particolari.

BONGHI. Bisogna scenderci.

PIBRANTONI. Farò a modo mio; ma se si volesse vedere quante volte l'articolo 69 della legge della pubblica istruzione fu violato per spirito di parte, mel creda l'onorevole interruttore, i casi da citare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

sarebbero moltissimi. L'articolo 69 prescrive che possono essere nominati professori ordinari senza concorso tutte quelle celebrità scientifiche, che, per fama eccellente acquistata con opere o scoperte, non rendono necessario un concorso, perchè non temono la concorrenza. Io ho veduto molti professori, nominati col voto del Consiglio, professori ordinari in giovanissima età, in base a questo articolo, senza che avessero neppure stampato un libricolo di poche pagine sopra lo speciale insegnamento loro conferite, senza che avessero avuto neppure la gloria di aver fatto gemere i torchi per pochi minuti. (*Siride*)

Il Consiglio superiore fece vivere una vita agitata, nervosa, affannata alle maggiori delle Università italiane; alle altre preparò una morte premeditata. Il primo danno derivò dalla vicenda dei regolamenti che seguivano a regolamenti. L'altro, perchè i consiglieri, essendo tutti professori appartenenti alle Università dette maggiori, propugnarono tenacemente l'idea di sopprimere istituti, inviolabili per la tradizione ed il culto delle glorie locali, e li trattarono con poca equità o non ebbero per quelli giusta cura. Perciò, prescindendo dalla qualità degli uomini, al cospetto di questi danni, il legislatore italiano non può ritardare una riforma lungamente invocata. È canone di sapiente politica, che le istituzioni quando sono tralignate, debbono essere ricondotte alle origini loro.

Ed ora mi si permetta domandare agli onorevoli Martini e Bonghi, che sostengono il Consiglio superiore quale esso ora esiste, in virtù di quali esempi di altri liberi popoli lo difendano.

L'onorevole Bonghi, che sovente si compiace di citazioni straniere, questa volta parlò solamente ed enfaticamente dei precedenti subalpini. Disse che in Piemonte il Consiglio superiore fu la salvaguardia delle libertà scientifiche.

Lungi mi trarrebbe la confutazione di questa affermazione, dire cioè se il Consiglio dal 1848 in appresso fu quello che uscì dalla legge Casati; l'esaminare se la libertà scientifica corse pericoli, o fu pienamente conceduta. Ma data per vera l'avversaria affermazione, non sarebbe da farne lode speciale al Consiglio.

Il Piemonte è stato la salvaguardia di tutte le libertà, siccome fu l'iniziatore del rinnovamento nazionale. Era naturale che un corpo governativo, vivendo in libera atmosfera non tralignasse nella sua azione. Ma checchè si dica delle tradizioni subalpine, egli è certo che dal 1848 al 1859 gli interessi politici e nazionali furono predominanti sopra gli interessi scientifici. L'azione di quel Consiglio era ben circoscritta innanzi l'unificazione della penisola. Anche dopo la proclamazione del regno italiano

grandi cure vennero a distogliere l'opera dalla riforma degli ordini del pubblico insegnamento. Oggi soltanto noi entriamo in un'epoca di riflessione, in cui ci sarà dato, se saremo volenterosi e savi, di correggere l'opera affrettata dei pieni poteri, l'opera inconsulta e generosa di uomini che usciti dall'esilio e dalla vita di emigrati, per virtù di patriottismo furono chiamati ad uffici superiori alle loro attitudini, ed ai quali non erano preparati, inquantochè essi non avevano atteso ad opere di Governo e di legale politica, perchè accesi da zelante amore di patria, volsero lo spirito alle congiure, alle battaglie, ovvero stentaron duramente la vita.

Se i precedenti subalpini non fanno autorità, e se invece l'esperienza durata dal 1859 ad oggi impose questa legge di trasformazione e di riduzione del Consiglio superiore, mi dicano in grazia gli onorevoli oppositori, quale altra nazione al mondo ha questa foggia di Consigli superiori? La Francia stessa, quella Francia che si dibatte continuamente tra le superstizioni del fanatismo religioso e le superbe proteste di una indomita filosofia, ha da parecchi anni reietto un Consiglio superiore, creatura del potere esecutivo ministeriale.

Nel 1872 essa ebbe una legge, che fondò un Consiglio elettivo.

E siccome la pubblica istruzione si compone di tre grandi rami, della elementare, della secondaria e della superiore co' rami secondari degli insegnamenti tecnici e femminili, il legislatore francese chiamò a comporre quel Consiglio della pubblica istruzione una quantità di persone estranee al corpo universitario, che rappresentano i dipartimenti e le specialità scientifiche di tutte le serie, in cui va diviso l'umano sapere. Io posso dire con verità che questa creazione scientifico-amministrativa che fu il Consiglio italiano, non ha imitatori nel mondo. Gli esempi stranieri, il buon ordinamento costituzionale, l'interesse nazionale dell'istruzione pubblica anzichè giustificare la necessità di un corpo ministeriale, che sorregga l'azione politica del ministro della pubblica istruzione, ci potrebbero consigliare invece l'abolizione del Ministero della pubblica istruzione.

Toccai della possibilità di questa riforma in altra solenne discussione, ed ora ricordo che sino dall'anno 1867, se ne fece un cenno non fugace da una eletta di nostri colleghi. La Sotto-Commissione nel bilancio della pubblica istruzione in detto anno avvisò fra tanti pensieri, come l'avvenire vero e nobile della pubblica istruzione, che è un interesse nazionale al di fuori e sopra i partiti politici, respinge l'esistenza di un Ministero sottoposto all'aspra vicenda delle sorti politiche. Invece di un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

ministro e di un Ministero, sarebbe più utile una soprintendenza generale della pubblica istruzione, la quale eletta dalla Camera, ma fuori della Camera, dovrebbe ogni anno fare al Parlamento una relazione sopra le condizioni del pubblico insegnamento, additare le riforme legislative, i provvedimenti necessari, i sussidi da distribuirsi.

I paesi veramente liberi non si fanno il dono di un ministro della pubblica istruzione, ludibrio della incostanza delle maggioranze, per la quale avemmo trentasei ministri della pubblica istruzione in anni ventinove.

Gli Stati Uniti, il Belgio, il Brasile, l'Olanda, il Portogallo, la Svizzera, la Svezia, l'Inghilterra non conoscono questa figura politica, che si chiama il ministro della pubblica istruzione.

In alcuni paesi l'influenza del clero, il nesso esistente tra l'insegnamento laicale e il religioso fanno coesistere il reggimento della pubblica istruzione col ministero dei culti. Il Messico, nel quale credo che gli onorevoli oppositori non vogliano cercare esempi di buon governo, ha la pubblica istruzione come una parte del Ministero dei culti. È lo stesso nella Danimarca, nella Grecia, nella Norvegia e nel Cile. Nell'Uruguay la istruzione pubblica è incardinata al ministero di agricoltura e commercio, e della giustizia, nella Spagna è unita all'agricoltura. Nella Russia è incardinata al ministero della beneficenza pubblica. Fra i paesi che hanno il ministero dell'istruzione pubblica, v'è la Prussia, che creò questo ministero, quando ebbe bisogno d'una mano vigorosa, la quale mentre col servizio militare obbligatorio preparava la riscossa delle battaglie vinte da Napoleone, coll'istruzione elementare preparava il primato scientifico del paese. Con la Prussia hanno il Ministero della pubblica istruzione la Turchia, la Romania e l'Egitto.

Basta guardare alle condizioni sociali e politiche di questi paesi, per andar convinti che il loro esempio non è degno di imitazione. L'Inghilterra ha un Consiglio speciale senza ministro.

Ora al certo non posso sperare che il rinnovamento degli ordini del Governo della pubblica istruzione possa seguire nel modo da me vagheggiato. Movendo dalla condizione di fatto della esistenza del ministro e del Ministero, non si può chiamare riforma spregevole e dannosa questa, per cui il Consiglio della pubblica istruzione cessa di essere un istrumento dell'azione ministeriale, che diminuisce la responsabilità del ministro, e diventa invece un corpo misto, parte elettivo e parte scelto per nomina di Governo.

Forse si poteva studiare una forma di più larga applicazione del sistema elettivo. Tuttavia chi con-

sidera che la parte formata per elezione provvede agli interessi dell'istruzione superiore, mentre i quindici membri, che sceglierà il ministro, debbono più specialmente attendere agli altri due rami dell'insegnamento, per i quali i comuni e le provincie hanno già un'azione ed una rappresentanza, si può spiegare l'introduzione limitata dell'elezione.

Ed ora passo a respingere la severa accusa pronunziata dall'onorevole Martini contro i professori universitari. Intendo l'opposizione dell'onorevole Bonghi: egli difende il Consiglio presente, di cui è membro. Ma non doveva dire l'onorevole Martini, che le Università esprimono la sintesi di pregiudizi locali. No, onorevole Martini, le Università italiane accolgono nel loro seno illustri stranieri che rappresentano la scienza senza distinzione di nazionalità, molto meno di provincie.

MARTINI. Domando la parola per un fatto personale.

PIERANTONI. Nell'Università di Napoli, alla quale mi onoro di appartenere, come nelle altre, non vi sono prevalenze di pregiudizi locali. I professori vivono fuori delle lotte politiche e degli interessi locali; vi hanno professori che vennero dall'estero, come lo Schrön, e da altre città, come il caro e rimpianto Panceri, i lombardi Vera e Casati. Noi formiamo una sola famiglia. Che ella, onorevole Martini, impari a conoscerci.

Ora, in nome di tutti, mi sia permesso respingere codesta accusa che mi sa troppo amara, perchè non è giusta. L'onorevole Martini indicò che le prove della tendenza municipale delle Facoltà si potevano ottenere con l'esame di tutte le proposte per la nomina di professori, fatte al Consiglio superiore. Egli ha affermato che le Facoltà proposero con preferenza insegnanti i quali nei pubblici concorsi o furono giudicati incapaci o approvati in ultimo luogo.

Io non so capire come l'onorevole Martini possa aver conosciuto cose segrete e come possa sapere il contenuto di moltissimi rapporti. Ma se il fatto fosse pur vero, chi potrà dire che ebbero torto le Facoltà e non il Consiglio, che spesso fece opera ingiusta e politica? D'altronde è naturale che quando si vive in una comunione od Università speciale, in tempi, nei quali il personale di tutte le Università non si conosce da vicino per le passate vicende politiche e non viva collegato per atti di mutui scambi e di affetti scientifici, le Facoltà cerchino di trarre dal numero delle persone, che sono a loro dappresso, il personale insegnante, quando o ignoti o malnoti sono i titoli di merito degli altri. Questa preferenza, lungi dall'essere un riprovevole sentimento di amor locale, è una condizione naturale di fatti. Chi vide

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

un giovane nelle scranne della scuola acceso all'amore degli studi durar severe fatiche per apprendere, ne conobbe le vigilie, le pene, ne lodò i primi esperimenti, le prove non spregevoli nel pubblico insegnamento privato non a torto l'incoraggia per fargli raggiungere l'ambito grado d'insegnante ufficiale.

Ma dica altri di altri Atenei che più da vicino conosce. Questo, io so dire all'onorevole Martini dell'Università napoletana, che essa in pochi anni diè valorosa schiera di giovani all'insegnamento pubblico presso le altre Università.

Il D'Ovidio, il D'Ercole, il Labriola, il De Sanctis, il Fiore, il De Crescenzo, il Jannuzzi, lo Schiapparella, il Trinchese, il Filomusi-Guelfi, lo Schiattarella, il De Ruggiero, l'Anguilli, il Palma, il Semeraro ed altri che ora non ricordo, o furono liberi insegnanti dell'Università di Napoli o uscirono dalla scuola napoletana per essere professori ufficiali in altre Università. Essi guadagnarono concorsi e gradi con onorate fatiche di studio. Al cospetto di questi titoli di merito scientifico, ho ragione di dire che l'onorevole Martini cadde in grave fallo. E questi frutti altamente lodevoli si ottennero con ordini universitari incerti, instabili, quando non esisteva la possibilità di concorrenza tra l'insegnamento ufficiale e l'insegnamento libero.

Ma l'onorevole Martini, quando si è fatto a condannare il novello disegno di Consiglio superiore, solo perchè vi entreranno quindici professori universitari per voto di colleghi, ha pensato alla qualità di coloro che ora lo compongono?

Se io volessi prendere l'elenco dei trentasei ministri che ebbe l'Italia, proverei all'onorevole Martini che, meno il Lanza, il Cadorna ed il Rattazzi ministri sotto il Governo subalpino, tutti furono professori delle Università, come lo è del pari l'onorevole Coppino.

È dunque lecito il dire che, solo perchè si viene da una Università, si porta nell'anima l'infame peccato del municipalismo scientifico?

L'onorevole Martini si provi a guardare i titoli dei presenti membri del Consiglio della pubblica istruzione, e se ne toglie, con pochi altri, l'Alcardi, il Duprè, il Prati, il Tenca, il Broglio (e di questi, signori, non analizzo i meriti, alcuni sono glorie nazionali, altri avversari politici notissimi), quasi tutti gli altri non sono che professori universitari; tanto è ciò vero che la legge esistente vuole che i consiglieri sieno professori, imponendo che almeno cinque debbano essere estranei all'insegnamento ufficiale. La differenza tra la legge esistente e il disegno novello sta in ciò: che per lo innanzi pur troppo il ministro fece quello che imprudentemente,

e senza volerlo, l'onorevole Bonghi confessò, dicendo temerlo per l'avvenire, cioè scelse o il professore deputato o l'amico politico, mentre si può andar certi che nel futuro le Università non daranno preferenza sistematica a quei professori che la politica distoglie dall'insegnamento.

A dire il vero, per quanto noi deputati professori ci compiaciamo dell'affetto dei nostri colleghi, pure la rappresentanza politica non giova al nostro credito. Noi siamo alcuna volta malvoluti, come il terribile mostro della politica. (*ilarità*)

Ciò posto, pare a me che queste censure tecniche o di ordinamento costituzionale, sono infondate.

Se, in tutta la vita dello Stato, il principio elettivo è dominante, se il comune ha una rappresentanza per elezione, se la provincia l'ha del pari, e se lo Stato funziona per l'elezione dei deputati, se persino la gelosa azione della giustizia si ritempra con l'intervento popolare mediante l'elezione, come mai il corpo universitario, che è il custode della scienza nazionale, non sarebbe idoneo a consigliare la correzione degli errori e l'aumento della scienza medesima ai consiglieri della Corona?

I professori sono in pari tempo elettori ed eleggibili, assai competenti. Ottennero tale idoneità dalle prove, con le quali s'innalzarono alla dignità d'insegnanti. Forse gli onorevoli Bonghi e Martini possono additare cittadini che per dar consiglio sieno migliori di coloro preposti all'ardua missione di educare e d'istruire? Le sono fisime tutte le cose studiatamente dette. Io comprendo l'onorevole Bonghi quando egli lotta per la vita, e pensa col Consiglio a restar membro del Consiglio medesimo.

Ma non intendo l'onorevole Martini, il quale pose questo strano dilemma: o abolire il Consiglio o lasciarlo qual esso è.

Io voto questa legge perchè applica il principio d'elezione, e perchè, separando dal Consiglio superiore la parte amministrativa, lo riduce grandemente e ne prepara l'abolizione. Per questa legge vi sarà solamente una Giunta permanente. Chi può negare al ministro, quando lo voglia, di fare con semplice decreto reale la nomina di Commissioni speciali?

Il Consiglio superiore si adunerà soltanto due volte all'anno e straordinariamente quando sarà necessario. La rarità delle adunanze prova che esso non può essere più quel corpo amministrativo composto di aderenti politici. Adesso si trasforma in un Consiglio che discuterà in due periodi annuali i rinnovamenti necessari, le condizioni di fatto dell'insegnamento nazionale.

Io vedo in questa legge un embrione della soprintendenza generale. Non regge il sospetto che i professori, che vi saranno chiamati, potranno con

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

danno dell'insegnamento a ciascuno affidato, adempiere l'ufficio di consiglieri. Ora invece il caso è differente affatto, perchè i professori consiglieri si debbono adunare con frequenza. Ciò posto, penso che la maggioranza, propugnando questa legge che prepara l'abolizione totale del Consiglio superiore, e che ritoglie la pubblica istruzione dalle lotte parlamentari, risponderà in grande parte al suo nome di progressiva e di liberale.

Io non voglio più lungamente diffondermi a parlare delle censure speciali che furono fatte alle diverse disposizioni della legge, perchè l'ora è tarda.

Son contento che, pur mantenendo le mie antiche convinzioni intorno l'abolizione in un giorno vaticinato e del Consiglio superiore e del Ministero della pubblica istruzione, io possa dare un voto colla convinzione che sarà popolare. Questa popolarità, se non avesse altre prove, ne avrebbe una irrecusabile: l'opposizione dell'onorevole Bonghi.

Egli parlò del *self government*; ma non ricordò che a questo principio l'Inghilterra associò per lo svolgimento della istruzione pubblica il principio elettivo. Intendo dire i *boards of schools*, quella specie di Parlamenti scolastici che rappresentano il concorso delle classi dirigenti della nazione alla tutela del maggiore degli interessi nazionali. Retrieva si può dire la legge che l'onorevole Bonghi vorrebbe conservare, non questa che per noi sarà votata.

Possa l'onorevole deputato di Conegliano ringiovanirsi alle idee di libertà, novello Fausto; ma ci permetta per ora di prendere con diffidenza le sue proteste di amore per le libertà. Egli fu sempre animato da tendenze per l'autocrazia ministeriale. Ora male spera con seducenti parole d'impedire che la Camera voti con sollecito passo questa legge di libertà, di progresso, di rinnovamento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini per un fatto personale.

MARTINI. Io dirò poche parole.

Me perseguita un fato. Ogniqualvolta (e la Camera sa che sono rare) io piglio la parola in quest'Aula, mi si leva opponente l'onorevole Pierantoni.

Anche oggi egli ha oppugnato quello che io ho detto: ed era nel suo diritto. Soltanto egli mi fa dire delle cose che non ho neanche sognate. Però può darsi che gli siano giunte male le mie parole, perchè evidentemente noi viviamo in due mondi diversi. L'onorevole Pierantoni, per esempio, vive in un mondo dove ci sono dei licei nei quali agli esami si danno delle tesi in latino ed in greco. Ora io questi licei non li conosco.

Del resto io non ho detto niente affatto che i membri delle Università portassero una nota d'in-

famia, ed altre parole simili, le quali sarebbero non solo ingiuste, ma inconvenienti dette qui dentro. Io ho detto che, esaminando non i giudizi del Consiglio superiore, ma le proposte fatte dalle diverse Facoltà per il personale insegnante, si troverebbe che molti degli uomini i quali erano proposti per un dato insegnamento, presentatisi al concorso sulle materie dell'insegnamento stesso, o sono stati dichiarati ineleggibili, o sono rimasti alla coda degli eleggibili. Questo soltanto ho detto.

Del resto io non ho parlato di Università, ho parlato di Facoltà professionali; ed ho anche detto che desideravo di non essere costretto a dire di più; perchè queste personalità, alle quali l'onorevole Pierantoni parrebbe invitarmi, io non le voglio fare.

PIERANTONI. Domando la parola.

MARTINI. Io non voglio citare esempi. Ho detto che desidero di non lo dire, e non lo dirò, per quanto mi ci tiri l'onorevole Pierantoni.

Del resto, egli dice a me che io oppugno questo Consiglio superiore, e si maraviglia come io non veggia che questo Consiglio, così costituito, funzionerà egregiamente.

Ma io credeva che dovesse fare qualche cosa di serio questo Consiglio. Dal momento poi che l'onorevole Pierantoni vuole ridurre il suo ufficio ad una passeggiata archeologica dei professori, che verranno a vedere Roma due volte all'anno, allora io convengo perfettamente con lui, che può funzionare anche così. Ma questo, per quanto possa aumentare la dottrina dei professori col vedere il sepolcro di Cecilia Metella e gli archi del Colosseo, mi pareva che in verità non valesse la pena di fare una legge.

BONGHI. Dirò sole poche parole. Se fossi così amico dell'autocrazia ministeriale, come dice l'onorevole Pierantoni, mi affrettarei ad accettare questa legge, che nel solo punto in cui muta le attribuzioni attuali del Consiglio, aumenta l'autocrazia del ministro.

Voce a sinistra. Toglie i vecchi.

BONGHI. Non so chi sia quegli il quale mi ha interrotto; ma egli ha detto la parola. Toglie i vecchi; sta bene. Il vero risultato, il vero fine della legge è di rifare il Consiglio superiore. Il resto è tutta chiacchiera; dappoichè è evidente che il Consiglio superiore oggi sarà rifatto di quindici membri nominati dal ministro attuale; ed è certo una gran facoltà quella che il partito suo darà con questa legge al ministro attuale di rifare tutto quanto un Consiglio. Il pericolo è che poi un altro ministro, il quale succedesse all'onorevole Coppino, proponga un'altra legge per nominarne altri 15 lui. È vero che i 15 delle Facoltà non si possono rimuovere,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

ma questi, come dice l'onorevole Pierantoni, non avranno altro gusto, che quello di venire una volta l'anno a passeggiare a Roma.

Dunque sta bene. L'onorevole deputato, di cui non conosco il nome, ha detto la vera parola che io non voleva dire. Io ho da aggiungere una sola cosa.

L'onorevole Pierantoni ha detto di essere stato segretario del Consiglio superiore per 4 anni...

Una voce. A Torino.

BONGHI. A Torino. Egli ha detto che non voleva però rilevare fatti segreti che, per mezzo del suo ufficio, gli erano giunti a notizia. Credo che questa intenzione sua fosse eccellente, ma egli le sarebbe rimasto molto più fedele se, non volendo rivelare fatti precisi, non avesse lanciato in generale accuse gravissime, che pare si appoggino sopra quei fatti sui quali mantiene il segreto. Ora io credo un male dire i fatti segreti, ma annunziare un giudizio generale sopra fatti che non si rivelano, è ancora peggio. Però io, dalla parte mia, devo affermare che conosco molti casi, nei quali i ministri, volendo fare nomine o promozioni di professori per favore politico, non hanno interrogato il Consiglio. Ma dei casi, nei quali il Consiglio superiore abbia risolto parzialmente, io nego in modo assoluto, almeno durante il tempo in cui ne ho fatto parte, che ve ne siano mai stati; e poichè ciò non è avvenuto mentre io c'ero, così credo che non sia avvenuto neanche prima.

Ad ogni modo io invito l'onorevole ministro a difendere se stesso e il Consiglio superiore dalle accuse che sono state fatte dall'onorevole Pierantoni, accuse che, se fossero fondate, meriterebbero un'inchiesta da parte della Camera. Quando si accusa un Consesso di avere agito parzialmente, e per ragione politica, in questioni d'ufficio e scientifiche, l'accusa è così grave, che questo Consesso avrebbe diritto, prima di essere disciolto, che la Camera ordinasse un'inchiesta, perchè ne va di mezzo l'onore di tutti coloro che lo hanno composto e lo compongono.

PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare per un fatto personale.

PIERANTONI. Io non mi lascerò vincere dalle esortazioni dell'onorevole deputato di Conegliano, e risponderò con grande temperanza.

All'onorevole Martini debbo dire che lo ascolto sempre con diligenza, non soltanto per l'ordinaria deferenza con la quale attendo alle discussioni della Camera, ma per una simpatia particolarissima. Egli non doveva credere che potesse essere nell'animo mio il disegno di attribuirgli opinioni che egli non espresse.

La povertà del mio ingegno, l'ora tarda, ed altre

condizioni hanno potuto, forse mio malgrado, non farmi bene intendere il sottile discorso che pronunziò: ma le risposte che io gli ho dato le mantengo.

Egli ha raccolto un equivoco di parole quando dissi licei per ginnasi. Ma non lo credeva così severo verso di me, sino al punto da supporre che io ignori ove e in quale anno s'insegni il greco. Poteva pensare che io pure dovetti passare a forza per quelle scuole, nelle quali spesso si esclamava: *chi ci salverà dai Greci e dai Romani?* (Risa) Abbandono al mio opponente l'errore di parola, se lo commisi.

L'onorevole Martini protesta di aver parlato del municipalismo delle sole Facoltà professionali. Ma non sa egli che tutte le Facoltà universitarie sono professionali, per quanto sia scritto nelle leggi che debbono provvedere del pari all'aumento della scienza? Che vale il precetto legislativo, se un professore ogni anno deve esporre un programma compiuto per preparare nelle Università i giovani alle professioni? Nel gabinetto privato e con le pubblicazioni, il professore penserà al progresso degli studi. Il suo insegnamento è principalmente professionale.

Io non ho fatto personalità, onorevole Martini, anzi ho detto che non avrei seguito gli avversari su questo terreno sconveniente; non vi ho attribuito parole non proferite. Voi diceste le Facoltà *sintesi di pregiudizi locali*. Queste parole le raccolsi e credetti dovere e diritto mio di respingerle.

Non sono stato irriverente verso gli uomini che saranno chiamati all'ufficio di Consiglio, dicendo che verrebbero a fare una passeggiata archeologica in Roma. L'onorevole Martini, che ha di questi gusti la può fare la sua passeggiata, io invece sentii meraviglia e dolore che egli con tanta facilità di parola condanni una legge la quale, invitando il Consiglio superiore a studiare l'andamento generale della pubblica istruzione, e togliendogli la parte amministrativa, ne riduce l'azione e non distoglie gli scienziati dalla specialità delle loro occupazioni scientifiche.

All'onorevole Bonghi rispondo che egli ebbe una grande libertà di parola in quest'Assemblea, e poichè sedendo nella esile minoranza, osò dire che tutta la legge è una chiacchiera, questa ingiuriosa espressione rivela l'ostinata tendenza dell'onorevole Bonghi a credersi infallibile e regolo nelle cose di pubblica istruzione. L'animosità mostrata nella difesa delle leggi antiche, il disprezzo delle leggi nuove, è segno di esagerato spirito di parte.

Quanto alla censura che mi ha fatto di non essere stato molto fedele alla consegna datami di non scendere a personalità, la respingo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

Onorevole Bonghi, ciascuno faccia il suo dovere come meglio crede; il paese e la Camera ci giudicheranno.

Io non comprendo la proposta di una inchiesta sopra il Consiglio superiore. Per i morti e i moribondi si preparano elogi funebri, ma non inchieste. (*Bene! — Klarità*) Ecco la risposta che io doveva fare per i pretesi fatti personali.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole ministro di agricoltura, e commercio.

MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura, e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sulle società di mutuo-soccorso. (*V. Stampato, n° 120.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo progetto, che sarà stampato e distribuito.

ERCOLE. Domando di parlare sulla presentazione di questo progetto di legge.

A nome di moltissime società operaie sento il dovere, ed anzi ne ho l'incarico, perchè sapeva che l'onorevole ministro avrebbe presentato questo progetto tanto desiderato, di fargli subito i miei ringraziamenti, nella speranza che la Camera approverà questo disegno alla riapertura dei nostri lavori parlamentari e diventerà così legge dello Stato, la quale solamente all'Italia manca ancora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Che sia leggiera cosa il progetto di legge che vi sta dinanzi o che sia grave cosa, una riforma la quale si studia di rendere ragione a desiderii molte volte e molto variamente espressi, o che tenda a fare in definitiva scomparire il Consiglio superiore, ho udito dai diversi autori, anche favorevoli, sentimenti e parole alle quali il ministro non può sottoscrivere. Ma di tutte una più ingratamente mi ha colpito, e comincio da questa.

Questo progetto ha un merito solo, ed è quello di togliere i vecchi.

L'onorevole Bonghi in questa parola che poteva e doveva essere un'ingiuria, ha voluto riconoscere il vero motivo che mi ha mosso a presentare la legge.

Si trasforma adunque il Consiglio superiore, non perchè nessuna evidente ragione di interesse scientifico lo consigli, ma lo si trasforma unicamente perchè si possano mandar via quegli uomini, i quali da tanto tempo consacrano le loro cure a questo delicatissimo ufficio; e ciò fa colui che più lungamente è vissuto tra quei valentuomini.

Invero se la parola appena susurrata si fosse lasciata cadere, non l'avrei raccolta, ma la rilevò l'onorevole Bonghi; e non sentì che quella parola era

un'offesa. (*Bravo!*) Io non posso tellerare un'opinione così ingiuriosa per la quale sarebbe presentato al Parlamento un progetto di riforma che si può giudicare buono o cattivo, allo scopo di provvedere meglio alle cose dell'istruzione, ma colla sola mira di disarmare di uomini, ai quali egli chiedeva che si rendesse giustizia, e giustizia da me. Che giustizia potrei io rendere allorquando fosse vera la ragione da lui addotta?

Per appellarsi alla mia giustizia, io doveva essere creduto dall'onorevole Bonghi tale da non avere mai potuto accogliere l'intendimento che esso mi ha attribuito, nel quale al postutto non è nemmeno rispettata la dignità dei consiglieri stessi. Chi non sa che un'istituzione può essere giudicata degna di essere corretta, intanto che gli uomini rimangono rispettati e degnissimi? Il mio pensiero sull'utilità del Consiglio superiore, sulla bontà dell'opera sua, non ho bisogno di ripeterlo oggi, già altra volta in questa Camera ho detto che cosa credessi, e non sarebbe mai questo il primo in cui dovesti prenderne la difesa e dirne bene.

Allorquando mi risolsi a mantenere la promessa fatta, di portare un progetto di legge per l'ordinamento del Consiglio superiore, che cosa occorreva di ricordare a me?

Forse la necessità che un Consiglio superiore ci sia? O forse e non piuttosto il bisogno, il desiderio continuo e perpetuo il quale si accompagna a questa istituzione medesima di volerla riformata?

Il Consiglio superiore è appena istituito, che già al 1861 si discorre di modificazioni da apportarsi alla sua composizione, e tutto questo seguito di pensieri e di progetti di così vari ministri il quale accompagnò continuamente l'opera del Consiglio superiore, testimonia dell'opinione di moltissimi intorno alla convenienza di un nuovo esame.

Ora, se malgrado questi diversi tentativi di riforma, il Consiglio superiore ha potuto durare, certamente durò per il merito di quegli uomini i quali là sedendo non cercavano mica quale e quanta potesse essere la vitalità loro. Avevano un compito davanti a sé stessi, quel compito riguardava l'interesse scientifico del paese, non si preoccupavano del pensiero dei riformatori, nè io credo se ne preoccuparono anche ora, nè vorranno immaginarsi mai che motivi meno degni ci abbiano consigliato a domandare al Parlamento l'approvazione di questa proposta. (*Benissimo!*)

Nè evidentemente è nel pensiero del ministro quel sospetto, col quale esordiva l'onorevole Martini, che ci vedeva quel tentativo di abolizione, al quale davvero mi rincresce che io debba riconoscere l'appoggio e il voto dell'onorevole Pierantoni.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

L'onorevole Pierantoni non ha badato che quella sua conclusione faceva forse la critica più amara del progetto di legge che è presentato. Questa critica io non la posso accettare, imperocchè giusta non sia, come giusto non è credere che il ministro, il quale vi propone questo progetto di legge, possa vagheggiare giammai che sia necessaria l'abolizione del Consiglio superiore. Dove tale fosse il suo avviso, non vi avrebbe chiamato alla noia di una discussione, nè avrebbe ignorato come sia più facile forse abolire ora una istituzione la quale rileva tutta la sua autorità dall'arbitrio del Governo, che non quando per cagione degli eletti dalle facoltà, potrebbe sembrare che si diminuisca l'autorità di quelle medesime.

E mi si permetta di avvertire che allorquando si citano i paesi i quali non hanno (lascio i Ministeri dell'istruzione pubblica) i paesi, i quali non hanno Consiglio superiore, forse forse non si esamina bene o non si ravvisa lo spirito dell'organismo dell'istruzione in quei paesi, e forse forse non si vede bene dove mirano le tendenze di quei governanti e di coloro che badano all'ordinamento degli studi; imperocchè credo che chi sagacemente riguarda, ritroverà che questo concetto di un Consiglio comunque sia, dove non è, pullula; dove non esiste, si desidera. E sorgono così tanto fuori quanto dentro delle amministrazioni alcuni istituti i quali, chiamati con qualunque nome (imperocchè discorrendo dei Consigli non diciamo ancora della natura dei consiglieri), sono sempre composti di uomini che hanno una missione propria di illuminare il Governo, il ministro, il soprintendente, quella magistratura, insomma che ha cura di scuole, sopra gli interessi dell'insegnamento nel loro paese. Io non la credo caduca questa istituzione.

Evidentemente un voto della Camera può cancellare una legge. Ma, all'indomani del voto, portata dalla necessità delle cose, quell'idea che aveva consigliato quella legge e la necessità stessa che l'aveva fatta, accettare la richiameranno in vita.

Io non intendo adunque che si abbia a pensare, nonchè a procedere ad un'abolizione; ho inteso che il Consiglio superiore potesse riuscire più forte.

L'onorevole Bonghi ha discorso molto degli inconvenienti che ci sono nel fare il Consiglio superiore in parte elettivo, e dimostrò dove, a credere suo, nei vari organismi del Governo, debba e dove non debba entrare l'elemento elettivo. Io non credo che l'onorevole Bonghi abbia guardato con occhio giusto ed imparziale la questione. Uno Stato deve desiderare d'informare dei suoi principii tutte le varie istituzioni che sono in esso; egli deve crearle ad immagine sua, cioè deve volere che i principii,

sui quali egli è costituito e che gli danno un particolare aspetto, siano più largamente attuati e si diffondano dappertutto. Deve stabilire una specie di solidarietà tra tutte queste istituzioni, solidarietà la quale non si trova se le istituzioni non pigliano la loro origine, la loro ragione di essere, la loro vita, in alcuna di quelle forme che sono proprie della costituzione dello Stato. Esse tornano accette e trovano l'adesione degli animi, quando vi riconoscono i principii generali secondo i quali la società civile è governata.

L'elemento elettivo nella società moderna non è forse quello che, mentre da una parte può rispondere a tutti i desiderii della democrazia, dall'altra parte ragionevolmente impedisce e corregge le esagerate pretensioni, disarmando di buoni argomenti la volontà di cambiare e turbare gli ordini governativi. In uno Stato, dove l'elemento elettivo sinceramente e largamente funzioni, io non capisco come si possano facilmente accusare e condannare le autorità supreme, imperocchè il miglior modo e il maggiore di avere soddisfazione a legittimi desiderii, cessati i bisogni urgenti, assicurati i civili progressi, sta negli elettori i quali possono, a volta a volta, dare il suffragio agli uomini di loro fiducia e così arrecarsi quei beni che essi desiderano. Ma conviene che si chiamino le Università a dire la loro parola in questa grande funzione, che è appunto la direzione di tutti gli ordini dell'insegnamento? L'onorevole Martini non si fida molto delle Facoltà, l'onorevole Bonghi ha trovato che anzi questo sarebbe un regresso.

Abbiamo a ripetere e gli elogi che delle Facoltà si fanno, e i biasimi? A me pare che, lontano dagli elogi e dai biasimi, possa il Parlamento guardare qual è l'ufficio che noi domandiamo alla Facoltà. Se la Facoltà avesse qui a discorrere e a trattare cose le quali tornano utili al suo interesse immediato, non come Facoltà generale la quale risiede in diverse parti, ma ha sempre unità d'intendimento, sì bene come particolare e risedente piuttosto in un luogo che in un altro, se la Facoltà dovesse qui scegliere e chiamare nel suo seno degli uomini, allora si potrebbero temere quelle parzialità e ripulsioni, dalle quali non vanno esenti neanche gli uomini di scienza. Questi potrebbero cercare se chi vuole essere ammesso simpatizzi colle sue dottrine oppure no.

In tale caso si può concedere che i particolari interessi dei soci, e quello spirito proprio dei corpi che facilmente diventa esclusivo, potesse in qualche maniera adombrare la serenità delle menti, e determinare delle preferenze che la ragione condanna.

Ma conviene bene guardare di quale natura sia

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

l'ufficio che domandiamo, il diritto che riconosciamo alla Facoltà.

Che cosa diciamo noi alla Facoltà? Prima di tutto appare questo: se il Parlamento vota la legge, vuol dire che esso crede che nella Facoltà ci sia la espressione più viva e più sincera di quella scienza che essa professa e dell'amore col quale la professa. Se il Parlamento vota la legge, dice che crede che le Facoltà stiano, più che gli altri non istanno, stiano attente a notare i progressi che le dottrine facciano nel loro paese; stia attenta a vedere e conoscere quegli uomini egregi, i quali onorano gli studi ai quali essa è consacrata. Con questo intendimento la Facoltà è chiamata ad eleggere; e non credo che ad un corpo elettorale, cui si ponga quest'obbligo, non si accresca al tempo stesso la dignità, e non si faccia sentire quanto essa deve a questa larga e nobile concessione.

Inoltre non è conveniente che alle Facoltà le quali dalla deliberazione del ministro possono così vedere progredire, come retrocedere gli studi; turbato il buon andamento dei medesimi, oppure favorito, sia dato modo di provvedere un po' direttamente al proprio bene, e consigliare e proporre tutto per cui essa s'immagina di potere più agevolmente raggiungere il suo fine? La conoscenza che queste hanno delle attuali condizioni degli studi e delle scienze, i consigli e i suggerimenti loro è a dubitare un momento che non debbano tornare vantaggiosi alla scienza?

Che cosa dunque può impedire che le Facoltà non esercitino questo ufficio elettorale, pel quale si domanda loro che eleggano tre loro colleghi nella scienza, i quali ad un tempo medesimo meglio significino il punto al quale tra noi è arrivata la scienza, e possono eziandio suggerire quali sieno gli ordini più efficaci, perchè l'insegnamento risponda ai desiderii del paese? Invero la difficoltà del congegno che si è adottato non mi pare grande, anzi semplicissimo mi sembra, epperò facile, nè veggo come e quali inconvenienti possano nascere.

Che se la Facoltà è per se stessa certamente abilissima a compiere la nuova funzione e la più degna di compierla, il modo con che questa si attua parmi sia tale da eliminare i pericoli che altri potrebbe temere da tutte quelle grandi o piccole passioni le quali possano agitarsi nel suo seno.

Essa, diciamolo subito, darà pure il voto al suo Beniamino, ma il Beniamino suo chi l'assicura che abbia pure ad essere di qualche altra Facoltà? Ora se questo non ha altre simpatie che le locali, sarà certamente battuto. Imperocchè la lotta e la elezione dovrà in generale essere intorno agli altri due nomi, che dovranno essere d'uomini cospicui

nella scienza. Questo faranno le Facoltà, anche per evitare il giudizio che sarebbe portato a loro danno quando apparisse, e apparirà di certo, che le loro proposte non rendono merito agli ingegni più chiari e ai meriti meno contestati.

Gli oppositori temono gli intrighi, inseparabili da ogni elezione. Io in generale non porto un simile giudizio sopra il sistema elettivo; non saprei allora con quali forme si potrebbero governare gli Stati liberi. In particolare poi se in qualche caso possono valere gli intrighi, penso che per la qualità degli elettori e per la nobiltà dell'ufficio, questa elezione non debba essere corrotta giammai.

Se può essere guastato un corpo elettorale illuminato e sapiente come questo è, dei professori universitari, io dispererei della sincerità di ogni suffragio.

Ma, vi manca il collegio: questo è disperso, gli elettori non si conoscono. Invero potrebbesi rispondere che abbiamo collegi divisi in più sezioni, e se dicessi che quegli elettori si conoscono meglio tra loro e meglio conoscono gli eleggibili, quelli stessi elettori non accetterebbero il mio complimento. Che i professori poi non conoscano i più famosi dei loro colleghi, vuol dire che vi ha chi pensa, che non ci sia punto desiderio di tener dietro a quello che si produce e si pensa tra noi, e trascuranza grande e colpevole dei nostri egregi. Ad ogni modo anche questo gioverà a diffondere la conoscenza di noi medesimi e del nostro valore.

Io dunque ho piena fede nella sapienza del corpo elettorale e nella imparzialità sua, e spero dall'opera degli eletti dalla Facoltà, una stabilità ed efficacia maggiore ai nostri ordini scolastici.

Questa è la capitale mutazione, la ragione della legge: le altre disposizioni non mirano che a regolare l'attuazione del nuovo principio. Ma gli oppositori combattono le aggiunte della Commissione, la determinazione degli uffici del Consiglio, il quale primo comma dell'articolo 2 è abbandonato dalla Giunta stessa. Poi la nomina delle Commissioni fatta dal ministro e l'essere la presidenza delle medesime levata ai membri del Consiglio.

Riguardo appunto a questo articolo secondo, l'onorevole Bonghi vivamente mi raccomanda di separarmi dalla Commissione medesima.

La Camera deve conoscere come questo articolo fu introdotto.

Quando l'onorevole Giunta mi fece l'onore d'invitarmi nel suo seno, io le ho manifestato il desiderio d'un articolo che fissasse la nomina delle Commissioni esaminatrici. Ed ecco la ragione che addussi. Se il Parlamento sarà favorevole a questo disegno di legge, importa che l'amministrazione

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

non si trovi in impacci gravissimi e insuperabili ad essa. Abbiamo un'ottantina di concorsi aperti. Col-l'approvazione della legge attuale, e chiamate le Facoltà a somministrare una così notevole parte di consiglieri, potrebbe avvenire che, sciolto il Consiglio, non tutti i membri del medesimo che ora presiedono alle Commissioni dei concorsi, fossero rielletti, e così le speranze, e molte sono antiche, dei concorrenti resterebbero deluse, e si prolungherebbe oltre misura il tempo delle incresciose aspettative. Allora la Commissione stabilì che il ministro nominasse la Commissione ed il presidente della medesima.

Quanto alla nomina della Commissione, ho dichiarato che il ministro domanderà sempre al Consiglio superiore le proposte dei commissari. Sono diverse le ragioni di questo procedere: una va detta, ed è: che altrimenti quei sospetti che altri vuole nutrire attualmente sulla influenza che su scelte di questa natura possa esercitare alcuno dei consiglieri, sorgerebbero più forti contro la burocrazia, la quale ha molto minor autorità a distinguere chi torni più opportuno a questo arduo ufficio di giudice.

I membri della Giunta accettarono la dichiarazione mia, e spiegarono come essi coll'adottare la locuzione della legge Casati questo intendevano, che la responsabilità di questo primo atto appartenesse al ministro.

La ragione poi per la quale si nega al Consiglio delle Commissioni esaminatrici è chiaro, e nasce dalla natura stessa del medesimo.

Ecco: qualunque giustizia io, per amor del vero, debbo rendere al Consiglio superiore. Questo è evidente, che quando questo, per mezzo di un consigliere, sta come presidente nella Commissione, e viene come relatore innanzi al Consiglio superiore di cui fa parte, si trova in una posizione difficile.

Io credo che le dure accuse (l'onorevole Pierantoni non si offenda) quelle dure accuse che furono lanciate contro il Consiglio superiore e contro di me che ne feci parte, abbiano acquistato talora apparenza di verità da questo ufficio. Importa che non possa esservi nemmeno il sospetto che il Consiglio superiore possa suscitarme mai per l'avvenire come non fu pel passato...

BONGHI. Il Consiglio superiore non ha mai mutato il parere della Commissione se non in due o tre casi.

PRESIDENTE. Non facciano dialoghi.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non è il caso che muti le deliberazioni della Commissione, che pure era nella sua facoltà, e da ciò dovrebbero riguardare se abbia fatto bene, è caso che esso chia-

mato ora a fare un ufficio non ne assuma un altro pel quale la competenza sua sia minima.

La pratica che fu ricordata dall'onorevole Bonghi, è una pratica introdotta per necessità dal Consiglio superiore medesimo, il quale nei suoi primi tempi disputò lungamente intorno all'ufficio suo vero, allorquando si doveva giudicare dei concorsi, e presentare la nota degli eleggibili.

La legge Casati conferisce al Consiglio superiore il diritto e il dovere di valutare i titoli degli aspiranti alle cattedre universitarie, di valutarli indipendentemente dal giudizio di quella Commissione che egli aveva proposta e presieduta.

Presto la esperienza fece sentire al Consiglio superiore le difficoltà grandi e di ogni maniera che si incontravano.

Essa aveva fatto una Commissione che, studiati lungamente i titoli di ciascun concorrente, e dopo anche aver assistito a prove orali e a dispute, formulava, fresca di quelle impressioni, il suo giudizio, ed intanto essa era chiamata a valutare i titoli dei concorrenti alle cattedre quasi ad istituire un nuovo giudizio.

Coll'andare innanzi e col trovare sempre la stessa difficoltà, fu riconosciuto doversi determinare e circoscrivere in limiti più angusti, l'ufficio e l'istruzione di questa valutazione, la portata della legge fu ridotta, e fissato il compito del Consiglio così come fu espresso.

Propriamente non si esercitò più il diritto conferito dalla legge, fu ristretta la competenza; ma dinanzi a questo fatto, perchè non accettare la correzione che io proposi e difendo, e dire chiaramente il vero compito del Consiglio superiore? Così resta determinato l'ufficio suo in questa materia, che è quello di una Corte di cassazione, si rileva la dignità e la responsabilità delle Commissioni esaminatrici e non si permette che in nessuno sorga il sospetto che ristabilendosi una discussione qualunque si possa uno de' consiglieri trovare in situazione troppo più favorevole, giacchè nessuno al pari di lui conosce tutto il processo del giudizio, ed ha accanto o di contro a sè, niuno di quelli che come membro sedeva nella stessa Commissione.

Si discorse anche della proporzione della metà o quasi fatta ai membri eletti dal suffragio de' collegi.

Perchè quindici? Quindici membri che cosa rappresentano? Rappresentano le scienze? E sono più. Rappresentano le Facoltà? Sono o meno o più.

Uno degli oratori, mi pare l'onorevole Nocito, ha fatto avvertire come, alla stregua di avere una rappresentanza completa dello scibile nel Consiglio superiore, noi dovremmo accrescere siffattamente il nu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

mero dei consiglieri, che non ci sarebbe possibile raccogliarli in nessun luogo; il Consiglio si disperderebbe. Poi non cresce, anche nel concetto di questi, il valore del Consiglio per la molteplicità dei consiglieri, se ciascheduno di questi debba rappresentare una parte speciale. Ciascheduno sarà un ottimo consigliere per la parte sua; fuori della sua materia non potrà essere un consigliere, come si dice, competentissimo.

Quindi, il dire che i quindici sono pochi, oppure non servono, vuol dire domandare ai quindici un ufficio che non è nell'intendimento della legge attuale, che non è stato mai nell'intendimento di nessuno che abbia discorso del Consiglio superiore.

In effetto, il Consiglio attuale quello che abbiamo noi, e che si difende con queste ragioni, composto di ventuna persona, si troverebbe per questo rispetto in condizioni di disparità molto svantaggiose a confronto del nuovo che si domanda, il quale è maggiore di numero ed assicura a una Facoltà, quella di leggi, tre membri, quattro alle altre.

È a vedere se la nomina delle Facoltà possa farci sicurtà di trovare quella certa larga competenza, la quale non tanto debba far buona prova del valore scientifico delle deliberazioni, quanto accertarci che negli eletti vi sia, colla pratica dell'insegnare o col possesso della scienza, la cognizione ancora di migliori ordinamenti che giovi dare ai nostri studi, e la conoscenza buona e larga di quello che in realtà sono gli studi fra noi, quali i bisogni loro. Le quali cose principalmente conoscerà colui il quale dalla Facoltà medesima è proposto.

Si è rimproverata una lacuna.

Le Facoltà eleggono tra gli scienziati, siano professori o estranei all'insegnamento. Le categorie di questi eleggibili sono precise. Ma il Ministero donde trarrà i suoi quindici consiglieri, da quali classi? In vero ciò non è detto. La ragione del silenzio sta in ciò. La legge attuale non cancella in niun modo la legge Casati: indica e determina quello che modifica, il resto rimane come è là: e quello che rimane è molto.

A me era parso quindi che tornasse inutile aggiungere qui una determinazione categorica che resta in vigore. Questo ritengo anche sia stato il pensiero della Commissione. A ogni modo è vero che la lacuna non esiste. Bene si potrebbe aumentare il numero di quelli che debbano essere eletti assolutamente fuori del corpo insegnante, il quale numero nella legge del 13 novembre 1859 è di cinque, e potrebbe qui essere portato a sei, oppure a sette, stante l'aumento dei consiglieri.

Ma io non ho difficoltà che la Commissione, se buono le sembra, in qualche luogo aggiunga il con-

cetto che si trova nella legge Casati, cioè la determinazione che un numero fisso di membri del Consiglio superiore, nominati dal ministro, non debba appartenere al personale insegnante: la quale aggiunta ci assicura che, non solamente il movimento della scienza ufficiale, ma anche il movimento della scienza che è fuori della cerchia governativa, possa essere rappresentato.

Le altre osservazioni mi pare che possano cadere molto meglio nella discussione degli articoli, ed io, per non tediare la Camera, mi riserverò di rispondere allora. Ma non posso finire senza rivolgere una parola all'onorevole Martini, il quale fa un invito.

L'onorevole Martini invita il ministro di pubblica istruzione a pubblicare le relazioni delle Commissioni di concorso approvate dal Consiglio superiore nell'ultimo decennio.

Io credo che l'onorevole Martini non insisterà su questo invito, allorquando pensi bene a quello che domanda. Quando la Camera volesse accettare l'invito che egli ha fatto, crede ancora l'onorevole Martini che il ministro dell'istruzione pubblica, sia con questa legge qui, o con quella che c'è, o con qualunque altra sarà promulgata, potrebbe riuscire a formare una Commissione la quale volesse esaminare gli aspiranti, giudicarne l'intelligenza, la sapienza, la dottrina, e mettere in pubblico questo giudizio? O che a questa pubblicità amerebbero di esporsi i concorrenti?

Io veggio che ci mancherebbero candidati e giudici. Il commissario, il quale, nella coscienza di rendere un vero servizio a quella causa dell'istruzione, a cui egli si è consacrato, assume il doloroso compito di giudicare, qualche volta, meno favorevolmente anche un amico, certo rifiuterebbe di esporsi ancora a dare giudizi ulteriori, il giorno che il suo giudizio dovesse essere fatto palese, e danneggiare delle posizioni faticosamente acquistate.

Io spero che l'onorevole Martini non vorrà insistere su questo suo invito, e lascerà cadere la cosa.

PRESIDENTE. L'onorevole Ratti ha facoltà di parlare.

Voci. La chiusura! la chiusura!

Altre voci. Domani! (No! no! — Rumori)

CARBONELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Carbonelli ha facoltà di parlare.

CARBONELLI. Io fo la proposta che domani si tenga seduta. (Sì! sì! — No! no!)

PRESIDENTE. L'onorevole Carbonelli propone che domani si tenga seduta.

Voci. Sì! sì! No! no!

ERCOLE. Domani alle due.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Mi si fa osservare che gli stenografi sono molto aggravati dal lavoro, e che un momento di riposo sarebbe necessario anche per essi.

Voci. Sì! sì! No! no! (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Tanto più che l'onorevole presidente del Consiglio lunedì non potrà venire alla Camera che ad un'ora avanzata del giorno, e si potrà nelle prime ore della seduta dare sfogo a questo progetto di legge.

ERCOLE. Lunedì alle nove.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Carbonelli, nella sua proposta?

Voci. No! no!

CARBONELLI. Se la considerazione del troppo lavoro che hanno gli stenografi impedisce che domani si tenga seduta, allora non insisto per questa considerazione; ma se ciò non fosse, io pregherei il presidente di mettere ai voti la mia proposta.

ERCOLE. Lunedì alle nove.

PRESIDENTE. L'onorevole Carbonelli propone che si tenga seduta domani.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Facciano silenzio, voteranno contro. Coloro che approvano la proposta dell'onorevole Carbonelli, di tener seduta domani, vogliano alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta è respinta.)

FOSSA. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FOSSA. Secondo l'attuale ordine del giorno dovrebbero in primo luogo discutere la proposta per l'autorizzazione a procedere contro i deputati Cavallotti e Meyer e continuare poi la discussione della legge ora in corso.

BIANCHERI. No! no!

FOSSA. Si è stabilito. Ora trovo che terminata la legge sul Consiglio superiore, si dovrebbe discutere il progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, e poi al fine passare alla legge per modificazioni all'imposta di ricchezza mobile. Ora io prepongo che l'ordine del giorno sia invertito, antepo-
nendo la discussione delle modificazioni della legge sulla ricchezza mobile alla discussione della legge sullo stato degli impiegati civili.

Voci. No! no! — Sì! sì! (*Rumori*)

Una voce. Se non c'è il ministro!

ERCOLE. Si lasci stare l'ordine del giorno come è.

FOSSA. Io insisto sulla proposta e prego l'onorevole presidente di metterla ai voti.

FARINI. A me pare che sia meglio lasciar correre l'ordine del giorno come si trova, imperocchè, antepo-
nendo nell'ordine del giorno la modificazione della legge d'imposta sulla ricchezza mobile, ci sarebbe il caso che noi la dovessimo discutere in assenza del ministro delle finanze, presidente del Consiglio. Quindi non apportiamo cambiamenti all'ordine del giorno; e quando l'onorevole presidente del Consiglio sarà presente, potremo in ogni caso modificarlo come propone l'onorevole Fossa.

PRESIDENTE. Insiste onorevole Fossa?

FOSSA. Dopo queste obiezioni io accetto la proposta dell'onorevole Farini, perchè non può essere mio intendimento che incominci la discussione della legge sulla ricchezza mobile, senza che sia presente il ministro delle finanze. Ma dichiaro che, per parte mia, intendo che quando viene l'onorevole ministro delle finanze sia immediatamente posta all'ordine del giorno la legge sulla ricchezza mobile.

PRESIDENTE. Ella rinoverà la sua proposta nella tornata di lunedì.

ANTONIBON. Io faccio osservare che lo spostamento proposto dall'onorevole Fossa, anche senza la presenza dell'onorevole presidente del Consiglio, si può adottare...

Una voce. Non ne indovina una.

ANTONIBON. Non importa; mi lascino finire... perchè tutte e due le leggi sono presentate dal ministro per le finanze.

PRESIDENTE. Ed è per questo che sarà più opportuno che la proposta sia rinviata a lunedì.

Avverto la Camera che all'ordine del giorno di lunedì sarà posta la nomina della Commissione generale del bilancio per l'anno prossimo.

La seduta è levata alle 6 45.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Discussione della conclusione proposta sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Cavallotti;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazione della composizione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Discussione dei progetti di legge:

3° Sullo stato degli impiegati civili;

4° Modificazione della legge d'imposta sulla ricchezza mobile.